SCGT
Studio di Consulenza
Giuridico - Tributaria

Disciplina e modalità operative del Processo Tributario Telematico – PTT

Avv. Salvatore Cameli - *Manager*

Latina, 23 settembre 2019.

La disciplina normativa e la prassi di riferimento

Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 recante il Codice dell'amministrazione Digitale – CAD

Art. 39, comma 8, lett. d), del d.l. 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163

Decreto del Direttore Generale delle finanze 4 agosto 2015

Articolo 16 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136

Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 11 maggio 2016 n. 2/DF

Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 4 luglio 2019, n. 1/DF

La disciplina normativa e la prassi di riferimento

Comma 1, lett. a) e b) dell'articolo 16 del decreto legge n. 119/2018

a decorrere dal 1° luglio 2019, la notifica e il deposito degli atti nel processo tributario avviene esclusivamente con modalità telematica sulla base delle modifiche apportate all'articolo 16-*bis*, comma 3, del D.Lgs. n. 546/92 dall'articolo 16, comma 1, lettera a), numero 4) del DL n. 119/2018.

La disciplina normativa e la prassi di riferimento

Art. 16-*bis* del D. Lgs. n. 546/1992: obbligo delle notifiche e dei depositi telematici a partire dal 1° luglio 2019

Gli atti introduttivi del giudizio devono essere notificati alla controparte tramite la posta elettronica certificata (PEC) e, nel termine dei successivi 30 giorni, depositati in Commissione tributaria con modalità telematiche.

Deroghe

1. Controversie instaurate dal contribuente che decide di stare in giudizio personalmente, quindi senza l'assistenza tecnica di un professionista, ferma restando la possibilità di utilizzare l'opzione telematica.
2. Blocco giornaliero della funzionalità del PTT, documentazione cartacea particolarmente voluminosa ovvero presenza di documenti non riproducibili in file. In tal caso il giudice, con provvedimento motivato, può autorizzare il deposito con modalità diversa da quella telematica.

La disciplina normativa e la prassi di riferimento

Contenuto PEC (circolare n. 1/DF del 2019)

La PEC deve:

- consentire al destinatario la corretta individuazione dell'atto notificato (ricorso o provvedimento del giudice) per le conseguenti attività defensionali;
- consentire al destinatario di comprendere la finalità della notifica dell'atto;
- permettere al notificante, una volta perfezionata la procedura di notifica, di ottenere ricevute PEC di accettazione e consegna complete di tutte le informazioni e i dati riguardanti gli atti oggetto di notifica.

La disciplina normativa e la prassi di riferimento

Contenuto PEC (circolare n. 1/DF del 2019)

In particolare, in caso di notifica di un atto introduttivo del giudizio è consigliabile inserire nell'oggetto la seguente dicitura "*notificazione ai sensi dell'art. 16 bis, comma 3, D.Lgs. n. 546/92*" e nel corpo del messaggio, indicare:

- la tipologia dell'atto (es: ricorso, appello, istanza di pubblica udienza, sentenza, ecc.);
- l'atto impositivo impugnato ovvero gli estremi della sentenza;
- il nome, cognome ed il codice fiscale del difensore/ufficio notificante;
- il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti ove necessaria;
- il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
- l'indirizzo di PEC a cui l'atto viene notificato;
- l'indicazione della Commissione tributaria adita.

Ove la notifica abbia ad oggetto la sentenza è opportuno indicare nell'oggetto la dicitura "*notificazione ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 3, D.Lgs. n. 546/92*" e nel messaggio specificare che si tratta di notifica ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 546/92, ai fini della decorrenza del termine breve.

La disciplina normativa e la prassi di riferimento

Il perfezionamento della notifica via PEC: decorrenza dei termini processuali

Mittente: le notifiche si intendono eseguite al momento dell'invio del documento al proprio gestore PEC, attestato dalla ricevuta di accettazione (RdAC) rilasciata al medesimo gestore del sistema.

Art. 5, comma 2, del decreto n. 163: il perfezionamento della notifica telematica si realizza al momento in cui viene generata, da parte del gestore PEC del destinatario, la ricevuta di avvenuta consegna (RAC): **ai fini del corretto perfezionamento della notifica risulta indifferente che il destinatario visualizzi o meno il contenuto della PEC ricevuta.**

Destinatario: la notifica si perfeziona al momento in cui il documento informatico è reso disponibile nella casella PEC dal suo gestore.

Le notifiche degli atti del processo tributario alla controparte tramite PEC possono essere effettuate 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno inclusi i festivi.

CASO LIMITE: la notifica si considera perfezionata se entro le 23:59 dell'ultimo giorno è generata la ricevuta di accettazione.

La disciplina normativa e la prassi di riferimento

Prova delle notifiche PEC (circolare n. 1/DF del 2019)

Ricevuta di accettazione (RdAC) sottoscritta con la firma del gestore del mittente.

Ricevuta di avvenuta consegna (RAC) sottoscritta con la firma del gestore del destinatario.

Modalità con cui depositare i file:

a) **estensione del file "*.eml*"**;

b) **formato PDF/A 1a-1b, con una attestazione di conformità ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD)**;

c) formato PDF/A 1a-1b senza autentica, tenuto conto che – anche senza una espressa dichiarazione di conformità, ai sensi dello stesso articolo 23-*bis*, comma 2, del CAD – tale copia informatica ha la stessa efficacia probatoria dell'originale se la sua conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.

La disciplina normativa e la prassi di riferimento

Mancato perfezionamento della notifica PEC per cause imputabili al destinatario

Occorre:

- procedere con le modalità analogiche di notifica del ricorso in originale: consegna a mano, ufficiale giudiziario o plico raccomandato;
- una dichiarazione del notificante con cui si attesta che la modalità di notifica analogica si è resa necessaria per cause imputabili alla PEC del destinatario;
- stampare la ricevuta di accettazione e mancata consegna PEC e allegarli all’attestazione.

La notifica deve avvenire entro un tempo pari alla metà dei termini di cui all'articolo 325 cpc (cfr. Cassazione a Sezioni Unite n. 14594 del 2019).

Sussiste in ogni caso obbligo deposito telematico.

Formazione dell'atto/documento telematico

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, delle Specifiche Tecniche il documento informatico contenente l'**atto**:

- deve essere costituito in formato **PDF/A-1a** o **PDF/A-1**;
- non può contenere **elementi attivi**, tra cui **macro** e **campi variabili**;
- deve essere redatto mediante l'utilizzo di appositi strumenti *software* (ad es. Microsoft Word e programmi analoghi), senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti: **non è pertanto ammessa la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico** (ad es. scansione di documenti cartacei);
- deve essere sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale.

Formazione dell'atto/documento telematico

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, delle Specifiche Tecniche, i documenti informatici allegati:

1. sono in formato **PDF/A-1a** o **PDF/A-1b**, oppure **TIFF** con una risoluzione non superiore a 300 DPI, in bianco e nero e compressione CCITT Group IV (modalità Fax);
2. sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
3. sono sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale.

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, delle Specifiche Tecniche, occorre tenere a mente che ogni singolo documento informatico (ricorso o allegato) è di 10 MB. Ove il documento sia superiore alla dimensione massima è necessario suddividerlo in più file. Il numero massimo di documenti informatici che possono essere trasmessi con un singolo invio telematico è pari a cinquanta. La dimensione massima consentita per l'insieme dei documenti informatici trasmessi con un singolo invio telematico è pari a 50 MB. Il sistema, prima della trasmissione degli atti e documenti, controlla e segnala all'utente l'eventuale superamento di uno o più dei predetti limiti.

Formazione dell’atto telematico

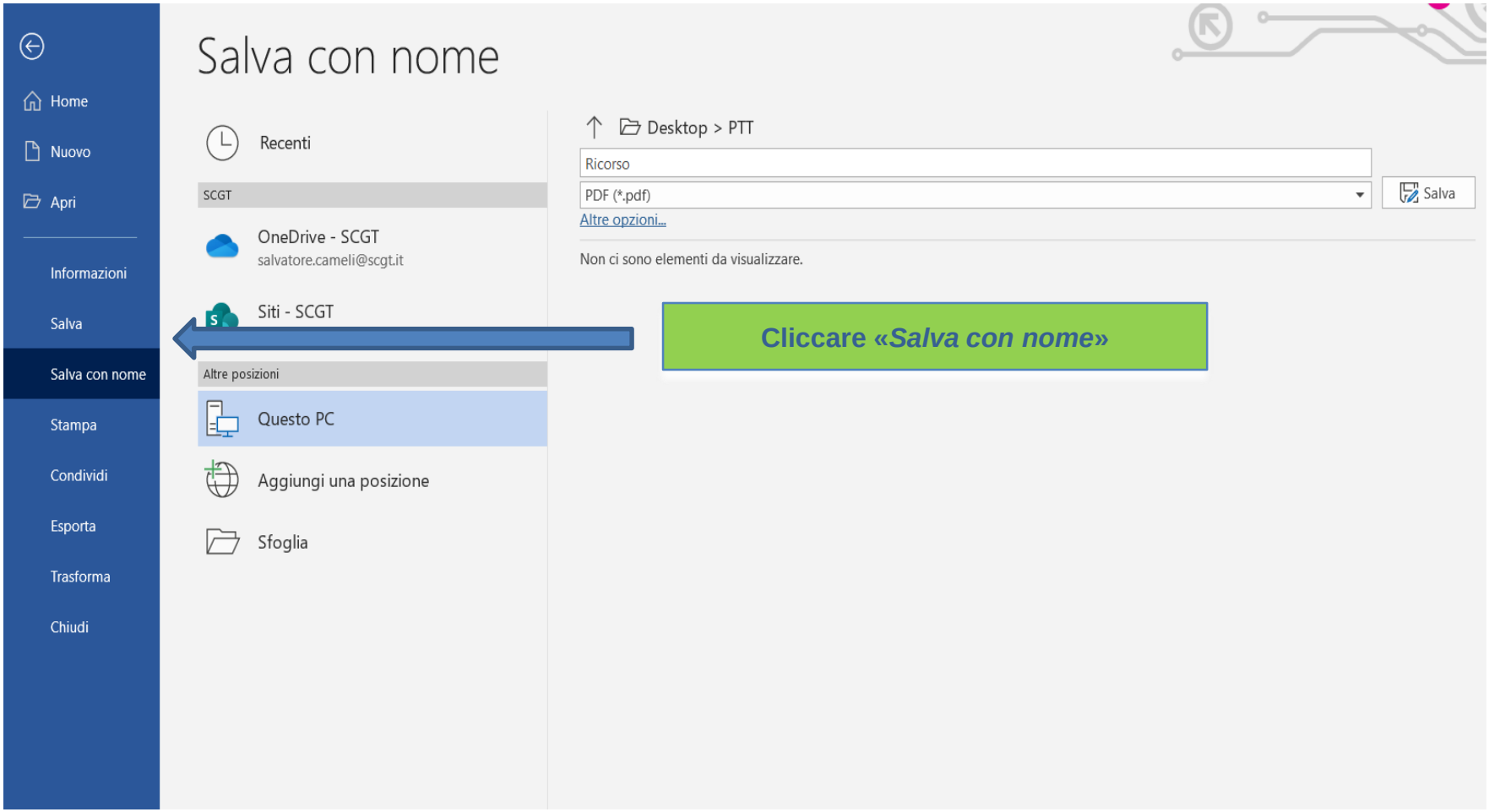

Formazione dell’atto telematico

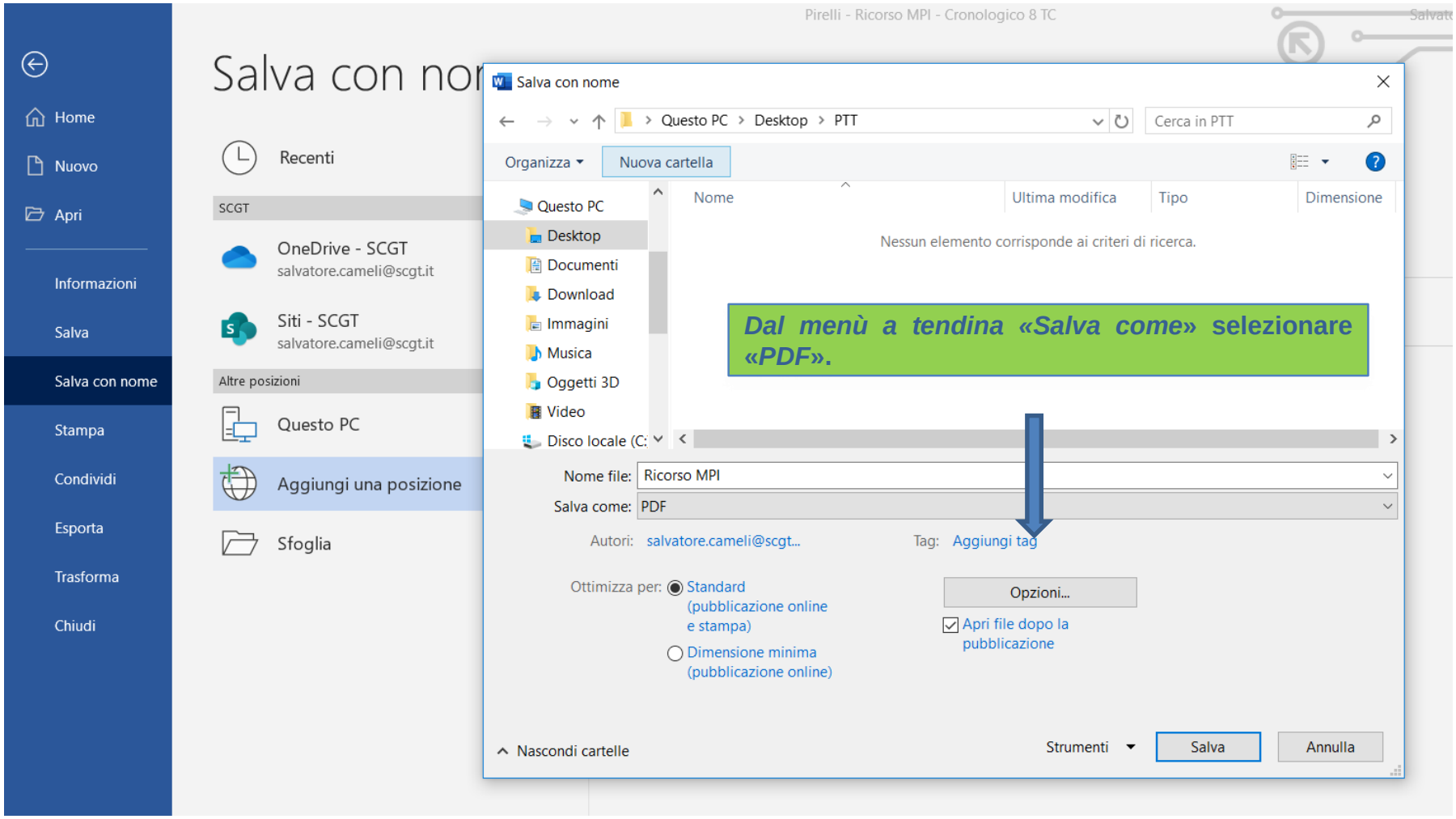

Formazione dell’atto telematico

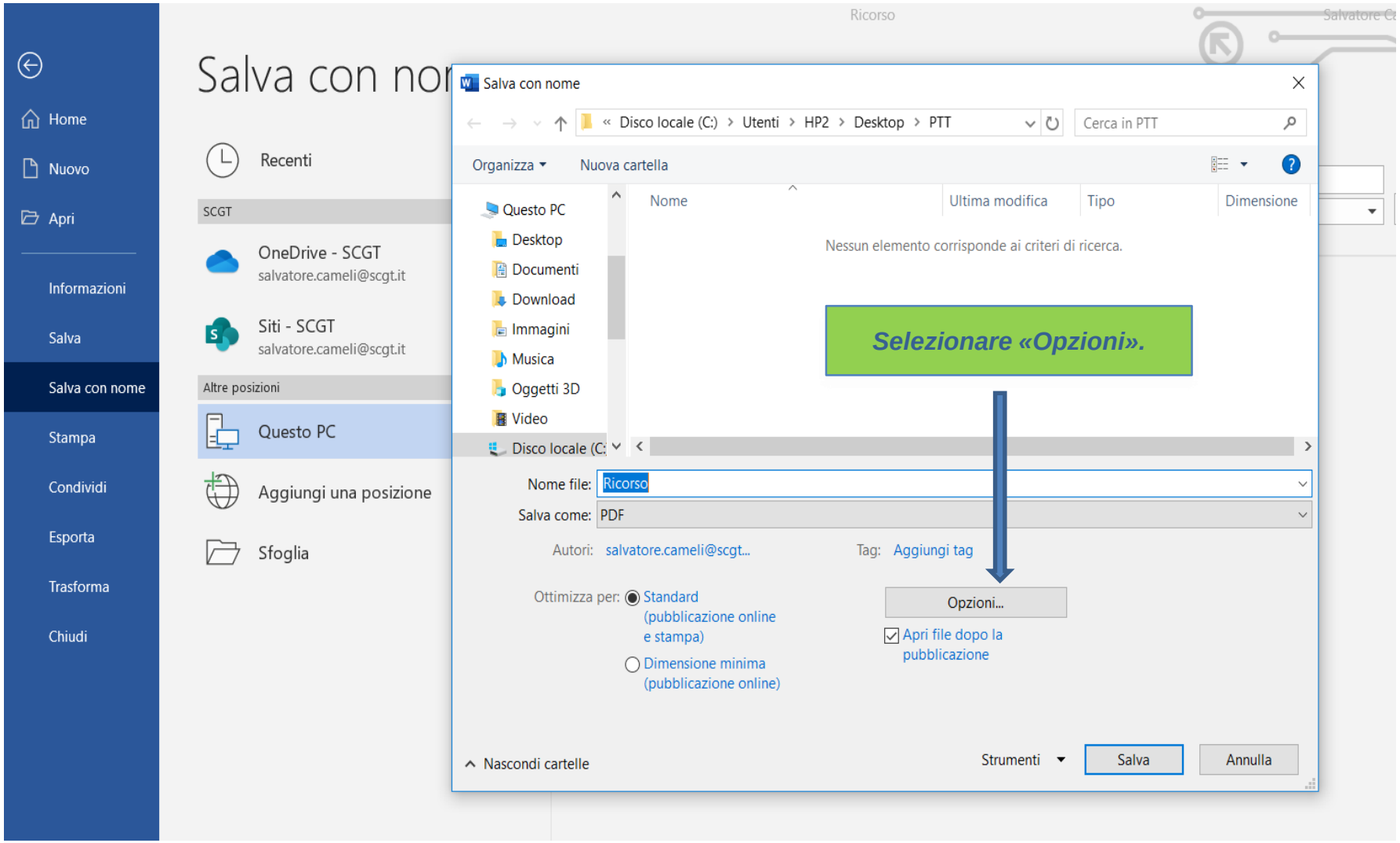

Formazione dell’atto telematico

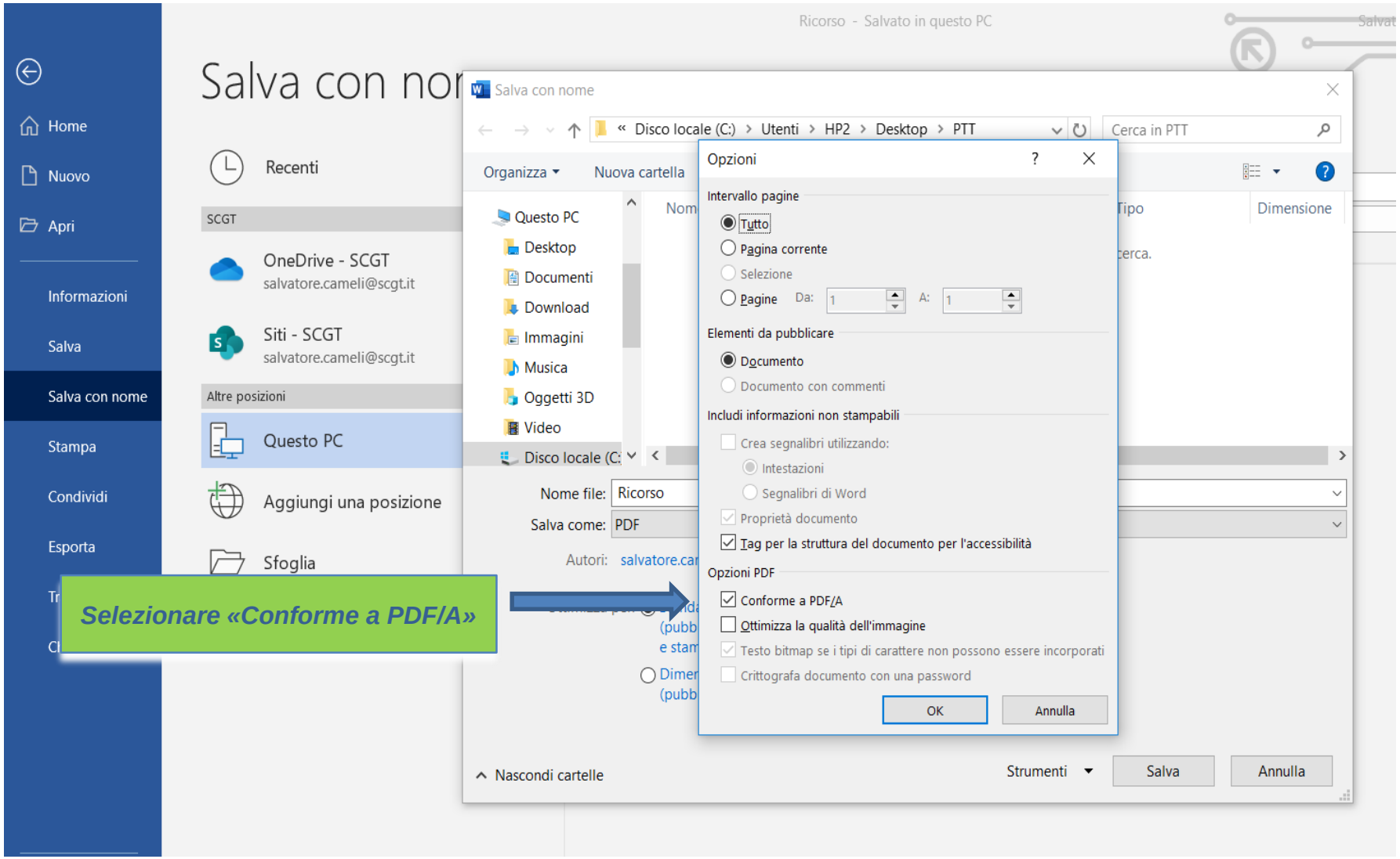

Formazione dell’atto telematico

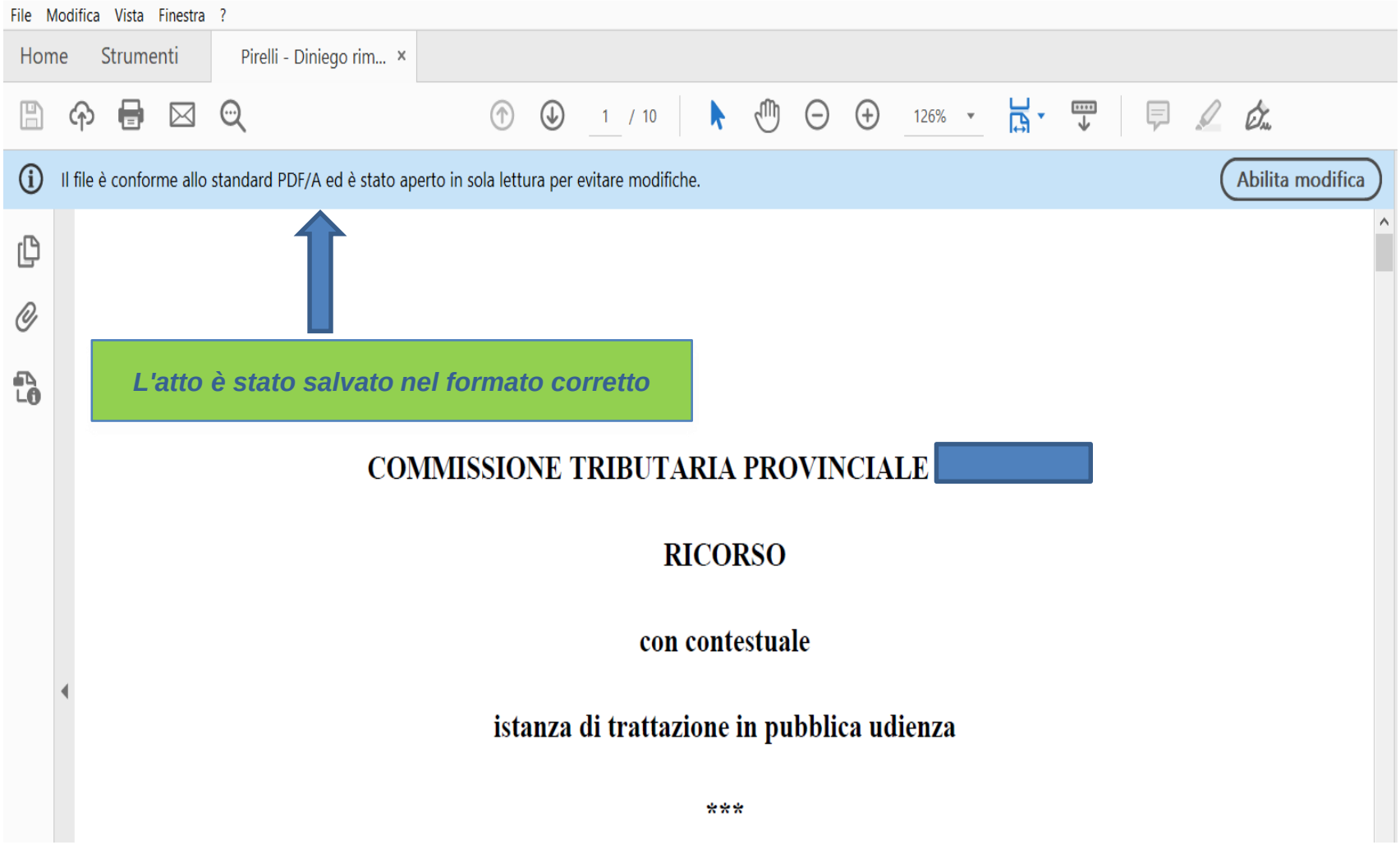

Formazione dell’atto telematico

Processo Tributario Telematico

Avvisi

- Ci sono 0 NIR validate e non trasmesse
- Ci sono 0 NIR incomplete

Assistenza

Assistenza Online

NUMERO VERDE

Numero Verde 800 051 052

Contattare il numero verde
Dalle 8:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì
Dalle 8:00 alle 14:00 il sabato

Deposito Telematico

Le funzionalità consentono di compilare e completare le schede web della NIR per depositare il ricorso, l’appello e i documenti/atti successivi. Inoltre, è possibile inviare alla Commissione competente la richiesta di visualizzazione temporanea degli atti contenuti nel fascicolo processuale, da parte di coloro che non si sono ancora costituiti in giudizio.

Invio NIR - Ricorso - Altri Atti →
Completamento NIR - Ricorso - Altri atti →
Richiesta accesso temporaneo →

Interrogazione Atti Depositati

Questo servizio consente la ricerca e consultazione della NIR depositata.

Ricerca NIR Depositata →

Il fascicolo processuale informatico è consultabile tramite il servizio del telecontenzioso. Inoltre è disponibile una funzionalità di ricerca e consultazione pubblica dei dati della controversia.

Accedi al Telecontenzioso

Servizi e Utilità

Sono disponibili servizi PagoPA per effettuare/consultare il pagamento del Contributo Unificato Tributario (CUT) e servizi di verifica/conversione per il formato, la dimensione e il nome dei file/atti da inviare in Commissione.

PagoPA effettua pagamenti →
PagoPA consulta pagamenti →
Verifica e conversione file PDF/A →

Ulteriori servizi:

Compilazione guidata R cartacea →
Completamento ed interrogazione R cartacea →
colo CUT
Prenotazione appun nto in CT

Selezionare «Verifica e conversione file PDF/A».

Formazione dell’atto telematico

Home | Deposito Telematico | Interrogazione Atti Depositati | Servizi e Utilità

Ti trovi in: Home / Verifica e conversione file PDF/A

Verifica e conversione file PDF/A

Valida documento

- I documenti da allegare devono essere predisposti in formato PDF/A oppure TIF/TIFF e non devono superare la dimensione massima di 10 MB
- Lunghezza nome file massima 100 caratteri
- I file non devono essere firmati digitalmente

File da verificare: Scegli file Ricorso.docx

Selezionare «File da verificare».

Descrizione file: PDF/A

Selezionare «Descrizione file» e indicare «PDF/A».

Inserisci nel campo "Codice di sicurezza" i caratteri che vedi o che senti.

audio
altra immagine
altro audio

Dopo aver inserito il codice di sicurezza cliccare «Verifica formato».

Codice di sicurezza:

Verifica formato | Pulisci

Formazione dell’atto telematico

Verifica formato | Pulisci

Le mie richieste

- Per verificare l'esito cliccare su Aggiorna richiesta
- Per convertire il file cliccare su Converti file
- Per scaricare il file convertito cliccare su Salva file

Numero Richiesta	Nome File	Data	Passo Richiesta	Stato Richiesta	Risultato	Azioni
201958871	Ricorso.pdf	03/09/2019	Presa in carico	In esecuzione		

Un elemento trovato.

Verifica formato | Pulisci

Le mie richieste

- Per verificare l'esito cliccare su Aggiorna richiesta
- Per convertire il file cliccare su Converti file
- Per scaricare il file convertito cliccare su Salva file

Numero Richiesta	Nome File	Data	Passo Richiesta	Stato Richiesta	Risultato	Azioni
201958872	Ricorso.pdf	03/09/2019	Converti OK	Completato		

Un elemento trovato.

Sottoscrizione dell'atto/documento telematico

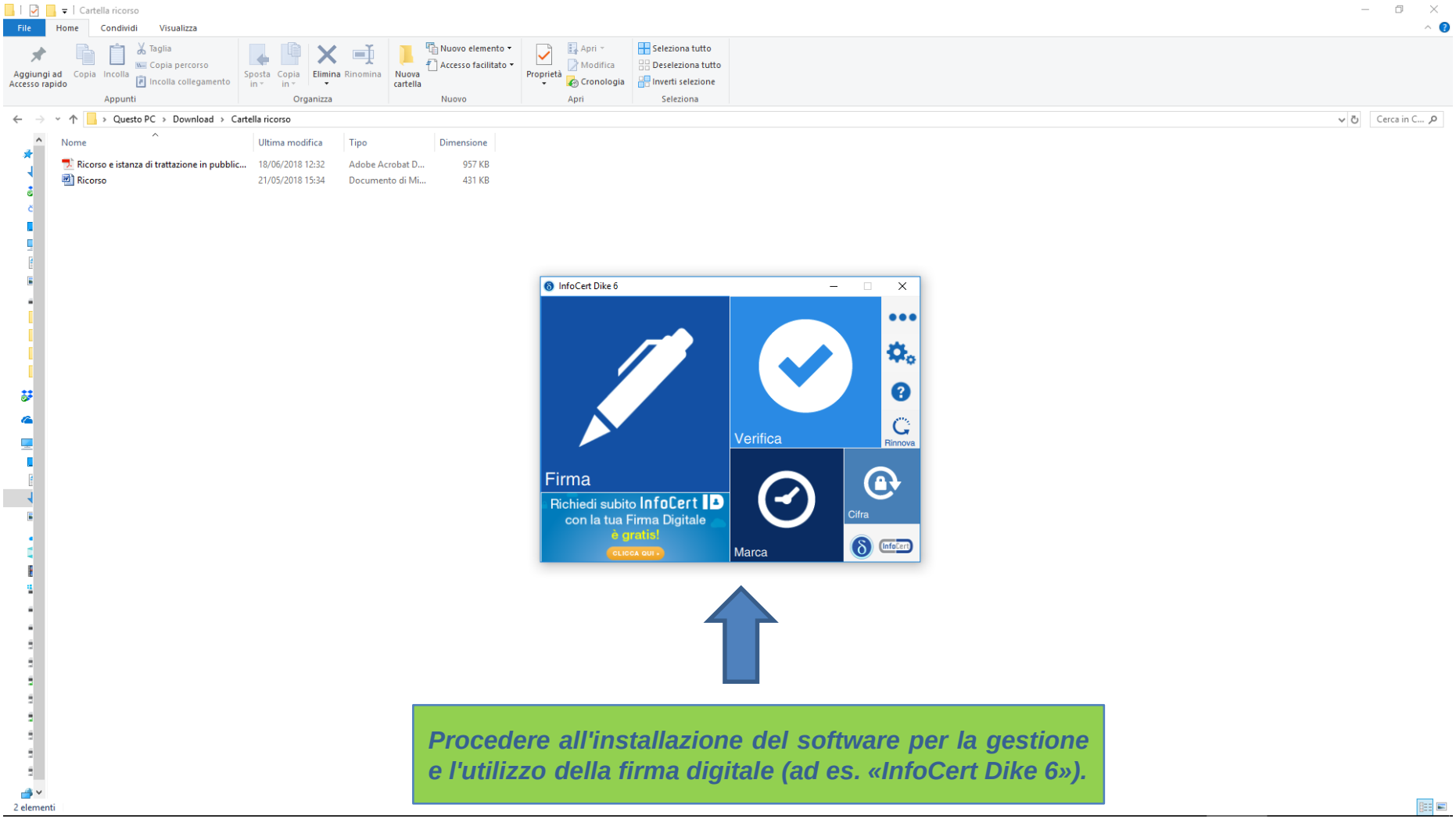

Procedere all'installazione del software per la gestione e l'utilizzo della firma digitale (ad es. «InfoCert Dike 6»).

Sottoscrizione dell'atto/documento telematico

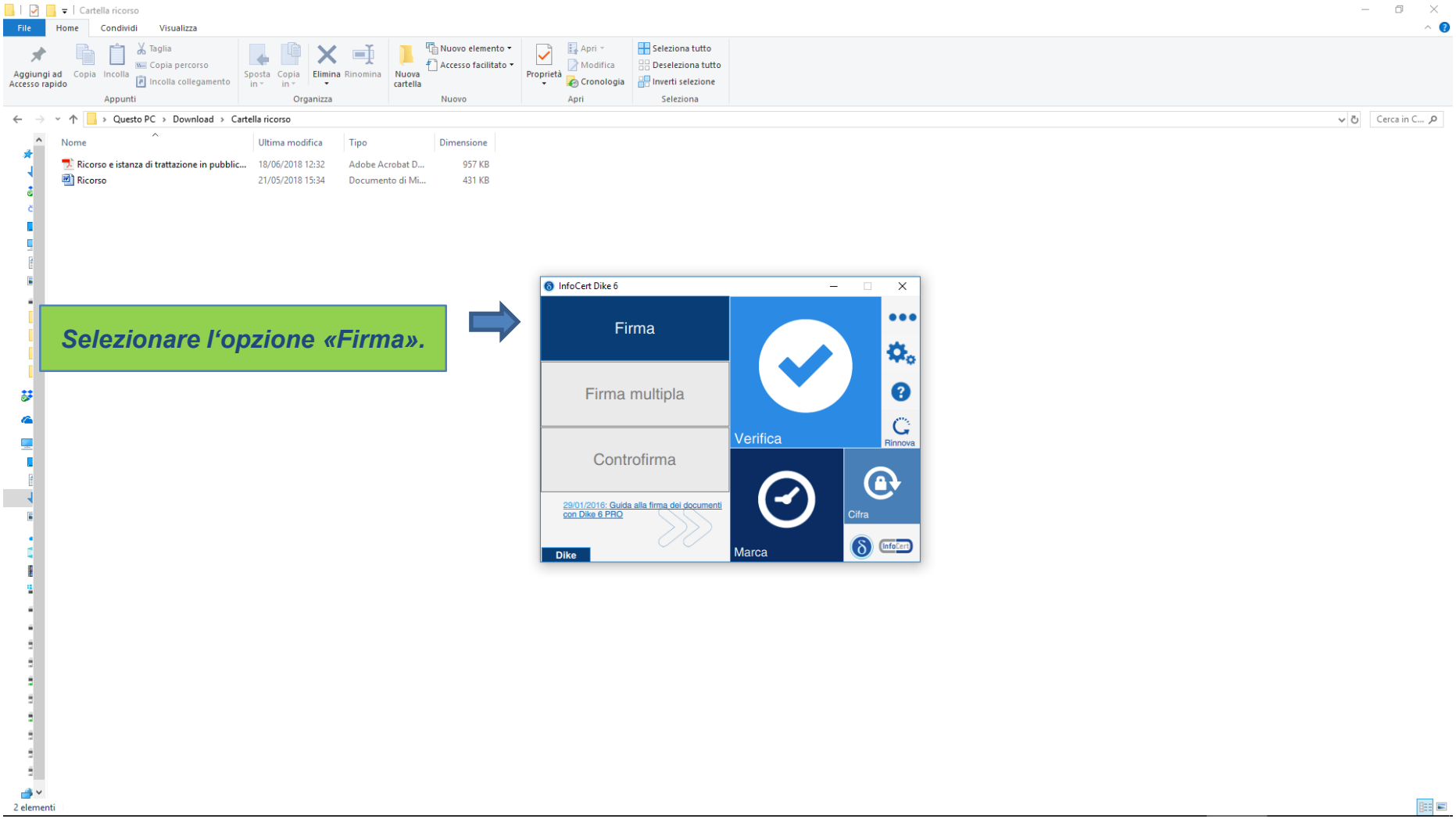

Sottoscrizione dell'atto/documento telematico

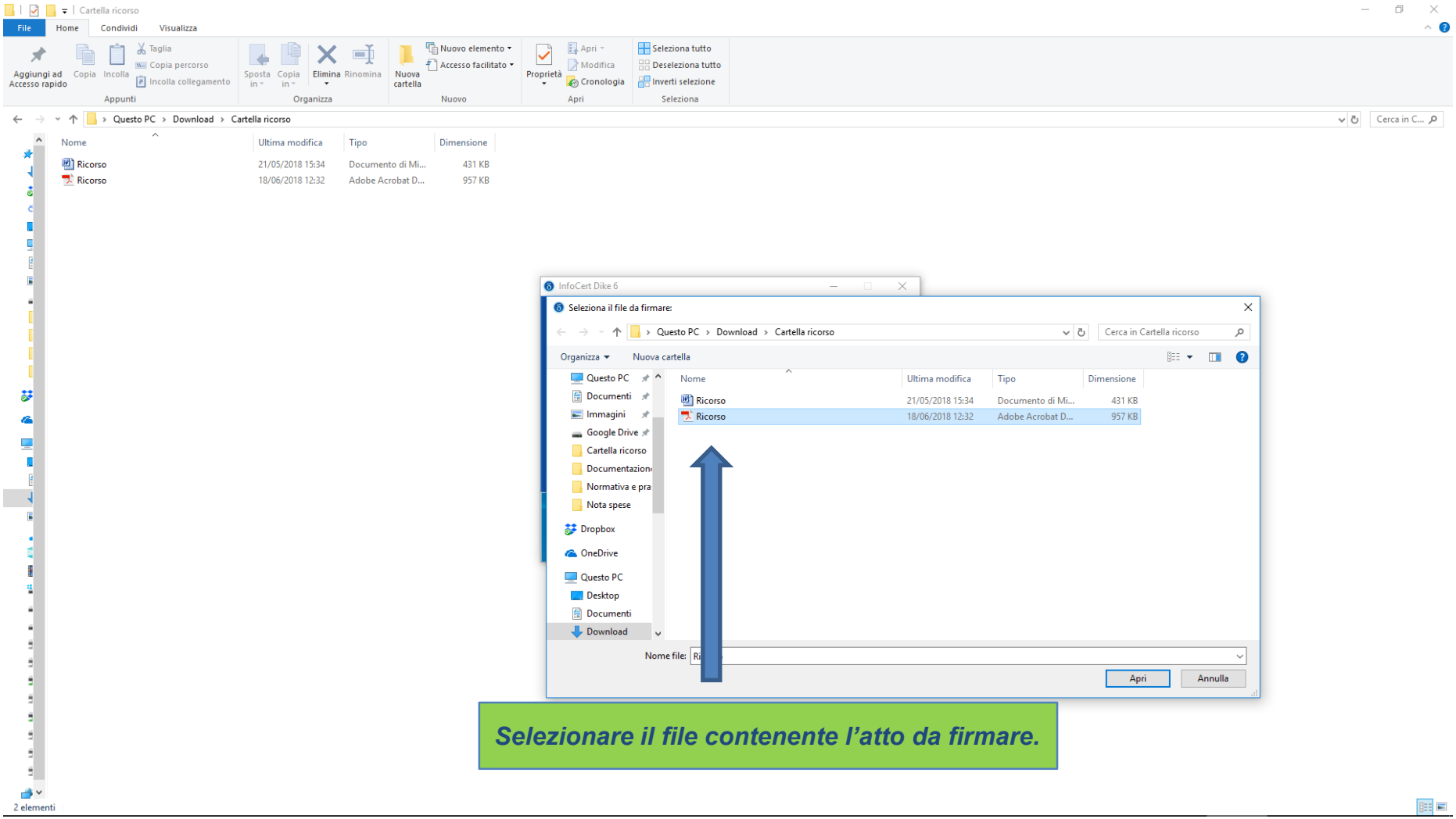

Selezionare il file contenente l'atto da firmare.

Sottoscrizione dell'atto/documento telematico

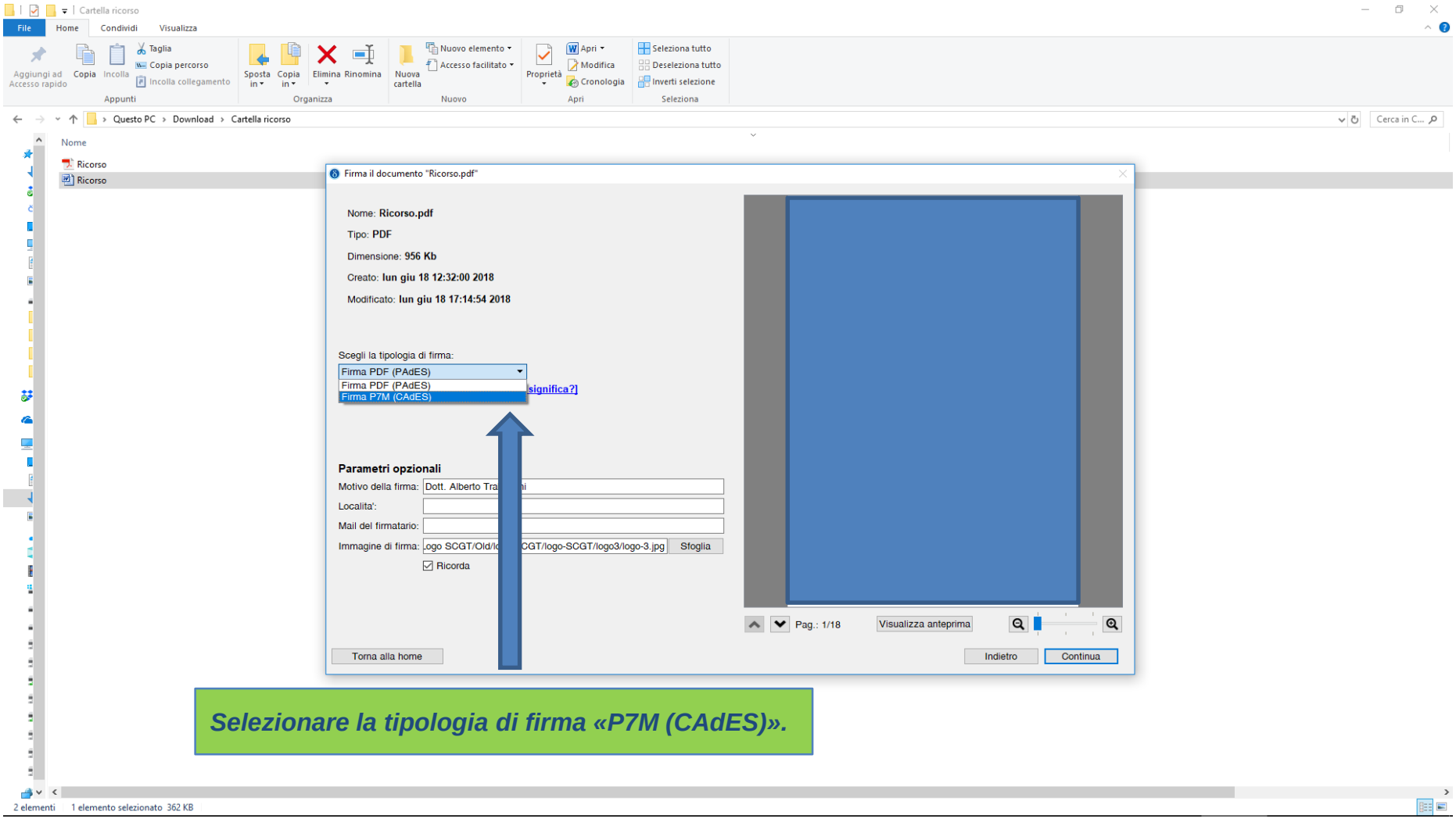

Selezionare la tipologia di firma «P7M (CAdES)».

Sottoscrizione dell'atto/documento telematico

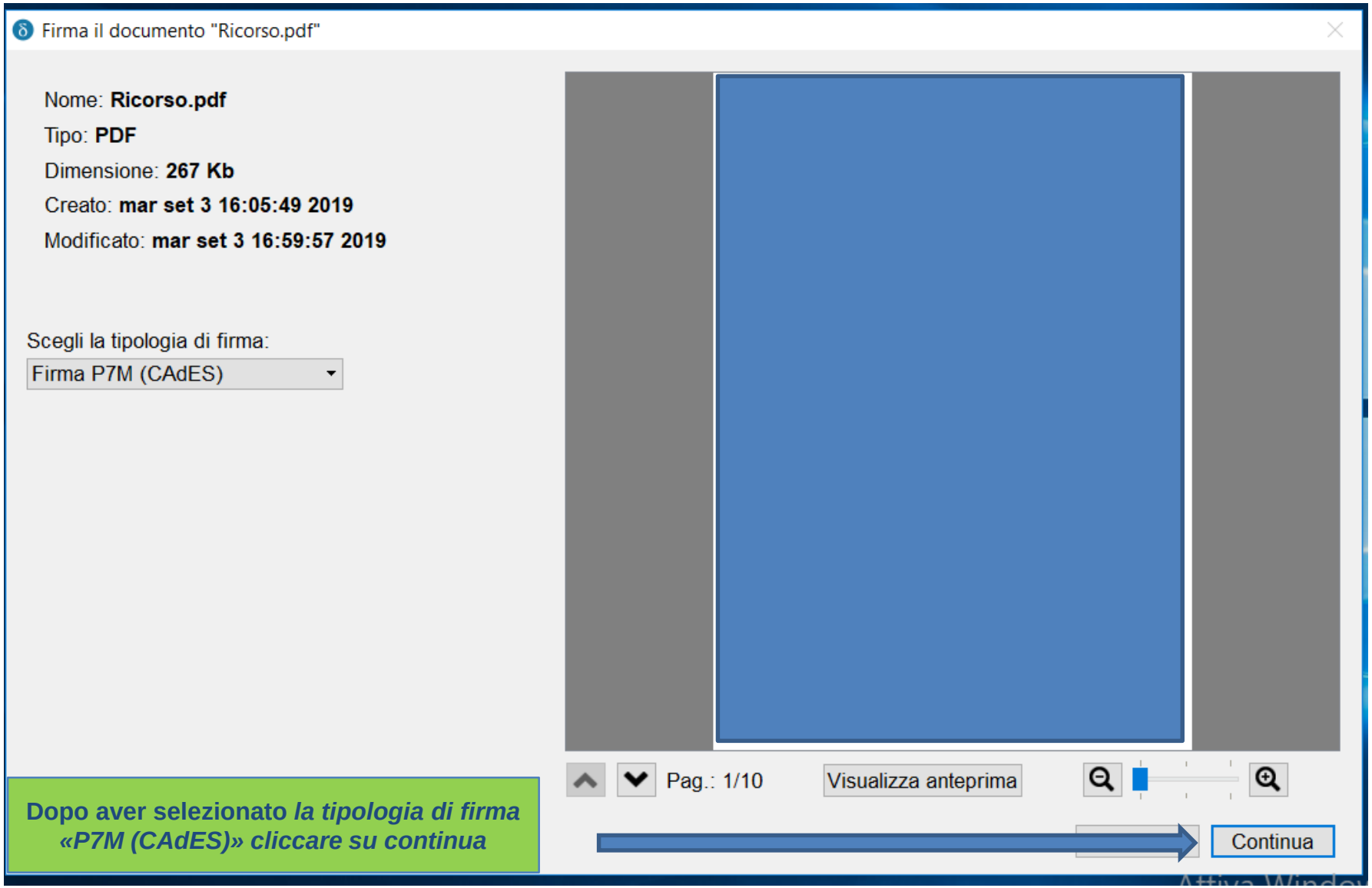

Dopo aver selezionato *la tipologia di firma «P7M (CAdES)» cliccare su continua*

Sottoscrizione dell’atto/documento telematico

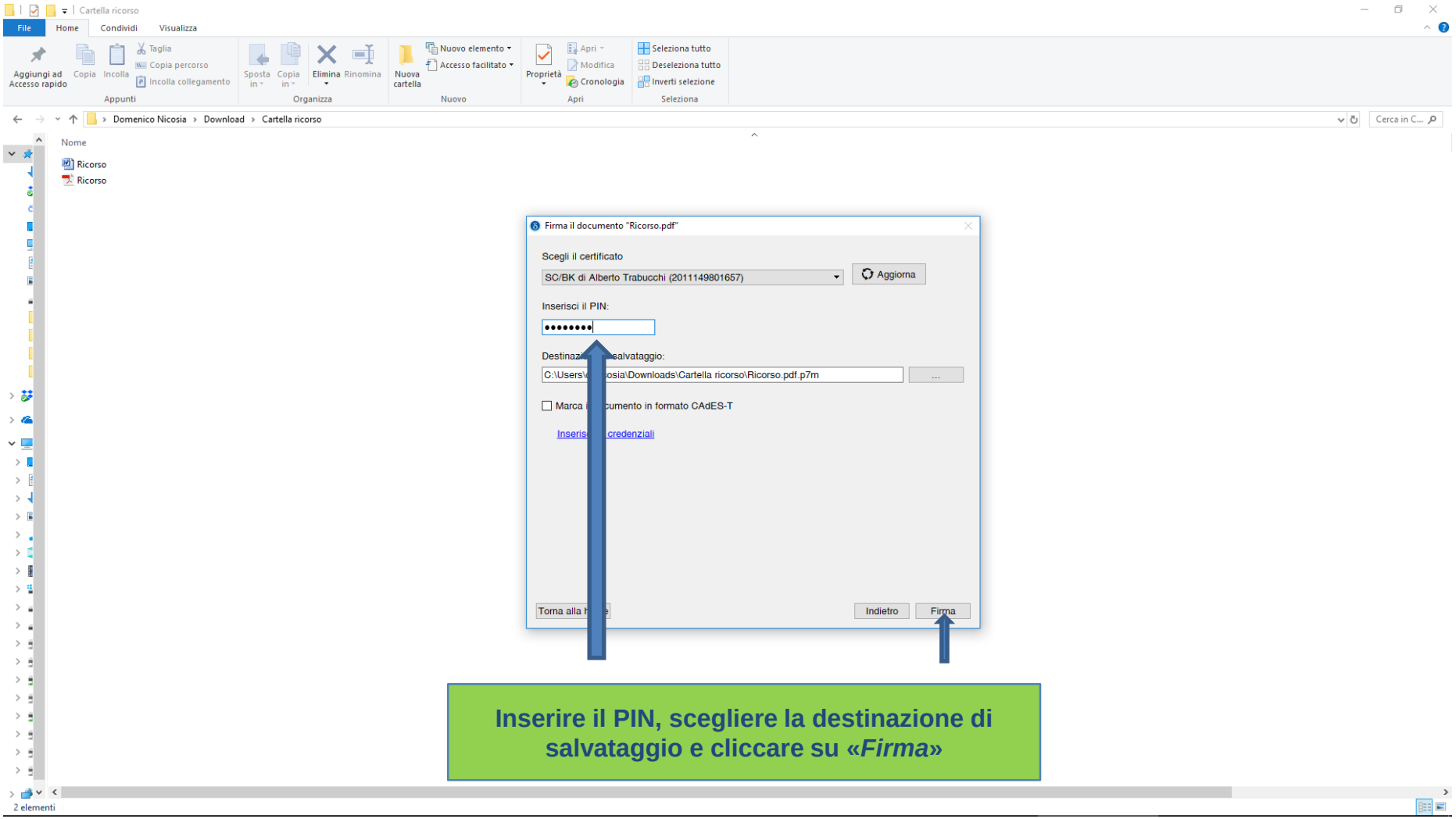

Inserire il PIN, scegliere la destinazione di salvataggio e cliccare su «*Firma*»

Sottoscrizione dell'atto/documento telematico

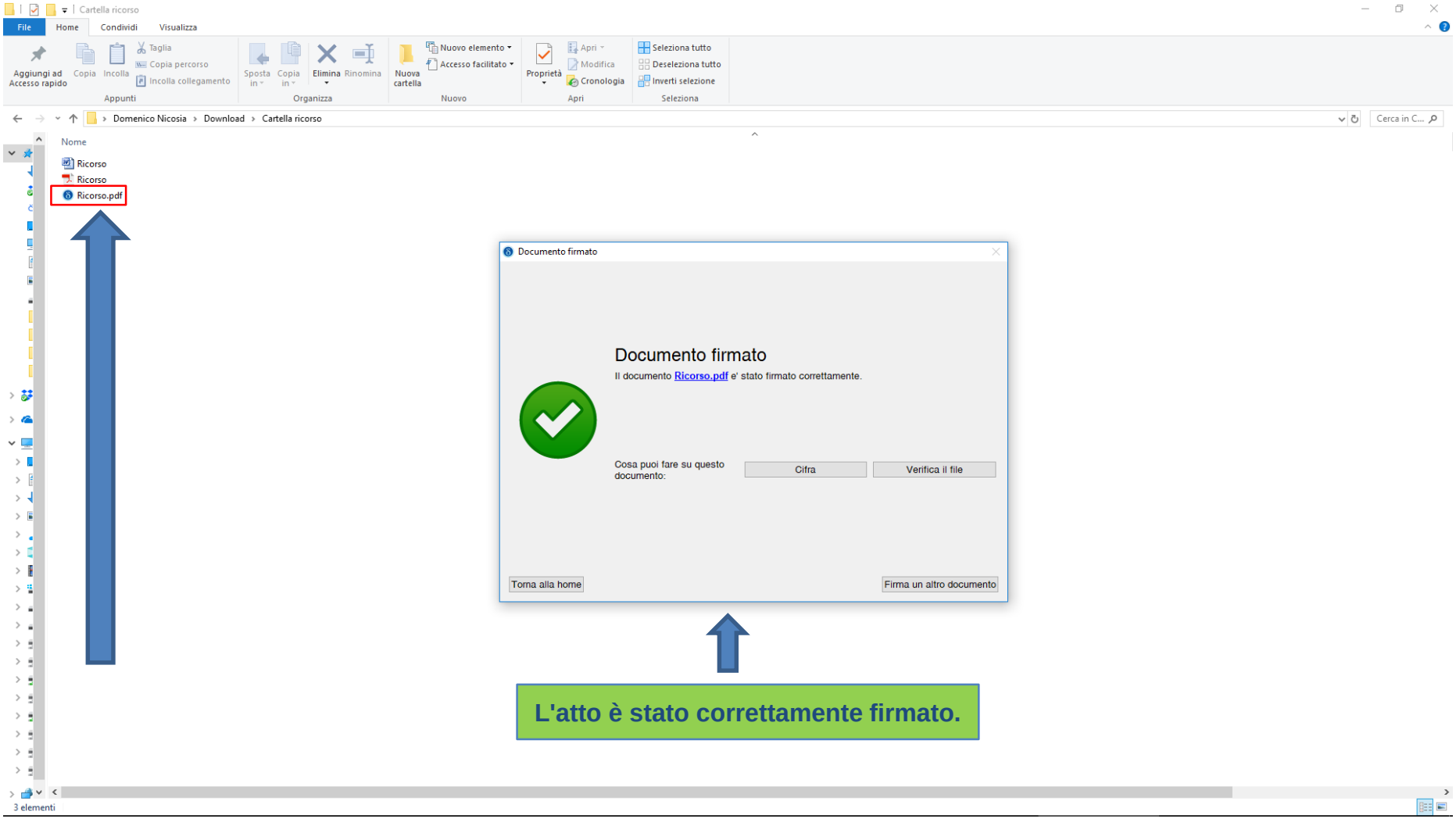

L'atto è stato correttamente firmato.

Notifica dell’atto telematico

1. Formazione dell'atto telematico

- Redazione (formato, caratteristiche e limiti dimensionali)
- Sottoscrizione

2. <u>Notifica dell'atto telematico</u>

- Allegazione procura e relativa autenticazione
- Individuazione indirizzo PEC del destinatario
- Messaggio PEC
- Perfezionamento della notifica (modalità e termini)

3. Deposito dell'atto telematico

- Registrazione al S.I.Gi.T.
- Modalità operative del deposito
- Perfezionamento del deposito
- Deposito degli atti successivi
- Consultazione fascicolo informatico

Notifica dell’atto telematico: la procura

L'atto (introduttivo) deve essere corredato della relativa **procura alle liti** → può essere rilasciata dalla parte in formato **digitale** o cartaceo (*i.e.*, secondo le modalità tradizionali)

- **Art. 4 del Regolamento – Procura alle liti e conferimento dell'incarico di assistenza e difesa**

  1. *La procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa conferiti, congiuntamente all'atto cui si riferiscono,* ***su supporto informatico e sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale dal ricorrente****, sono trasmessi dalle parti, dai procuratori e dai difensori di cui all'articolo 3, comma 2, con le modalità di cui all'articolo 9.*

  2. *La procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa redatta ai sensi del comma 1* ***deve essere autenticata****, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dall'****articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82****, dal difensore mediante* ***apposizione della firma elettronica qualificata o firma digitale.***

- **Art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (CAD)**

  2. *L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'****attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare****, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.*

Quando apporre la firma digitale?

Notifica dell’atto telematico: la procura

L'atto introduttivo deve essere corredato della relativa **procura alle liti** → può essere rilasciata dalla parte in formato digitale o **cartaceo** (*i.e.*, secondo le modalità tradizionali).

- **Art. 4 del Regolamento – Procura alle liti e conferimento dell'incarico di assistenza e difesa**

  3. *Se la procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa sono conferiti **su supporto cartaceo**, le parti, i procuratori e i difensori di cui all'articolo 3, comma 2, del presente regolamento, trasmettono congiuntamente all'atto cui si riferiscono, la **copia per immagine su supporto informatico della procura o dell'incarico**, attestata come conforme all'originale ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, **mediante sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale del difensore.***

- **Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 11 maggio 2016 n. 2/DF (Linee Guida – par. 4)**

  *Nel caso in cui il ricorrente sia sprovvisto di firma digitale, **la procura alle liti sarà rilasciata su atto separato dall'atto principale con firma autografa, regolarmente autenticata dal difensore**. Tale atto dovrà essere **oggetto di scansione** da parte del difensore, **firmato digitalmente** e allegato al ricorso/appello.*

In caso di procura conferita su supporto cartaceo è necessaria:

- **l'autenticazione del difensore con apposizione della firma autografa su supporto cartaceo (*i.e.*, secondo le modalità tradizionali);**
- **l'estrazione di copia per immagine su supporto informatico (a mezzo di scansione) della procura così autenticata e apposizione della firma in formato .P7M (CAdES) secondo le modalità dianzi esposte.**

Notifica dell'atto telematico: l'autenticazione

Il sottoscritto [redacted], iscritto all'albo [redacted], con domicilio eletto presso lo studio "**SCGT Studio di Consulenza Giuridico-Tributaria**" con sede in **ROMA (RM)** alla **PIAZZA ADRIANA 15**, in qualità di difensore della società [redacted]

NOTIFICA

ad ogni effetto di legge l'allegato atto:

Ricorso avverso il provvedimento di diniego di rimborso IVA [redacted], firmato digitalmente, a:

- [redacted] in persona del direttore *pro tempore*, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: [redacted] **PA)**

ATTESTA

che l'allegata **Procura alle Liti**, con file denominato **"Procura diniego** [redacted] **8.pdf.p7m"**, firmata digitalmente, è copia per immagine conforme all'originale da cui è stata estratta.

ATTESTA

da ultimo che il messaggio PEC, oltre al presente documento sottoscritto digitalmente, contiene i seguenti ulteriori allegati informatici:

1. **Procura alle Liti**, con file denominato "**Procura diniego cronologico** [redacted] **df.p7m"**;
2. **Ricorso avverso il provvedimento di diniego di rimborso IVA anno d'imposta 2016 –** [redacted], con file denominato **"Ricorso diniego cronologico 8.pdf.p7m".**

[redacted]

Notifica dell'atto telematico

- **Art. 16-*bis* del d.lgs. n. 546/92**

  3. *Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel* ***decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decreti di attuazione***

- **Art. 5 del Regolamento – Notificazioni e comunicazioni telematiche**

  1. *Le notificazioni e le comunicazioni telematiche sono eseguite mediante la trasmissione dei documenti informatici all'indirizzo di PEC di cui all'articolo 7*

- **Art. 7 del Regolamento – Indirizzo di posta elettronica certificata**

  1. *L'indirizzo di posta elettronica certificata, le cui credenziali di accesso sono state rilasciate previa identificazione del titolare ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lett. c) bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è quello dichiarato dalle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo ed è riportato nella nota di iscrizione a ruolo*
  2. ***Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato****, l'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al comma 1 deve coincidere con quello comunicato ai rispettivi ordini o collegi, ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,* ***pubblicato nell'INI-PEC***
  3. *Per i* ***soggetti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546****, abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie, l'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al comma 1 deve coincidere con quello rilasciato da un gestore in conformità a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, previa identificazione del soggetto medesimo*
  4. ***Per le società e le imprese individuali iscritte nel registro delle imprese****, l'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al comma 1 deve coincidere con quello comunicato al momento dell'iscrizione, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,* ***pubblicato nell'INI-PEC***
  5. ***Per gli enti impositori****, l'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al comma 1 è quello individuato dall'articolo 47, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,* ***pubblicato nell'IPA***

Notifica dell'atto telematico

Nel processo tributario, la **PEC** è reperibile nei seguenti pubblici elenchi:

- INI-PEC (indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 6-ter del CAD);
- **IPA (indice nazionale dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi di cui all'art. 6-ter del CAD)**.

La consultazione dei suddetti elenchi non necessita di alcuna autenticazione e può essere effettuata ai seguenti link:

- https://www.inipec.gov.it
- https://www.indicepa.gov.it

Individuazione indirizzo PEC del destinatario

Gli indirizzi PEC degli **enti impositori** validi ai fini del **PTT** sono contenuti nell'elenco pubblicato nell'IPA al seguente indirizzo http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php

Individuazione indirizzo PEC del destinatario

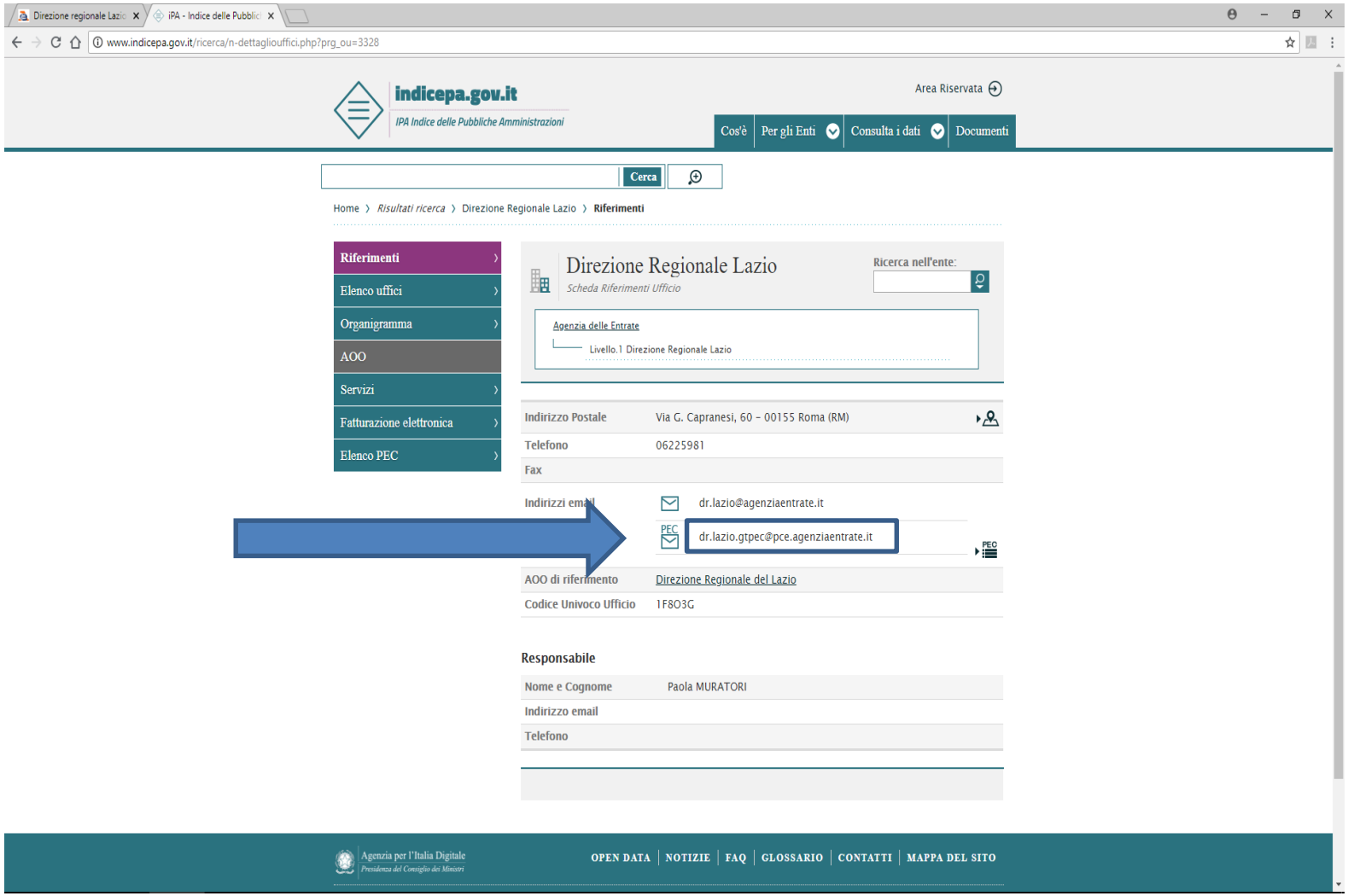

Elezione del domicilio digitale

- **Art. 16-*bis* del d.lgs. n. 546/92**

  3. *Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel* ***decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decreti di attuazione***

- **Art. 5 del Regolamento – Notificazioni e comunicazioni telematiche**

  1. *L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 7, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, contenuta* ***nel ricorso introduttivo*** *o nell'****istanza di reclamo e mediazione*** *notificati tramite PEC,* ***equivale ad elezione di domicilio digitale ai fini delle comunicazioni e notificazioni telematiche.***
  2. *Le variazioni dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 7 sono effettuate con le modalità tecnico-operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3, ed hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui siano state notificate alla segreteria della Commissione tributaria e alle parti costituite ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.*
  3. *Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nei successivi gradi del processo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.*

L'indirizzo PEC contenuto nel ricorso introduttivo o nel primo atto difensivo costituisce il c.d. "domicilio digitale".

La mancata indicazione del numero di FAX e dell'indirizzo PEC nel ricorso introduttivo o nel primo atto difensivo può comportare l'applicazione di una "sanzione" pari alla metà del C.U.

Notifica dell'atto telematico: messaggio PEC

In via riepilogativa, ai fini del buon esito della notifica il messaggio PEC deve contenere i seguenti **allegati** (nei formati e limiti dimensionali indicati):

- **ricorso** (o altro atto processuale da notificare);
- **procura** (in caso di atto introduttivo);
- in caso di procura «cartacea», **attestazione di conformità.**

In assenza di specifiche indicazioni sul **testo del messaggio PEC**, riteniamo opportuno, in via prudenziale, rifarci ai requisiti previsti dalla legge 53/94 per la **relata di notifica** e, in particolare:

- richiamare l'**art. 16-*bis* del d.lgs. n. 546/92** (anche nell'oggetto) e il **Regolamento;**
- indicare gli estremi identificativi del **destinatario**, l'**indirizzo PEC** e il relativo **elenco da cui è stato estratto** e, nel caso in cui si tratti di notifica in corso di procedimento, gli estremi identificativi del **procedimento** cui la notifica si riferisce;
- indicare gli estremi di **tutti i documenti allegati al messaggio PEC** (*i.e.*, ricorso e procura, con **denominazione del relativo *file***).

Cass. 1351/18 - L'assenza del nome del file nell'attestazione di conformità della copia informatica di un atto (o provvedimento) processuale, notificato mediante posta elettronica certificata, costituisce mera irregolarità formale o comunque vizio sanato per raggiungimento dello scopo.

Notifica dell'atto telematico: messaggio PEC

Notifica ricorso avverso il provvedimento di diniego di rimborso IVA anno d'imposta 2016 - Cronologico 8/0 ai sensi dell'art. 16-bis del Decreto legislativo 31.12.1992 n. 546 - Messaggio (HTML) (Sola lettura)

File | Messaggio | Guida | Cosa vuoi fare?

Ignora | Posta indesid. | Elimina | Archivia | Rispondi | Rispondi a tutti | Inoltra | Riunione | Messaggistica istantanea | Altro | Rassegna stampa | Messaggio di p... | Rispondi ed eli... | Al responsabile | Chiudi | Crea nuova | Sposta | Regole | Azioni | Segna come da leggere | Categorizza | Completa | Traduci | Trova | Elementi correlati | Seleziona | Leggi ad alta voce | Zoom

Elimina | Rispondi | Azioni rapide | Sposta | Categorie | Modifica | Parlato | Zoom

Notifica ricorso avverso il provvedimento di diniego di rimborso IVA anno d'imposta 2016 - [redacted] i sensi dell'art. 16-bis del Decreto legislativo 31.12.1992 n...

P [redacted]

Rispondi | Rispondi a tutti | Inoltra | ...

giovedì 20/12/2018 12:19

[redacted] Cronologico 8_Def.pdf.p7m File .p7m | Procura diniego cronologico 8.pdf.p7m File .p7m | Attestazione di conformità cronologico 8.pdf.p7m File .p7m

Alla c.a. Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Milano

Ai sensi dell'art. 16-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decreti di attuazione, si notificano per conto della Società [redacted] i seguenti documenti allegati:

- ricorso avverso il provvedimento di diniego di rimborso IVA anno d'imposta 2016 – [redacted] con file denominato "Ricorso diniego [redacted].p7m";
- procura alle liti, con file denominato "Procura diniego [redacted] pdf.p7m";
- attestazione di conformità della procura all'originale da cui è stata estratta, con file denominato "Attestazione di conformità [redacted].pdf.p7m".

L'indirizzo di PEC del destinatario è stato estratto dagli elenchi pubblici presenti nell'IPA (www.indicepa.gov.it).

Cordiali saluti,

[redacted]

Attiva Windows
Passa a Impostazioni per attivare Windows.

Deposito telematico

1. Formazione dell'atto telematico

- Redazione (formato, caratteristiche e limiti dimensionali)
- Sottoscrizione

2. Notifica dell'atto telematico

- Allegazione procura e relativa autenticazione
- Individuazione indirizzo PEC del destinatario
- Messaggio PEC
- Perfezionamento della notifica (modalità e termini)

3. <u>Deposito dell'atto telematico</u>

- Registrazione al S.I.Gi.T.
- Modalità operative del deposito
- Perfezionamento del deposito
- Deposito degli atti successivi
- Consultazione fascicolo informatico

Registrazione al S.I.Gi.T.

Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.) – si accede da:

www.giustiziatributaria.gov.it

É la piattaforma informatica – ad accesso riservato – dedicata al PTT che assicura:

- l'**individuazione** della **Commissione tributaria**;
- l'**individuazione** del **procedimento giurisdizionale tributario attivato;**
- l'**individuazione** del **soggetto abilitato**;
- la **trasmissione degli atti e documenti** alla **Commissione tributaria competente** e il rilascio delle relative **attestazioni**
- la **ricezione degli atti e documenti** da parte della **Commissione tributaria competente** e il rilascio delle relative **attestazioni;**
- la formazione del **fascicolo informatico.**

Prerequisiti necessari per la registrazione al S.I.Gi.T.:

- **firma elettronica qualificata** o **firma digitale;**
- **indirizzo PEC** (*i.e.*, quello dichiarato dalle parti nell'atto) di cui all'art. 7 del Regolamento.

Registrazione al S.I.Gi.T.

Modalità di registrazione al S.I.Gi.T.

- **Art. 4 del Decreto del direttore delle finanze 4 agosto 2015**

  1. La registrazione dei soggetti al S.I.Gi.T avviene ai sensi degli articoli 64 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD) con le modalità indicate nei commi 3 e 4, nonché con gli altri strumenti di accesso resi disponibili tramite lo SPID [...]

  3. La registrazione dei soggetti in possesso di una Carta d'Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) avviene con le seguenti modalità:

  a) compilare la richiesta di registrazione al S.I.Gi.T. utilizzando il modello presente nell'area pubblica del portale e provvedere alla sua conversione nel formato PDF/A-1a o PDF/A-1b; sottoscriverla con firma elettronica qualificata o firma digitale e provvedere alla relativa trasmissione;

  b) successivamente alla trasmissione, il sistema chiede al soggetto richiedente l'inserimento della CIE/CNS per la verifica del certificato e la registrazione della CIE/CNS;

  c) il S.I.Gi.T. elabora i dati contenuti nella richiesta di registrazione ed invia all'indirizzo PEC del soggetto l'esito della richiesta [...]

  4. La registrazione dei soggetti non in possesso della CIE/CNS, avviene con le seguenti modalità

  a)compilare la richiesta di registrazione con le modalità descritte al precedente comma 3, lettera a) e provvedere alla relativa trasmissione;

  b) in riscontro alla trasmissione telematica, il soggetto ottiene la prima parte della password di accesso;

  c) il S.I.Gi.T. elabora i dati contenuti nella richiesta di registrazione ed invia all'indirizzo PEC del soggetto la seconda parte della password che completa le credenziali di accesso, composte dalla coppia «nome utente» e «password»;

  d) al primo accesso al S.I.Gi.T. è obbligatorio cambiare la password generata dal sistema, secondo le regole di sicurezza inerenti la gestione delle credenziali, consultabili nell'area pubblica del Portale

L' indirizzo PEC indicato in fase di registrazione è lo stesso a cui verranno inviate tutte le successive comunicazioni (ad es. seconda parte della password o password di *reset*).

Registrazione al S.I.Gi.T.

REGISTRAZIONE AL PTT

Le modalità di registrazione variano in funzione del soggetto che la richiede. Di seguito sono elencate le procedure da seguire per le diverse categorie.

1. Soggetti privati e dipendenti degli enti pubblici (diversi da quelli di cui ai successivi punti 2 e 3)

I soggetti privati (contribuente/persona fisica, contribuente/società/ente e professionisti) e i dipendenti dei soggetti pubblici (ASL, Comunità Montane, Giudici di pace, INPS, INAIL, Ministeri, Tribunali, Prefetture, Procure, Unione dei Comuni, altro Ente impositore o di riscossione) accedono al PTT previa registrazione: è richiesto il possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di una firma digitale valida, anche qualora si abbia già l'identità digitale SPID.

Per i servizi di gestione delle credenziali quali il Cambio password, il Reset password e la Gestione Carta Nazionale dei Servizi (CNS) si possono utilizzare i servizi self service.

Attenzione: la password ha una durata di 90 giorni; la funzione "Cambio password" permette la modifica della stessa prima della scadenza dei 90 giorni. Scaduti i 90 giorni senza che sia stata effettuata la modifica, per attivare la nuova password è necessario utilizzare la funzione "Reset password".

Registrati al servizio | **Registrati al servizio tramite SPID**

Registrazione al S.I.Gi.T.

Direzione della Giustizia Tributaria

SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Ti trovi in: Home > Registrazione utente al PTT

REGISTRAZIONE UTENTE AL PTT

Dati Anagrafici | Documenti | Domande | Privacy | Validazione

Inserendo i dati richiesti, verranno visualizzati i primi quattro caratteri della password. La seconda parte, sempre di quattro caratteri indispensabile per completare il codice ed accedere ai servizi telematici, verrà recapitata tramite PEC.

Si ricorda che oltre ai dati richiesti sulla pagina è necessario allegare il modulo di richiesta di registrazione, la scansione del documento d'identita' e del documento di iscrizione all'ordine in formato PDF firmato con firma digitale.

La password di otto caratteri nasce scaduta. Per accedere al S.I.Gi.T. è quindi necessario effettuare un aggiornamento della password tramite apposito link "Cambio password". La nuova password, scelta dall'utente, sarà poi utilizzata per l'accesso ai servizi.

I campi contrassegnati con * sono obbligatori.

Si prega di evitare i copia-incolla.

Tipo utente*: SELEZIONARE

Codice fiscale*:

Cognome*:

Nome*:

Indirizzo*:

C.A.P.*: Provincia*:

Citta'*:

Stato*:

Numero di telefono*: Numero di cellulare*:

Indirizzo PEC*:

Conferma Indirizzo Pec*:

Successivo Ripulisci

Registrazione al S.I.Gi.T.

IMPORTANTE

Ai fini della registrazione al S.I.G.i.T, oltre alla compilazione dell'interfaccia di cui alla precedente slide occorre allegare alla domanda:

- ***il modulo di richiesta di registrazione***;
- ***la scansione del documento d'identità***;
- ***il documento di iscrizione all'ordine in formato PDF firmato con firma digitale.***

Registrazione al S.I.Gi.T.

Registrazione tramite SPID (Sistema pubblico di identità digitale)

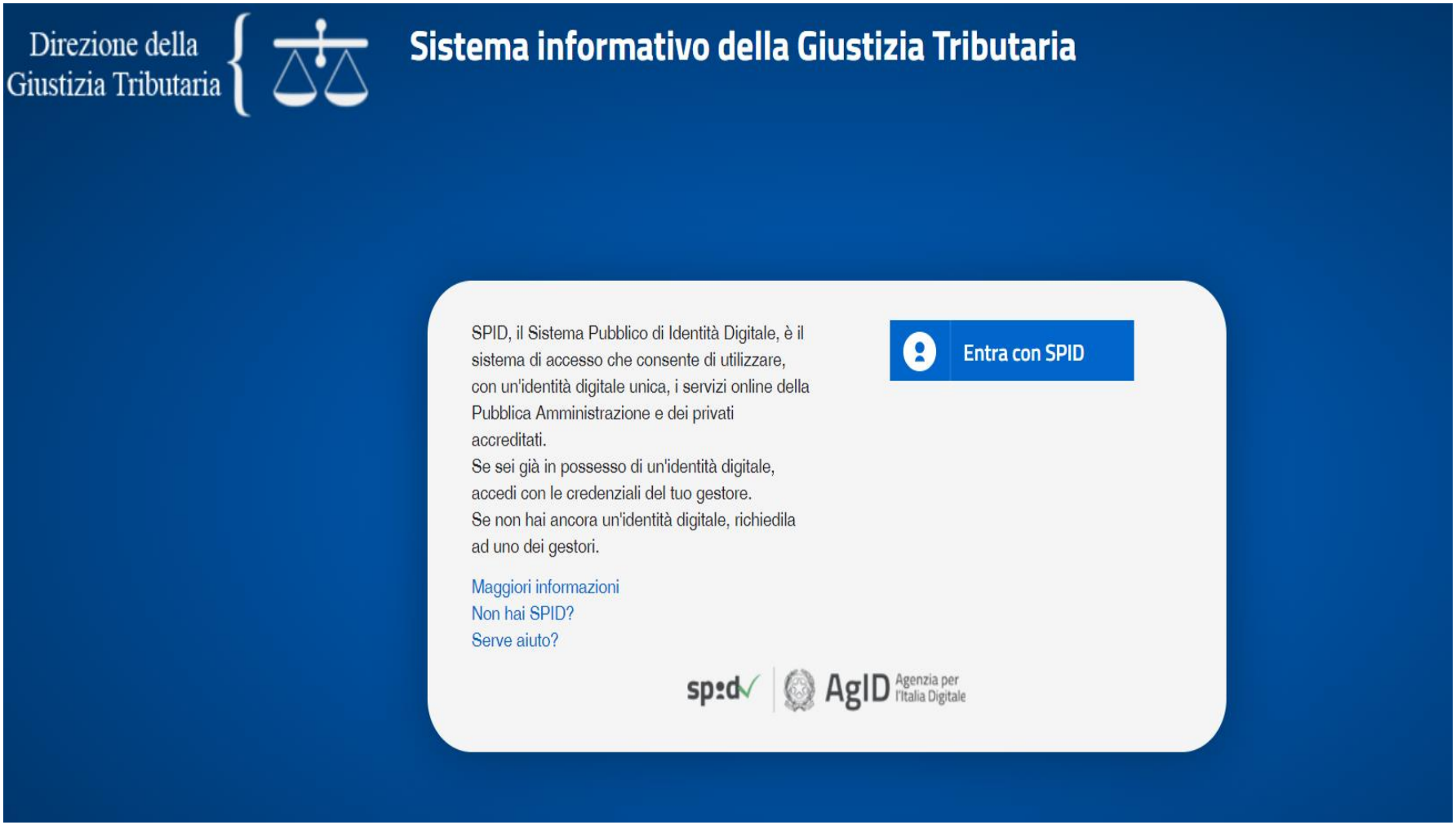

Modalità operative

https://sigit.finanze.it/NIRWeb/login.jsp o, in alternativa, accedere da www.giustiziatributaria.gov.it

Modalità operative

Cliccare «*Invio NIR – Ricorso – Altri atti*».

Modalità operative

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Utente: [redacted]
Ruolo: [redacted]
Codice Assistenza [redacted]
Info e Assistenza
Esci

Home | Deposito Telematico | Interrogazione Atti Depositati | Servizi e Utilità

Ti trovi in: Home / Invio NIR - Ricorso - Altri Atti

Invio NIR - Ricorso - Altri Atti

Deposito in Commissione Tributaria Provinciale - di primo grado

Commissione tributaria provinciale di*: SELEZIONA

Tipologia di deposito*: SELEZIONA

OK

Deposito in Commissione Tributaria Regionale - di secondo grado

Commissione tributaria regionale di*: SELEZIONA

Tipologia di deposito*: SELEZIONA

OK

Modalità operative

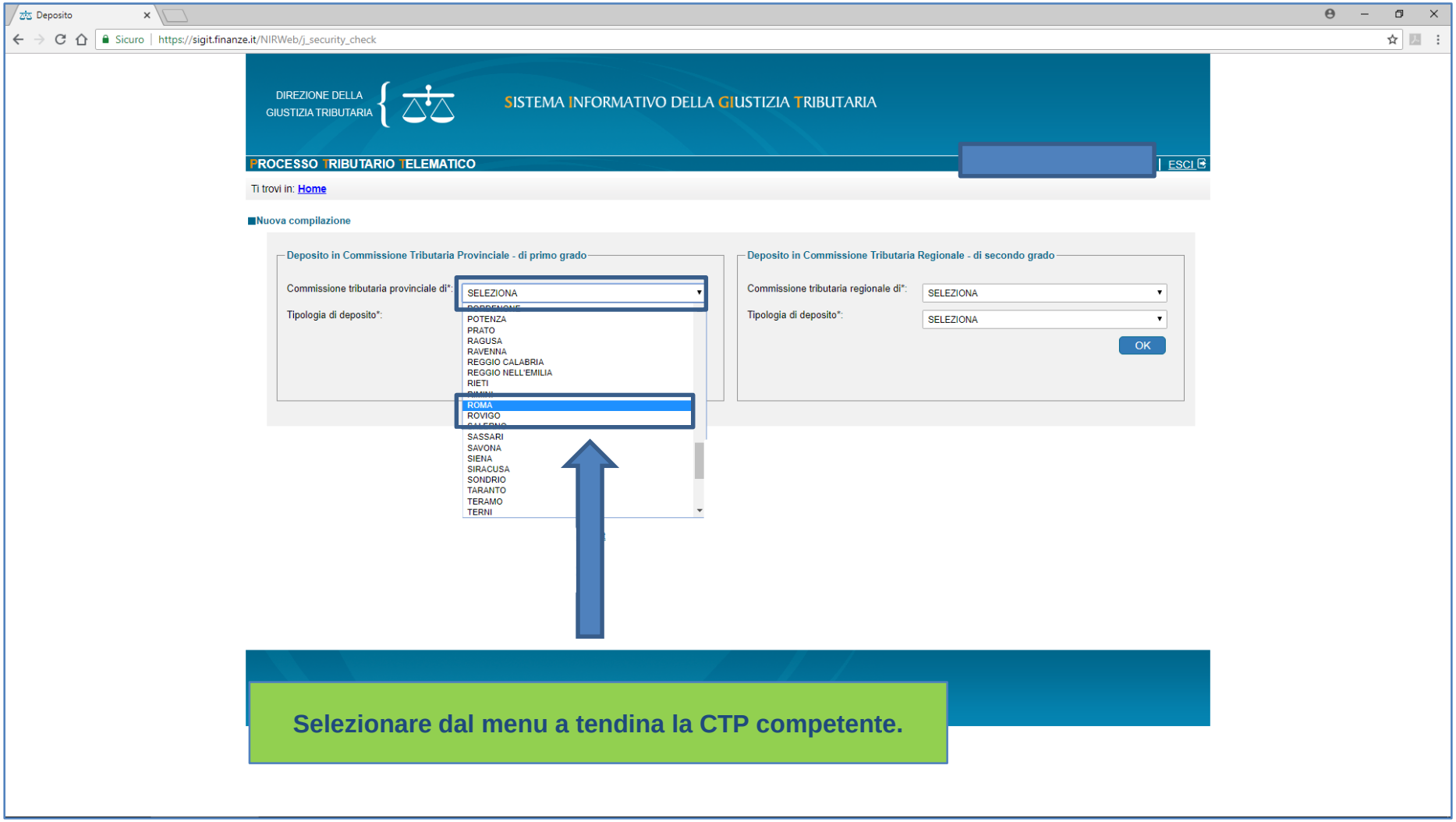

Selezionare dal menu a tendina la CTP competente.

Modalità operative

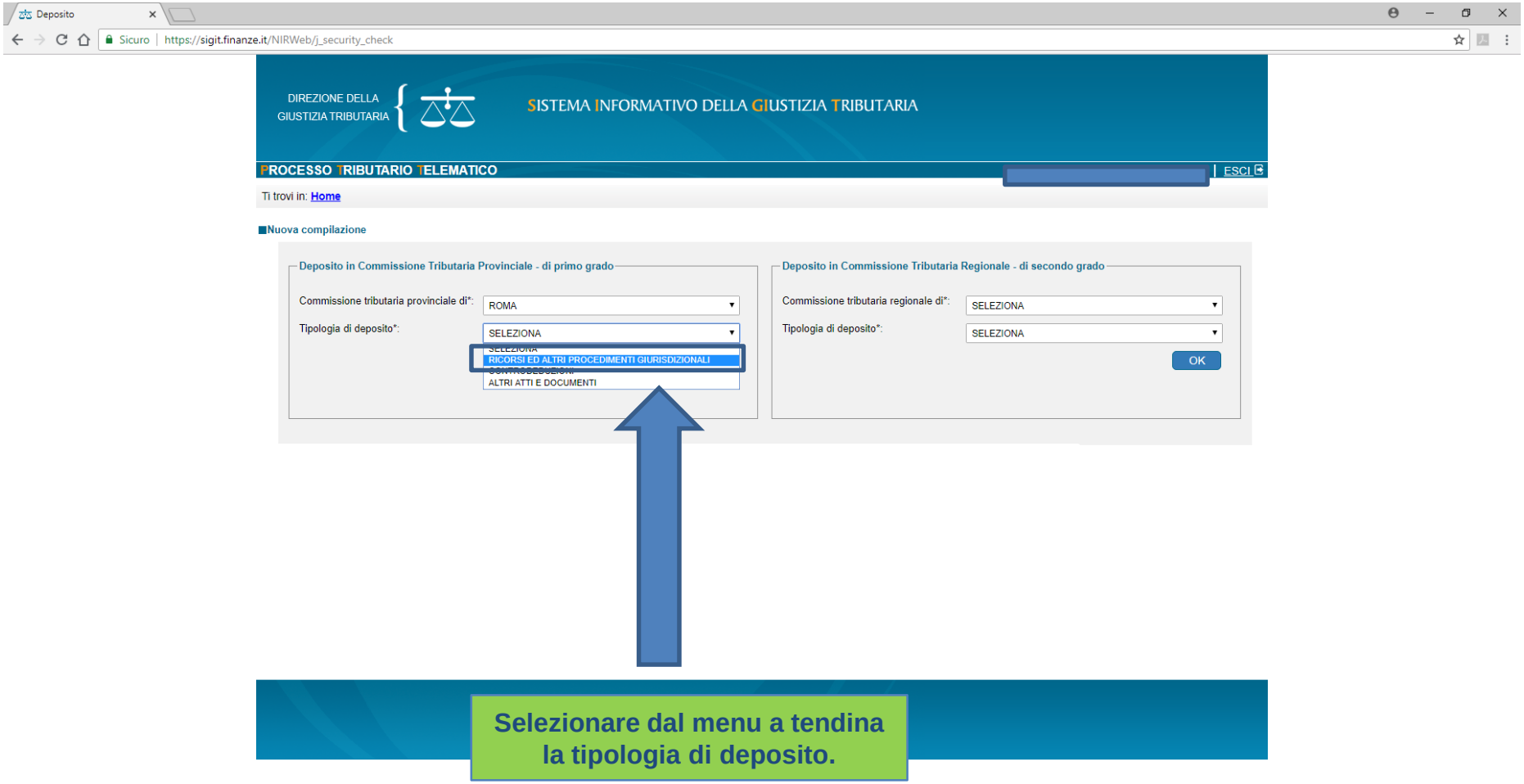

Selezionare dal menu a tendina la tipologia di deposito.

Modalità operative

Selezionare dal menu a tendina la tipologia di procedimento.

Modalità operative

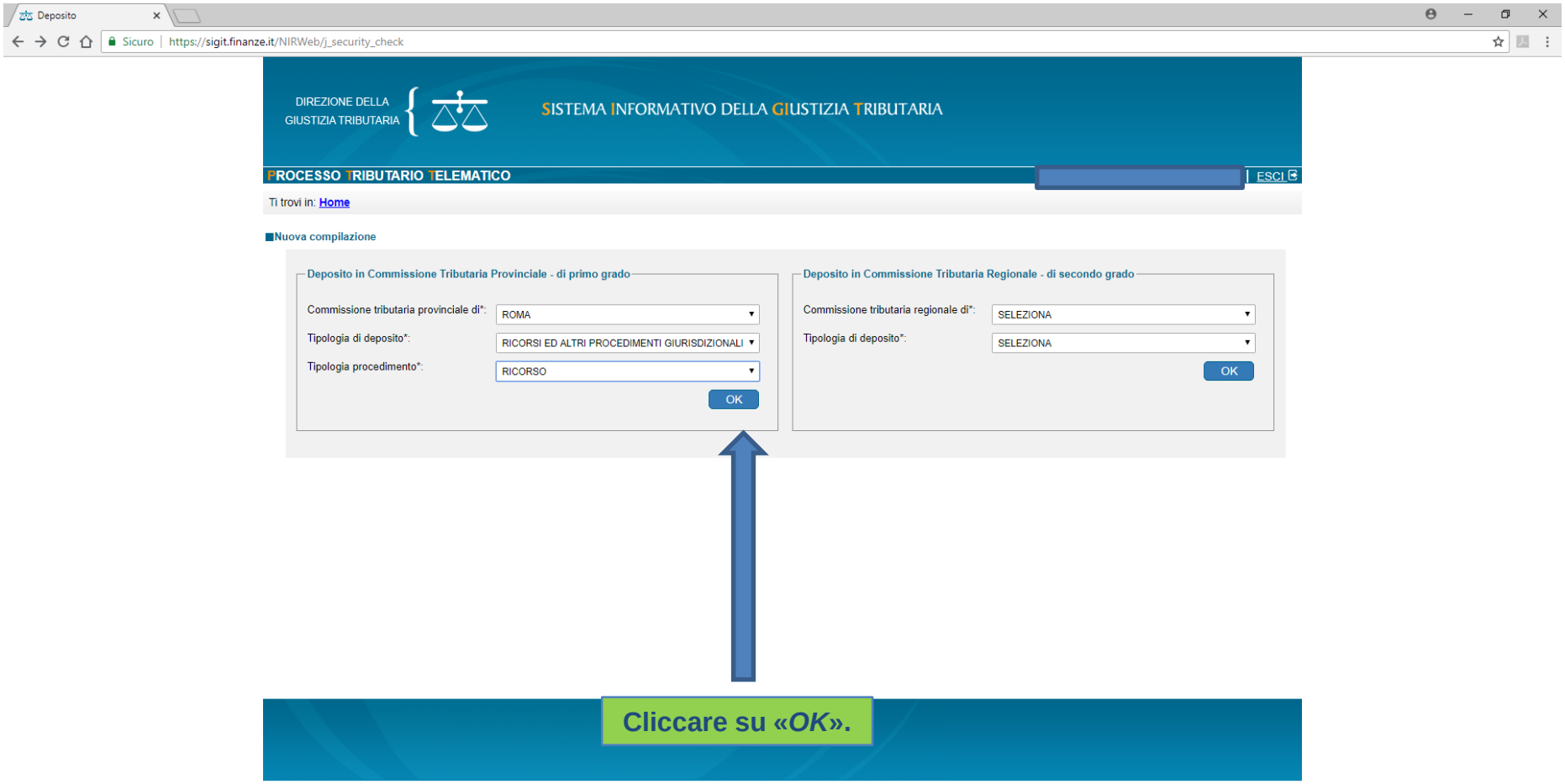

Modalità operative

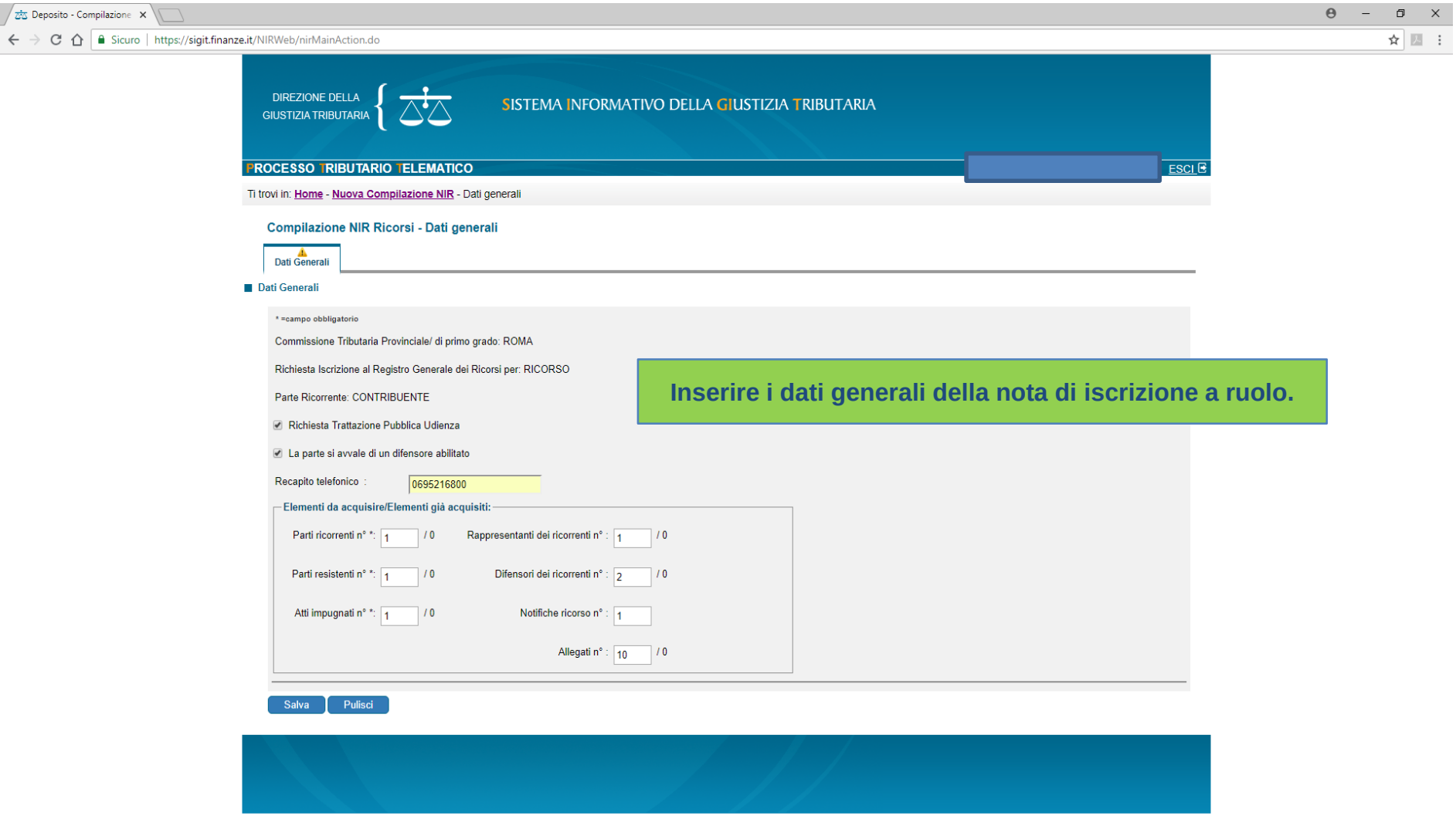

Inserire i dati generali della nota di iscrizione a ruolo.

Modalità operative

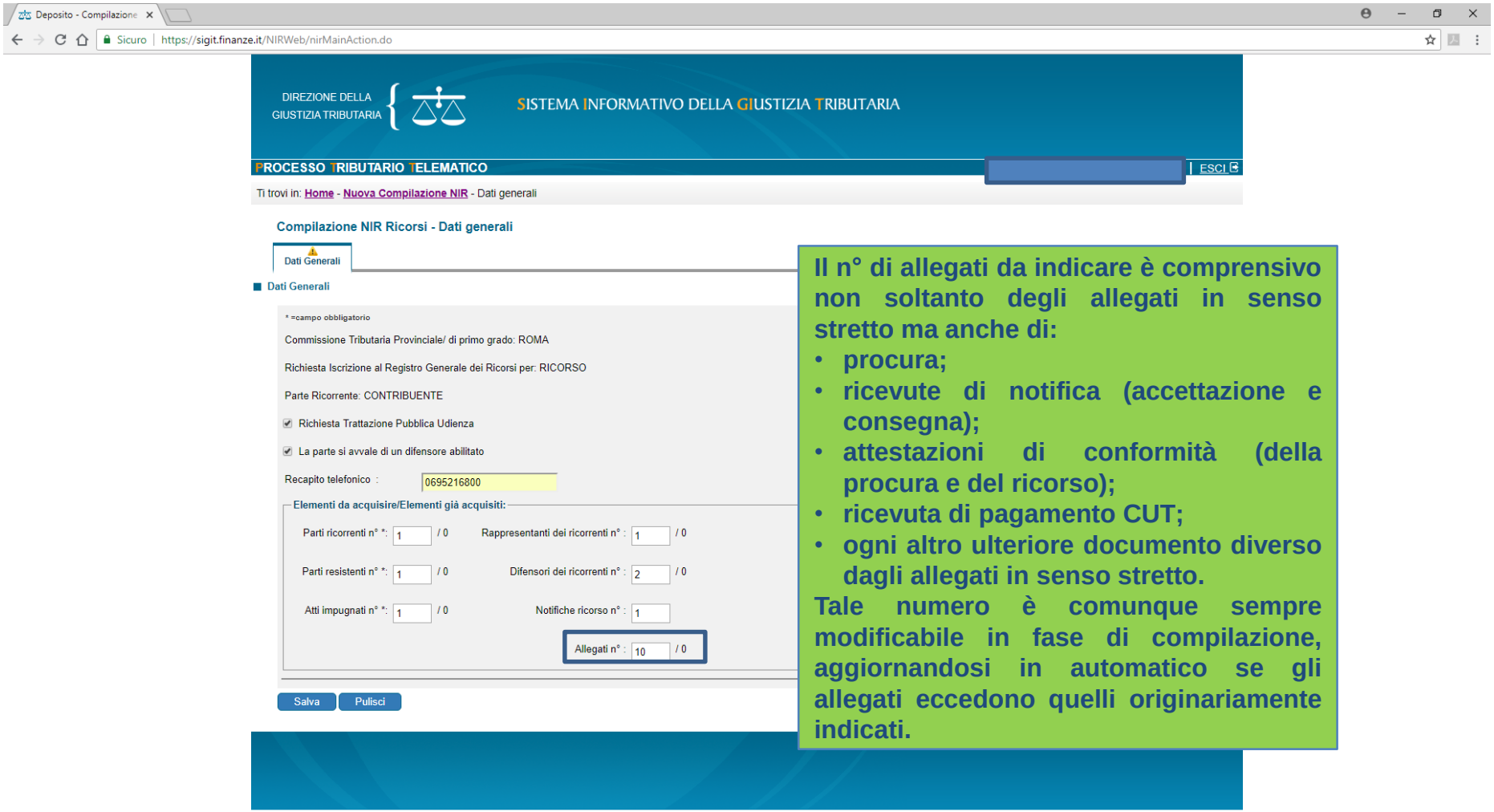

Il n° di allegati da indicare è comprensivo non soltanto degli allegati in senso stretto ma anche di:

- **procura;**
- **ricevute di notifica (accettazione e consegna);**
- **attestazioni di conformità (della procura e del ricorso);**
- **ricevuta di pagamento CUT;**
- **ogni altro ulteriore documento diverso dagli allegati in senso stretto.**

Tale numero è comunque sempre modificabile in fase di compilazione, aggiornandosi in automatico se gli allegati eccedono quelli originariamente indicati.

Modalità operative

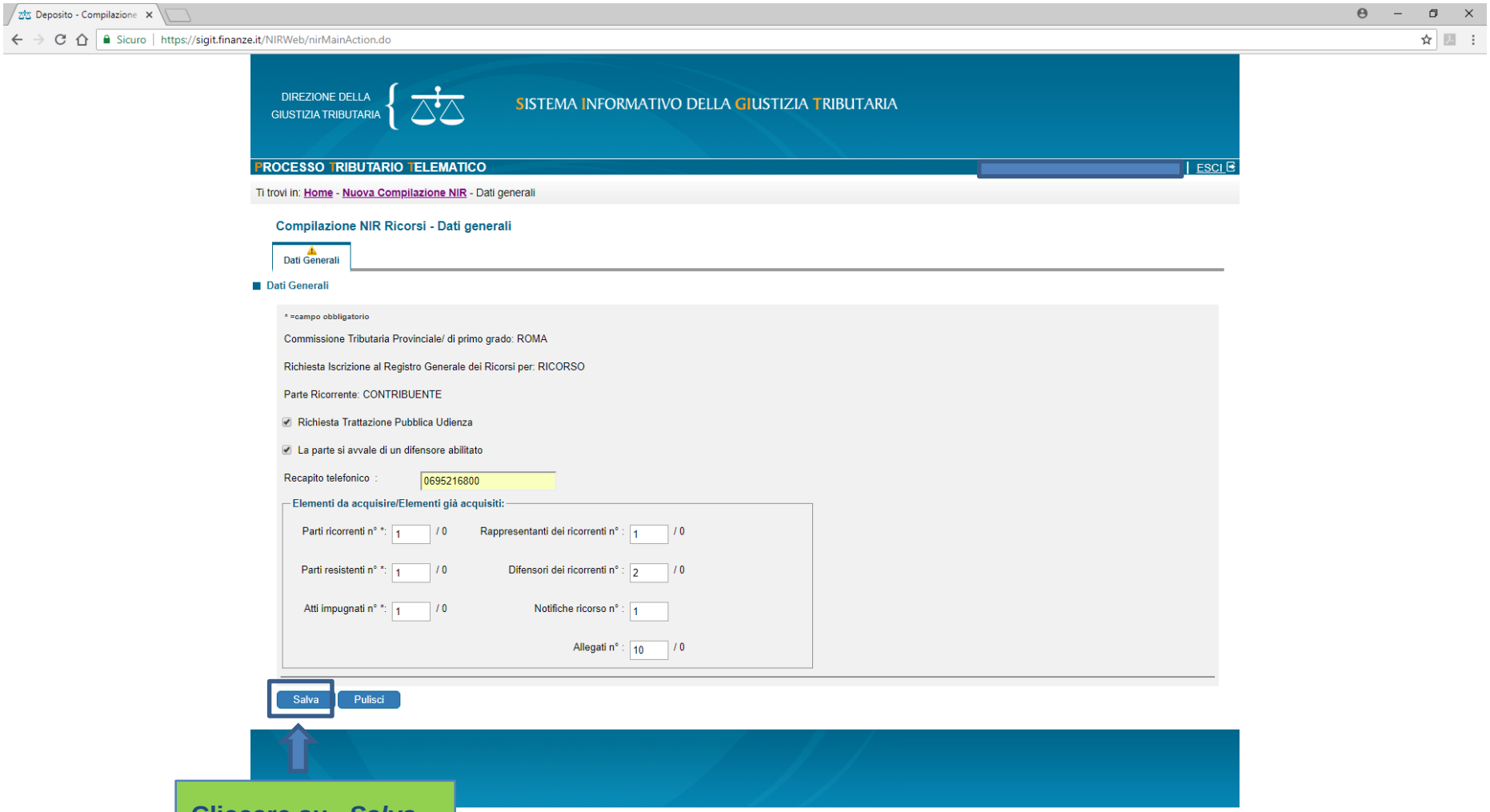

Cliccare su «*Salva*».

Modalità operative

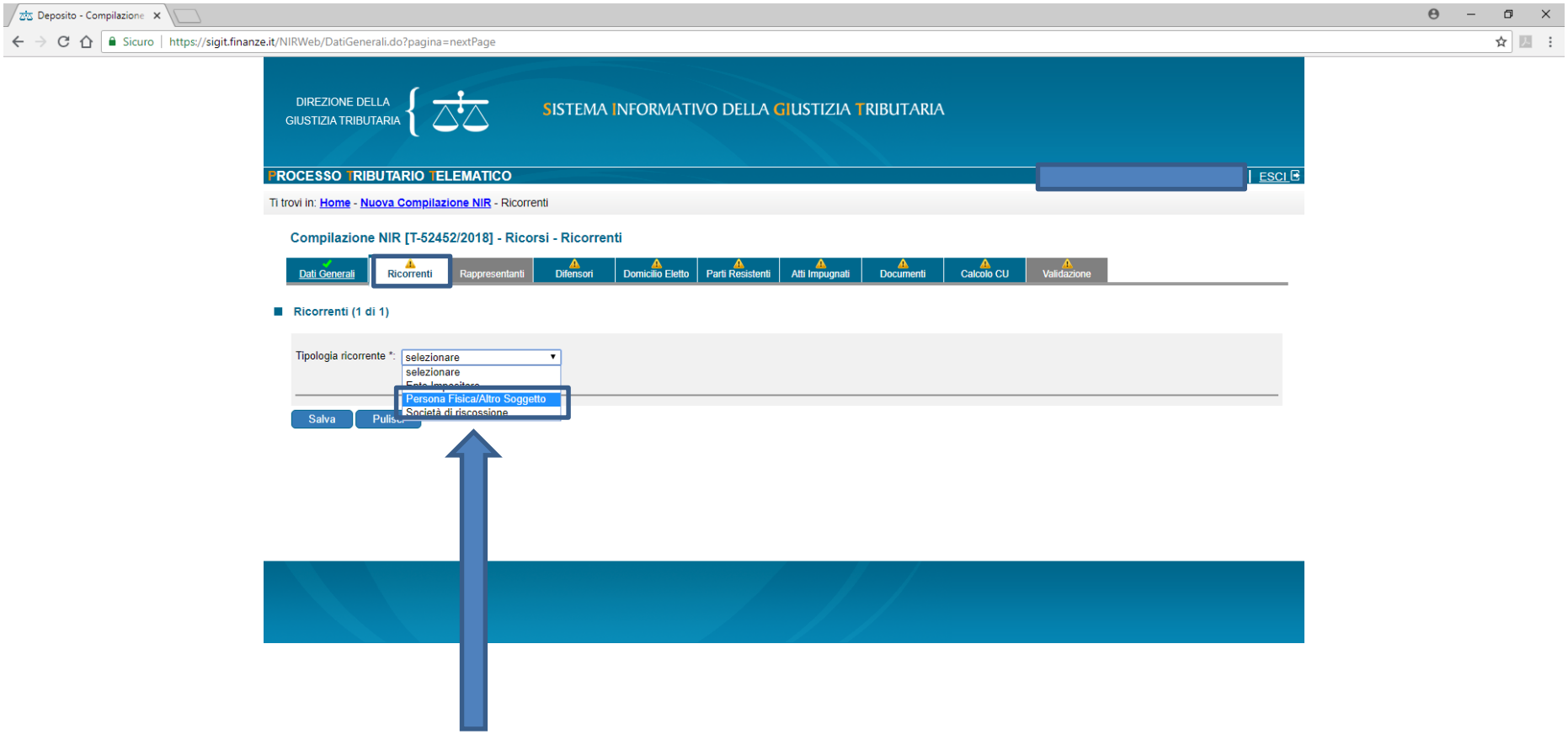

Selezionare la tipologia di ricorrente dal menu a tendina.

Modalità operative

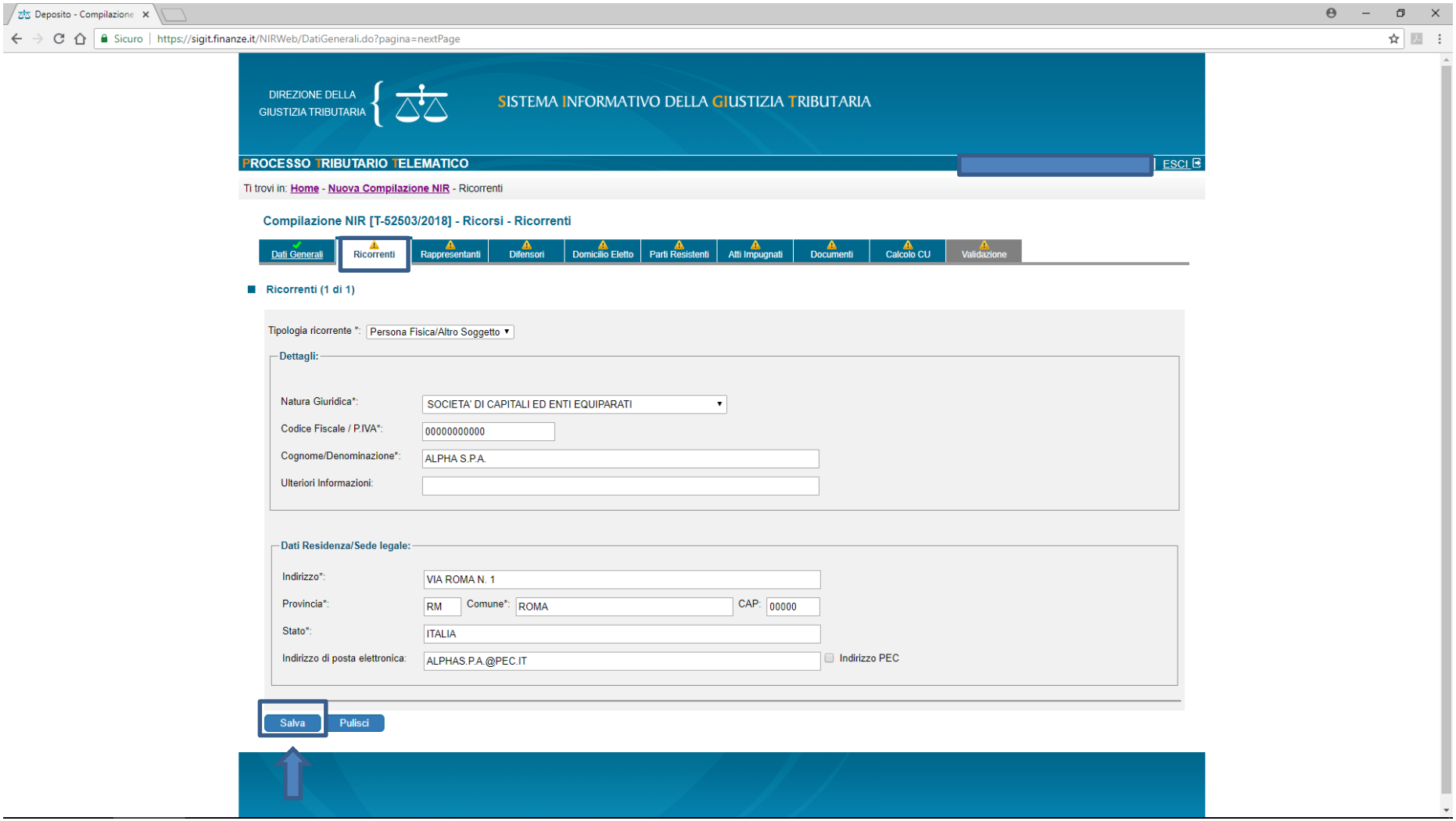

Inserire i dati del ricorrente e cliccare su «*Salva*».

Modalità operative

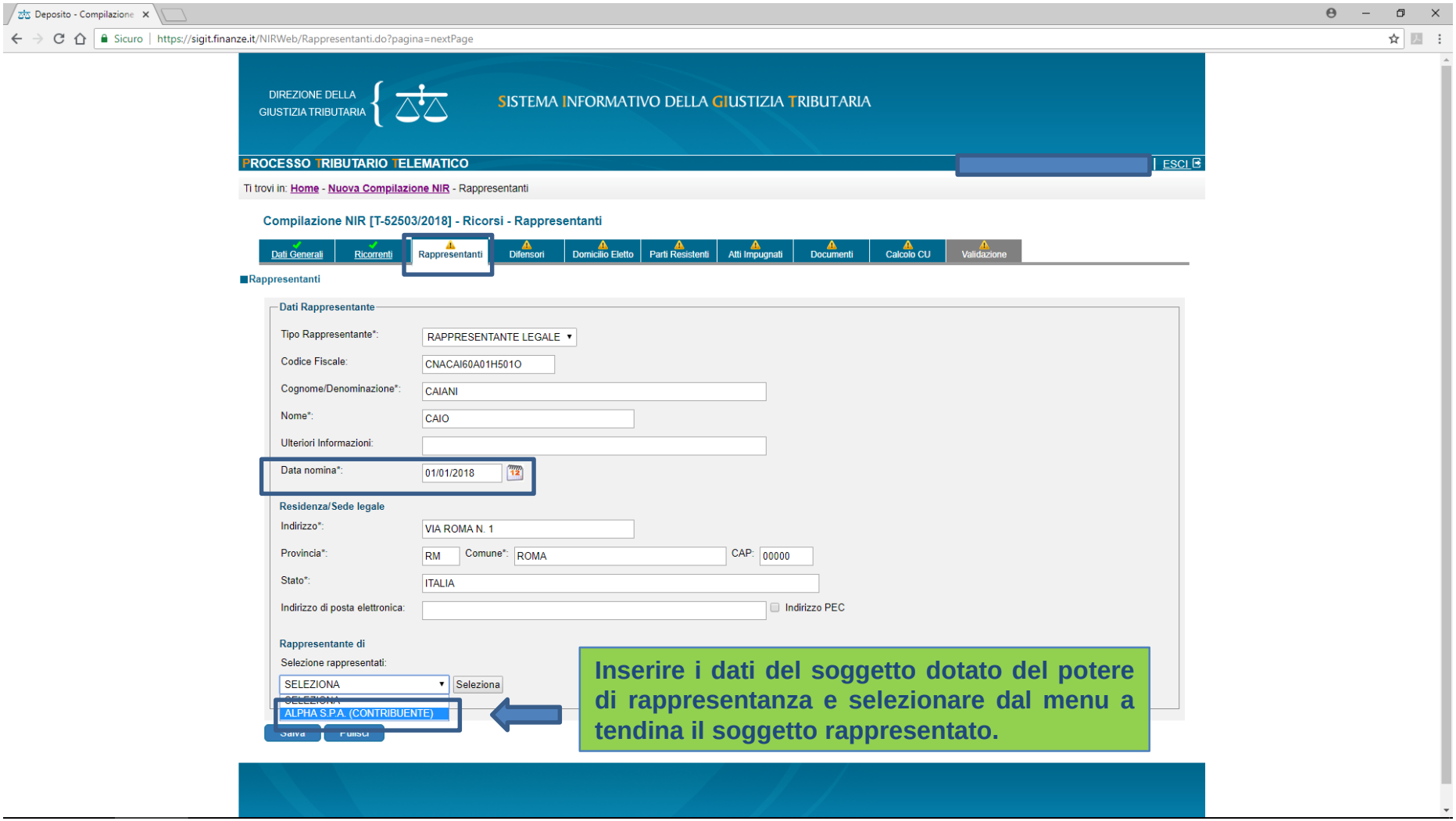

Inserire i dati del soggetto dotato del potere di rappresentanza e selezionare dal menu a tendina il soggetto rappresentato.

Modalità operative

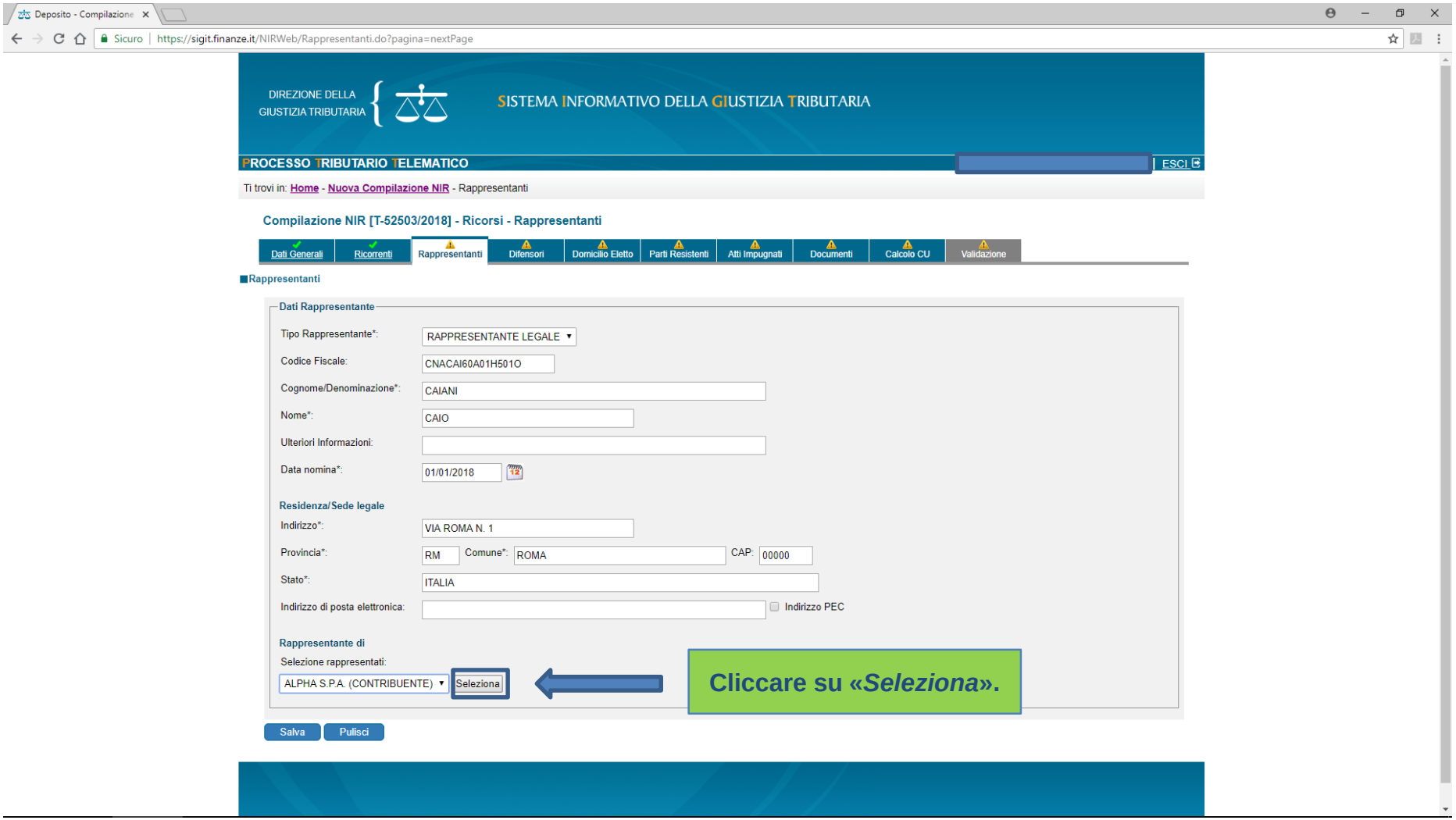

Modalità operative

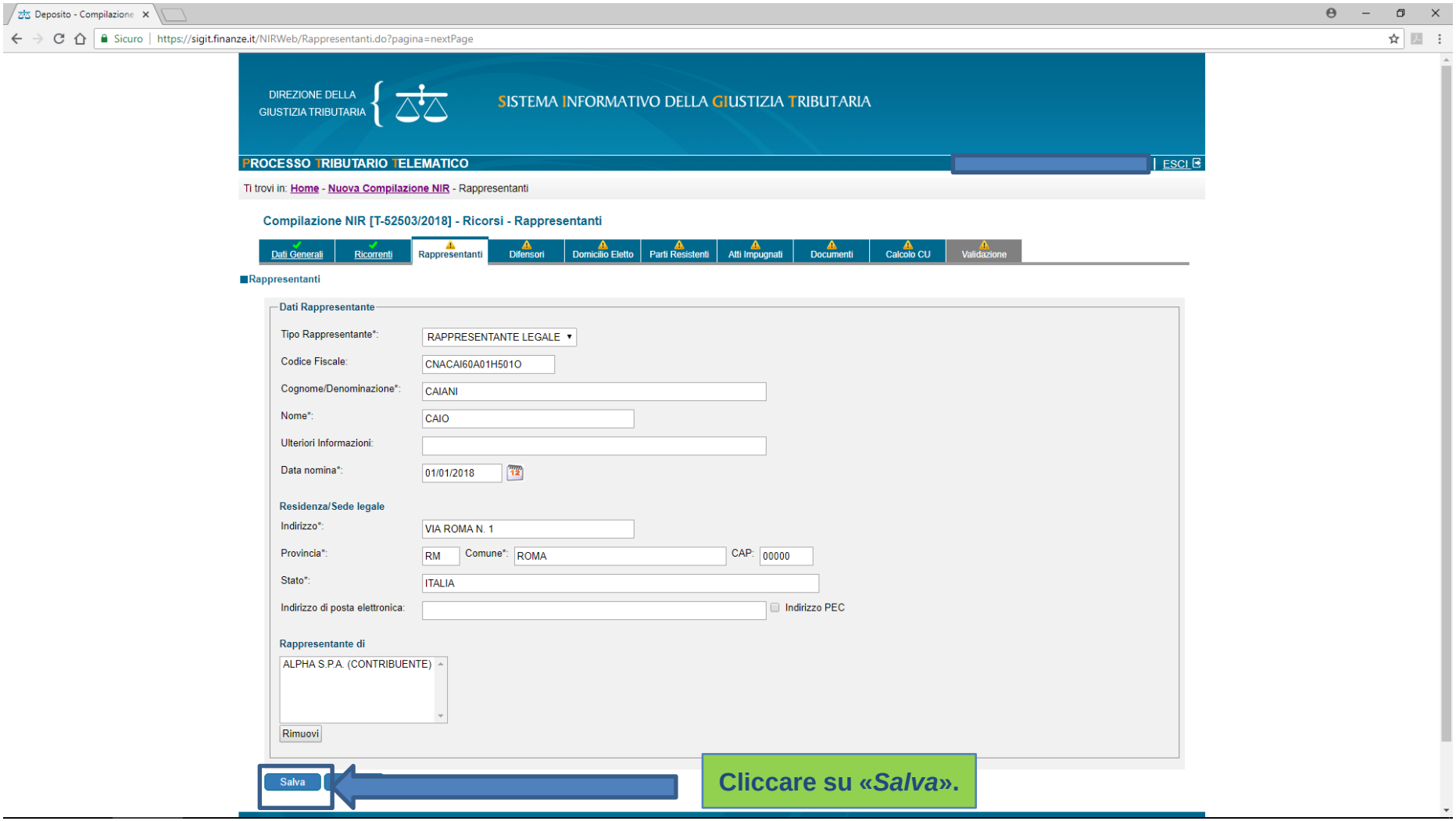

Modalità operative

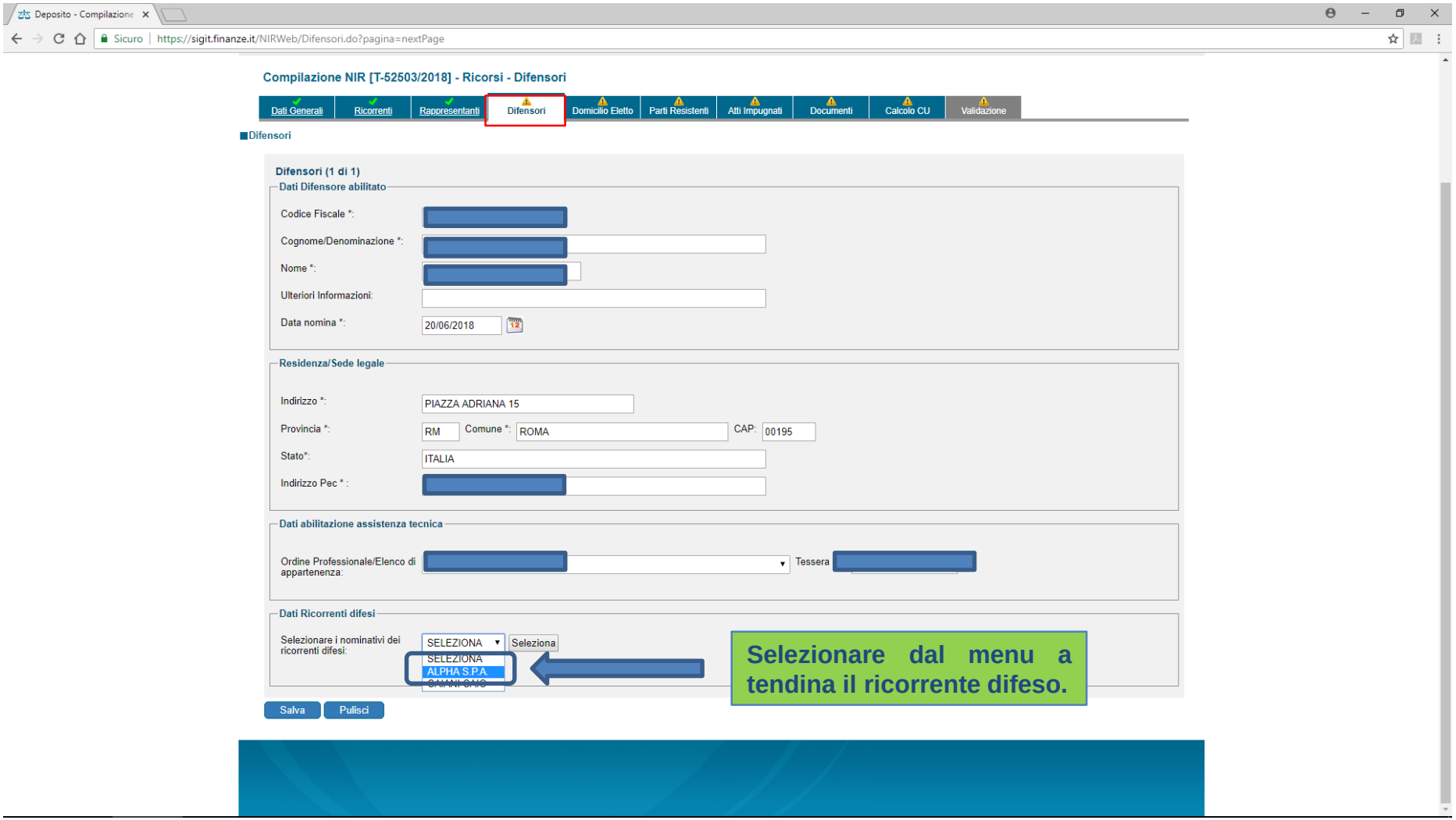

Modalità operative

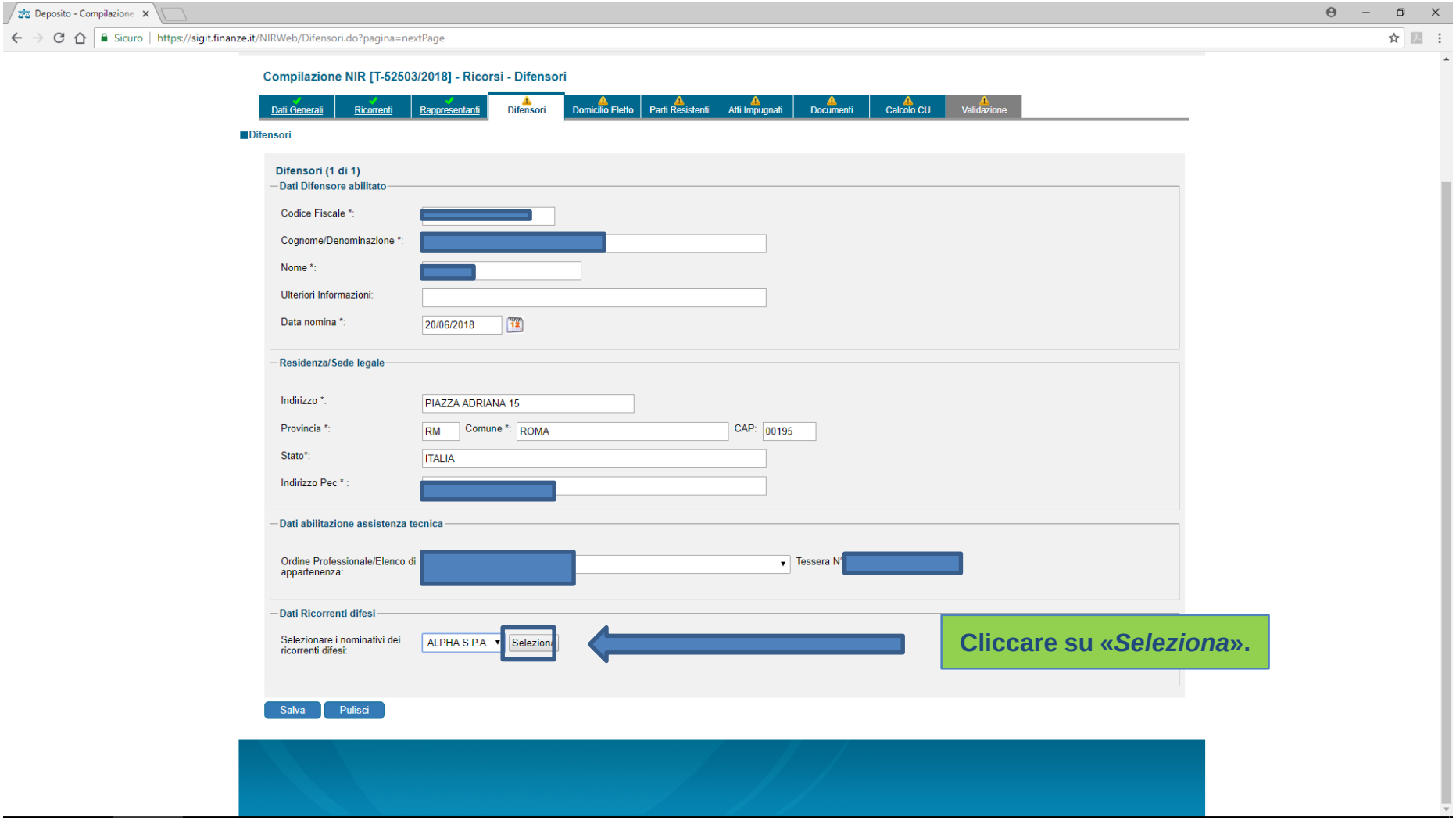

Cliccare su «*Seleziona*».

Modalità operative

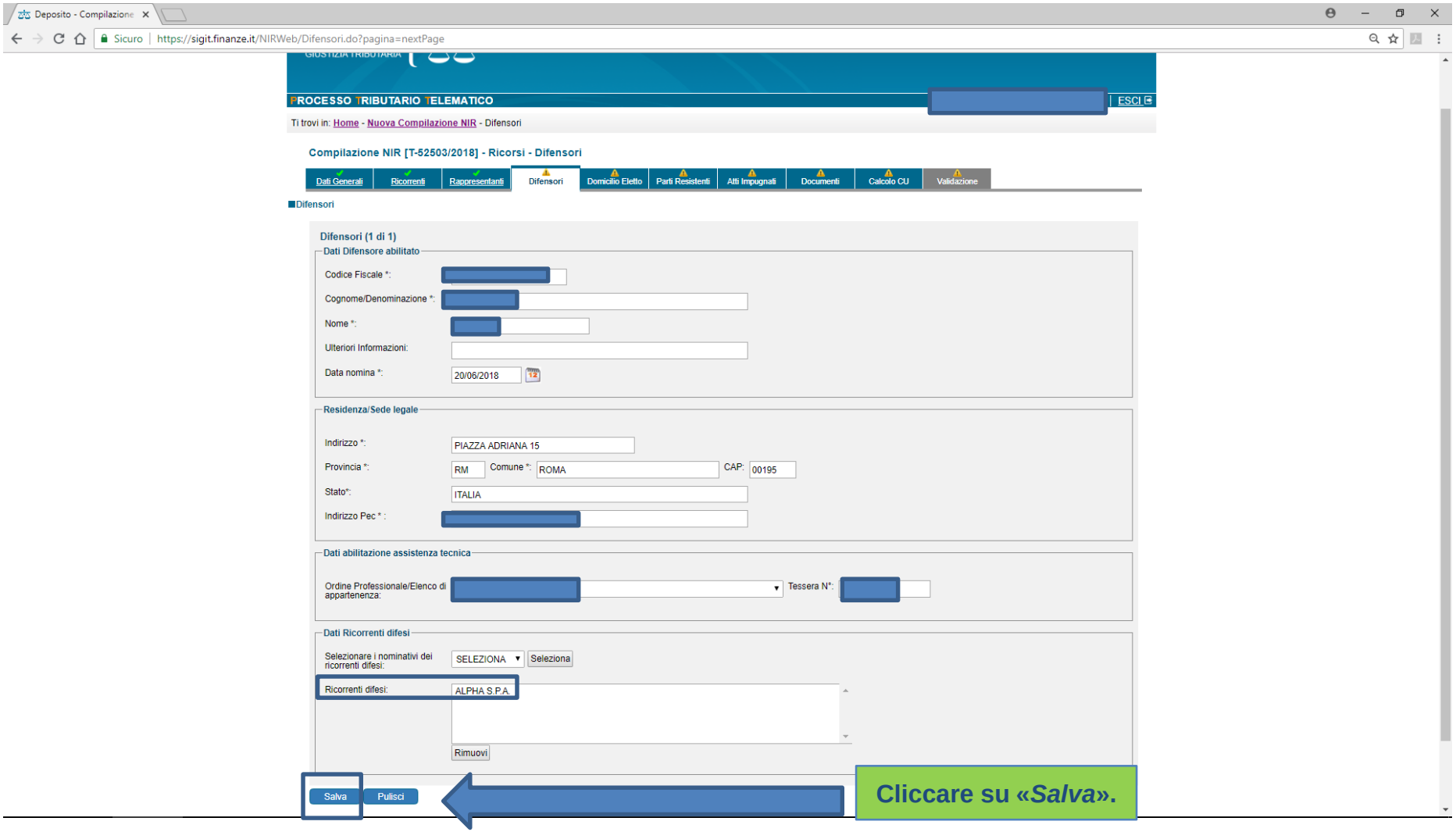

Modalità operative

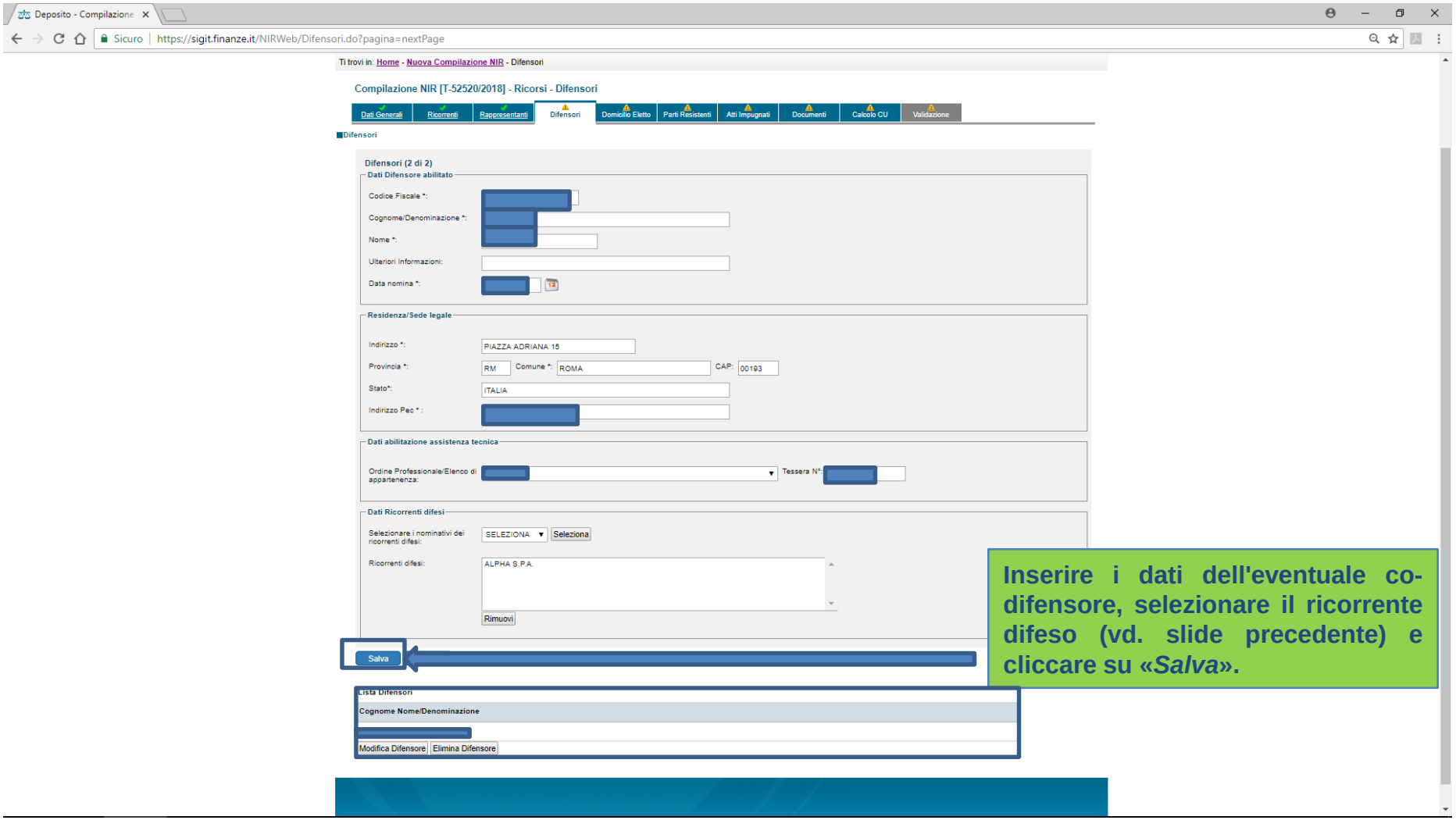

Inserire i dati dell'eventuale co-difensore, selezionare il ricorrente difeso (vd. slide precedente) e cliccare su «*Salva*».

Modalità operative

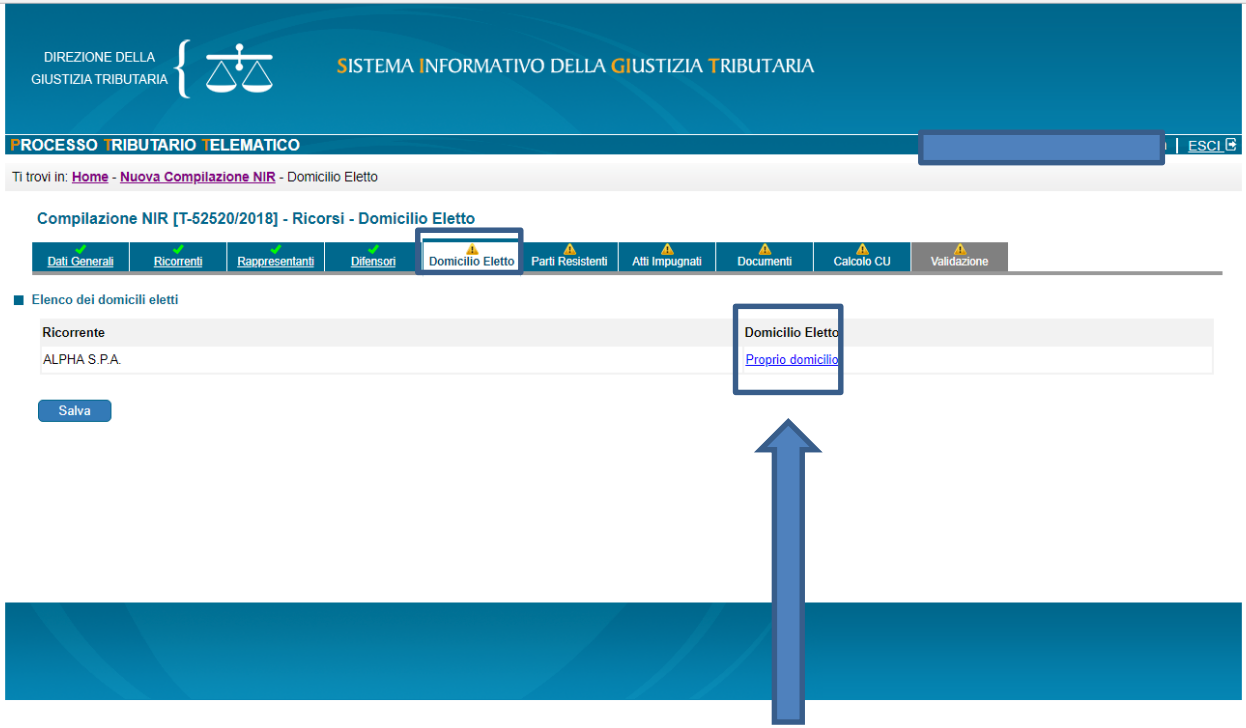

Cliccare su «*Proprio domicilio*» per eleggere domicilio in luogo diverso dal domicilio del ricorrente.

Modalità operative

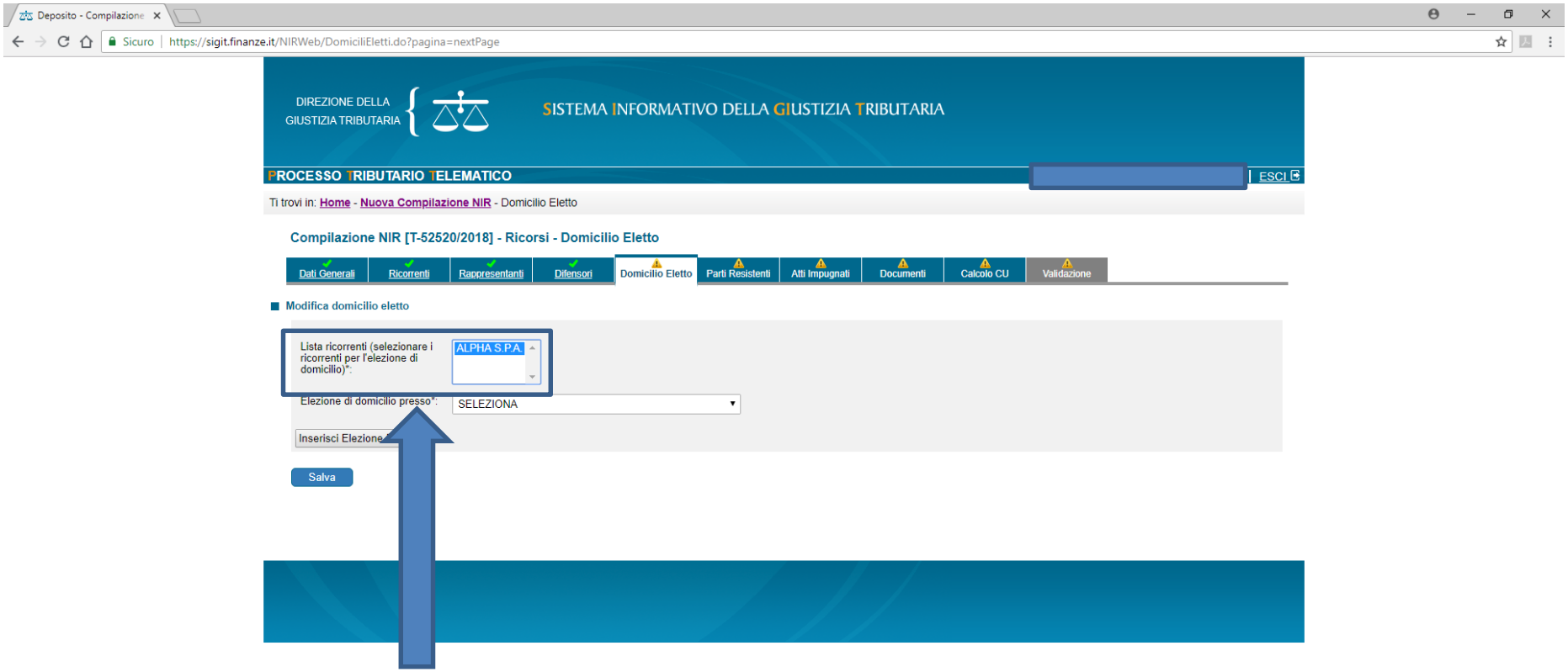

Selezionare il ricorrente per il quale si elegge domicilio.

Modalità operative

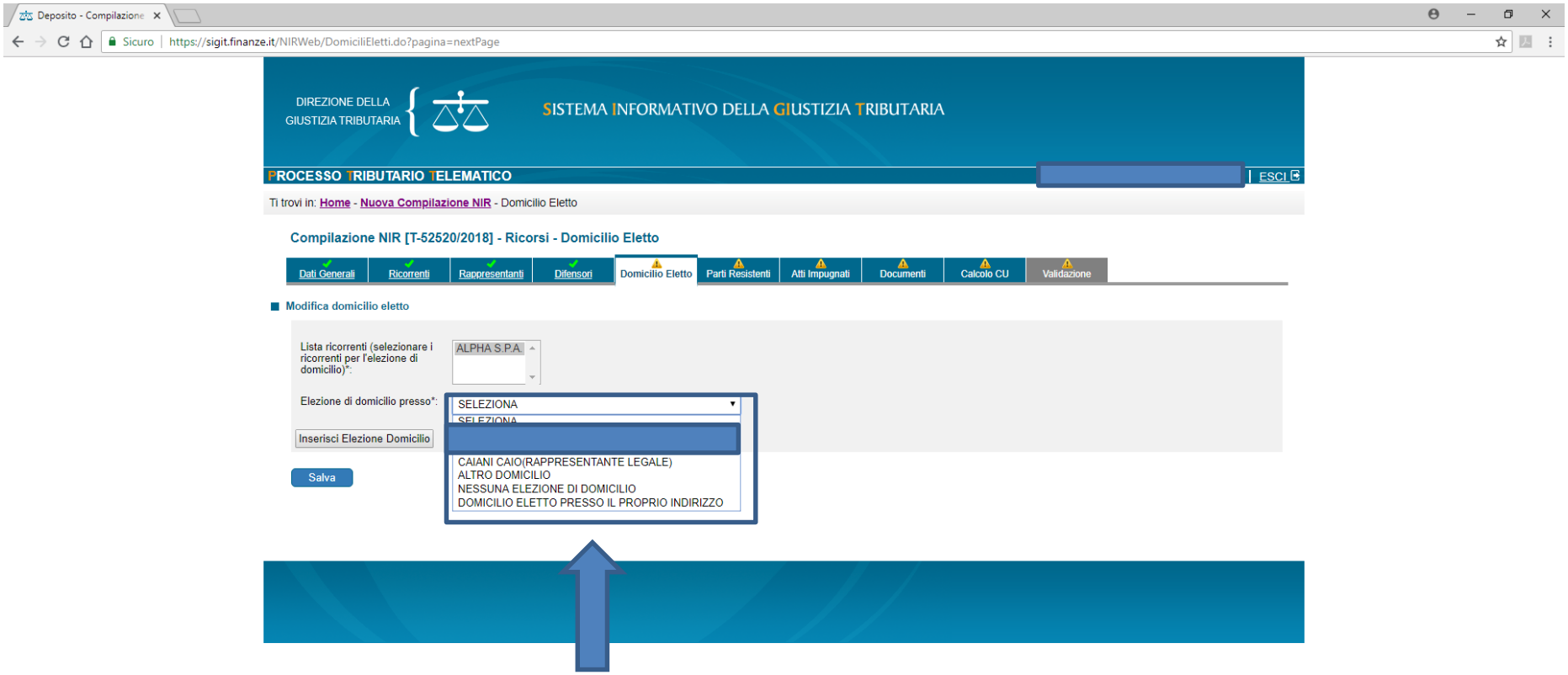

Selezionare dal menu a tendina il domicilio eletto.

Modalità operative

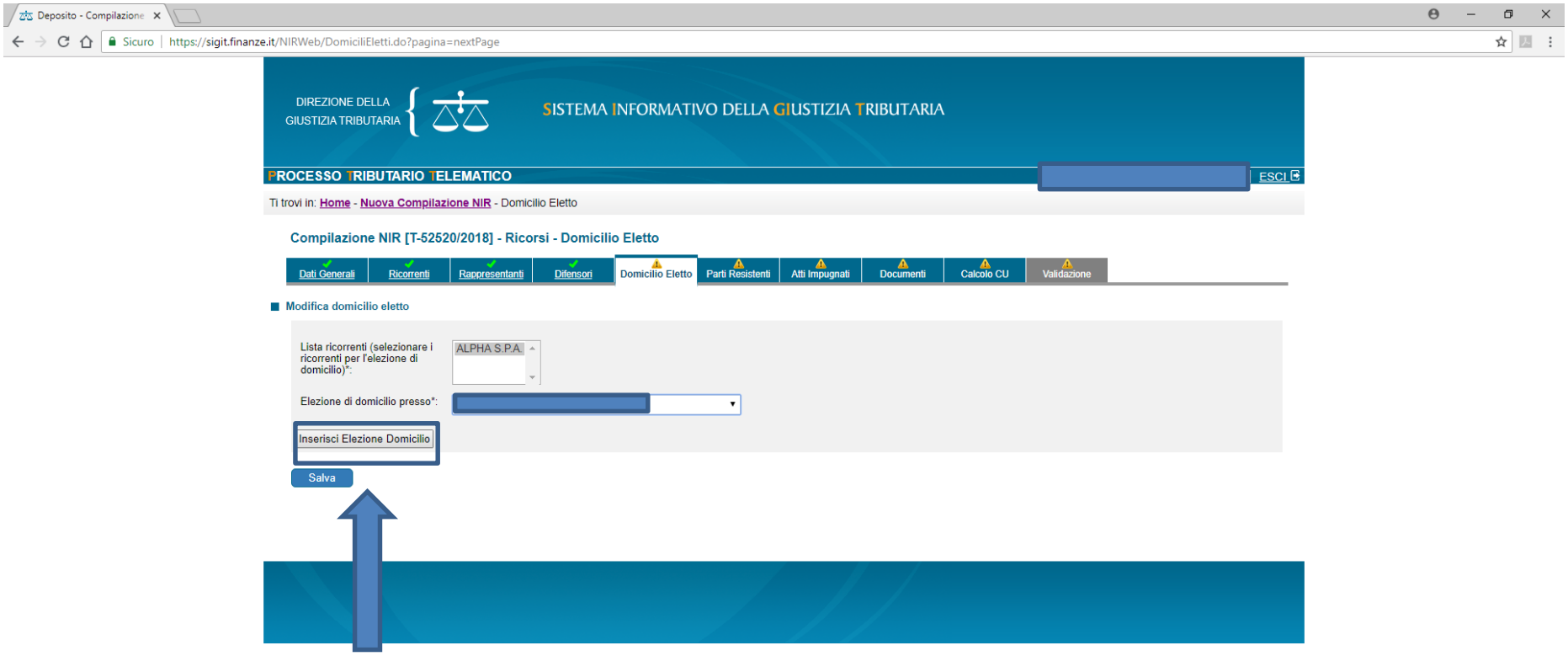

Cliccare su «*Inserisci Elezione domicilio*».

Modalità operative

Modalità operative

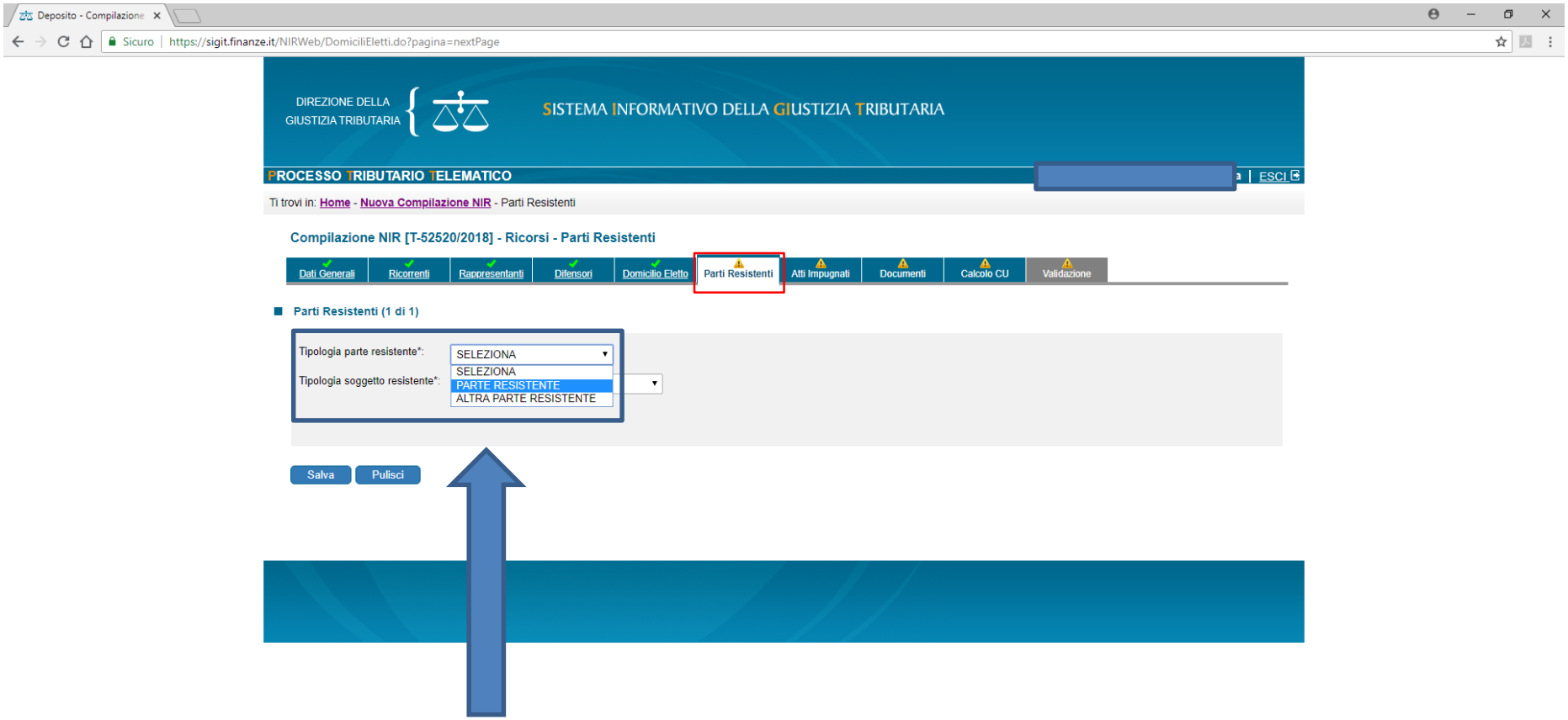

Selezionare dal primo menu a tendina la tipologia di parte resistente.

Modalità operative

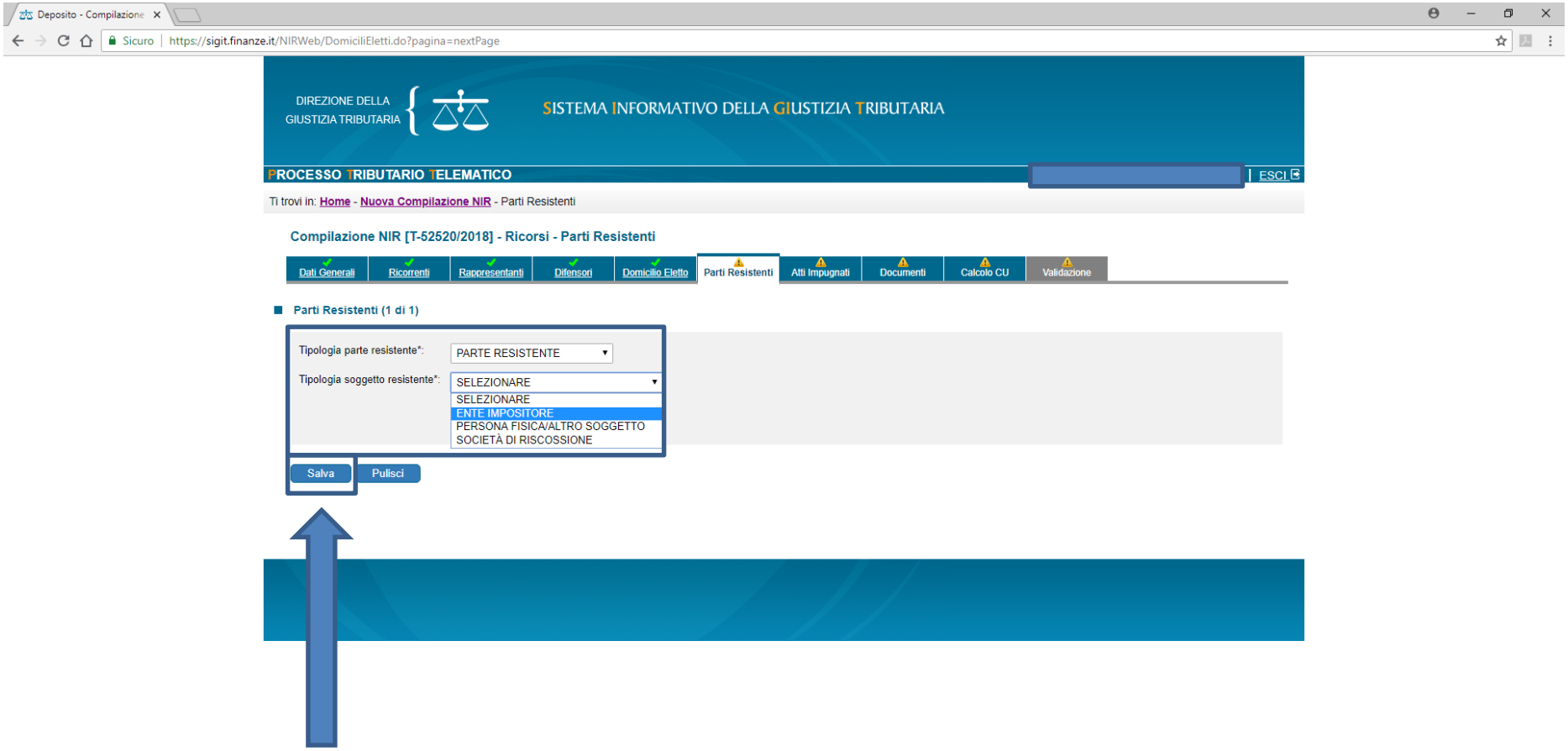

Selezionare dal secondo menu a tendina la tipologia di soggetto resistente e cliccare su «*Salva*».

Modalità operative

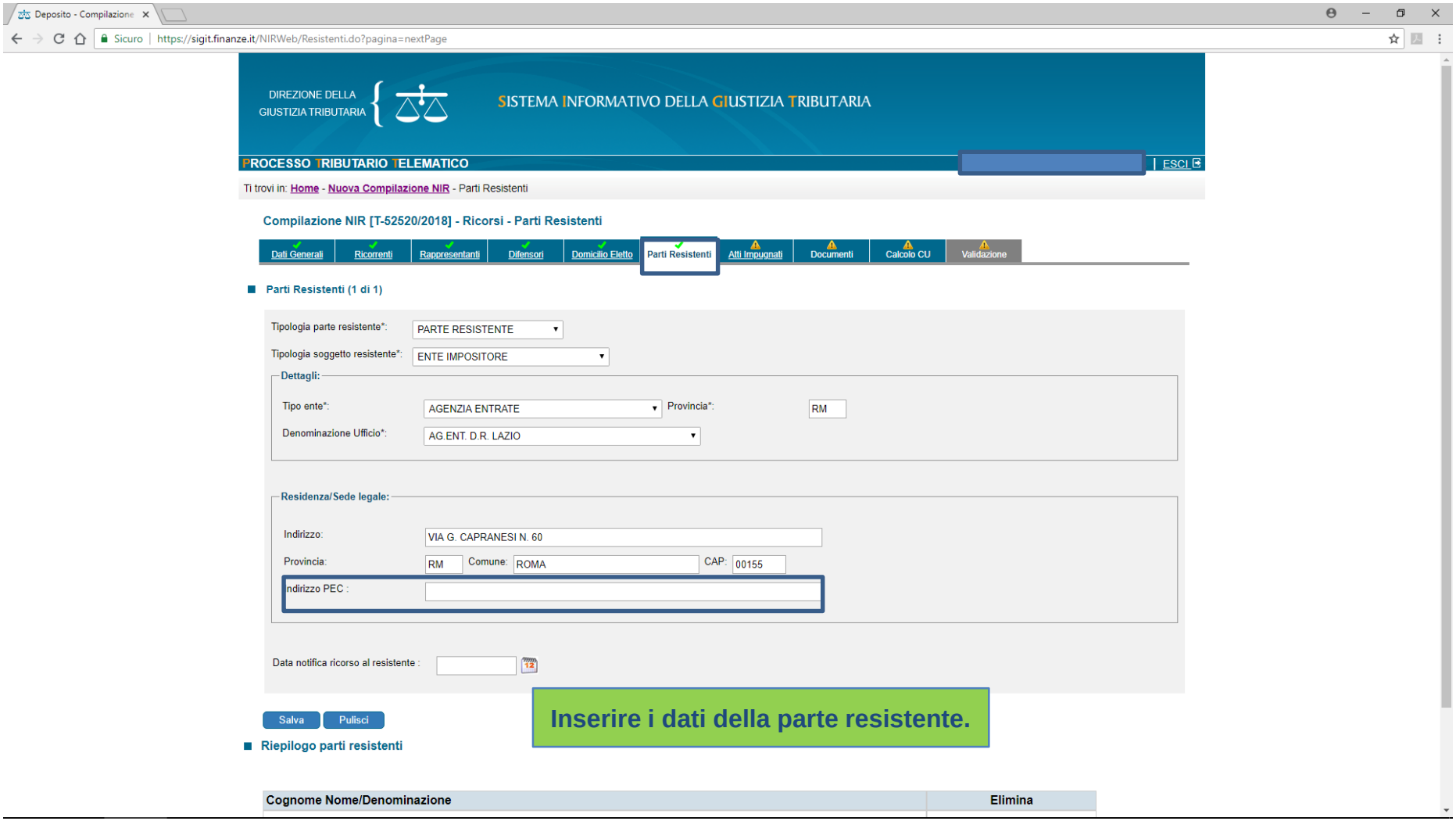

Inserire i dati della parte resistente.

Modalità operative

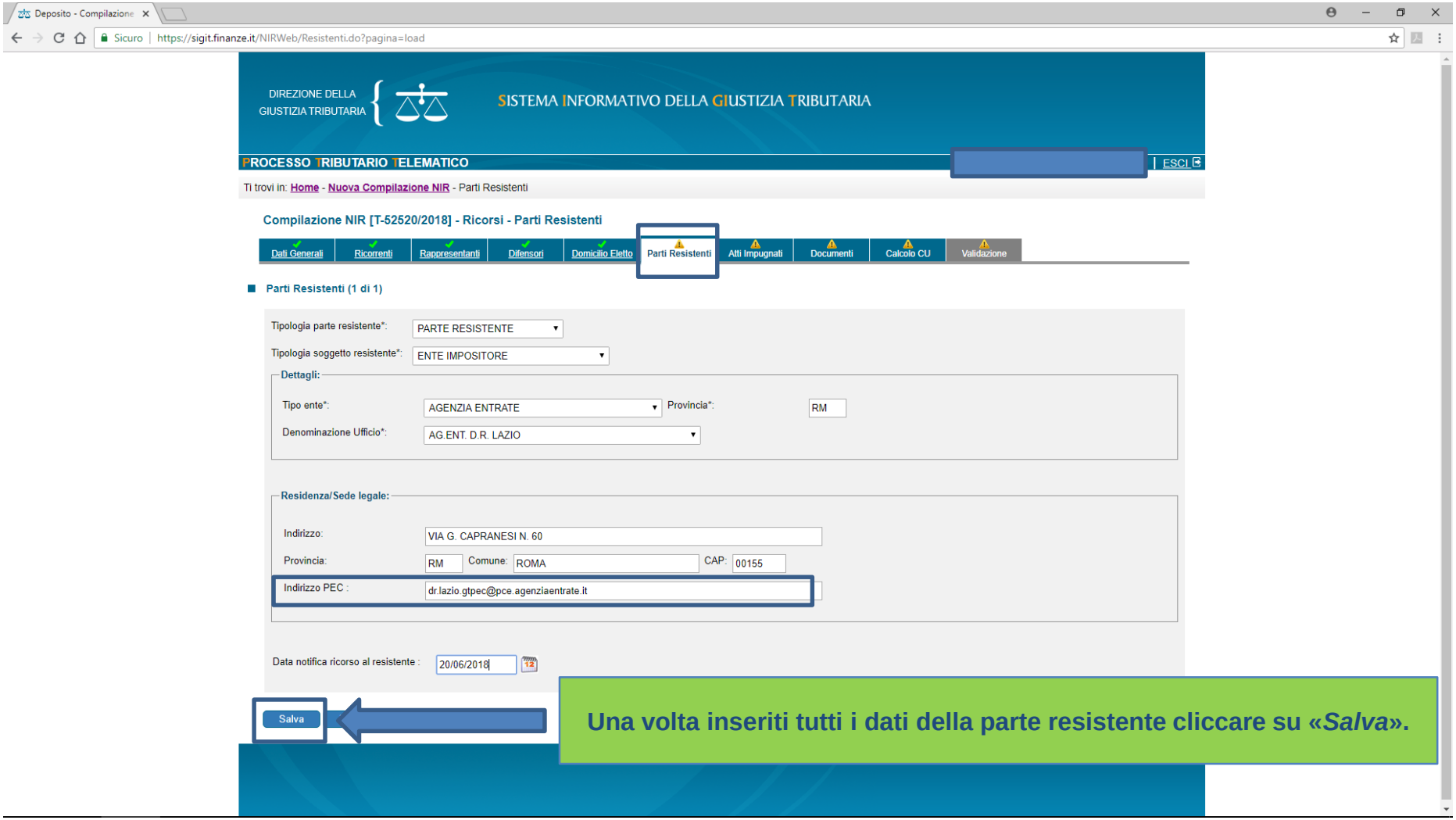

Una volta inseriti tutti i dati della parte resistente cliccare su «*Salva*».

Modalità operative

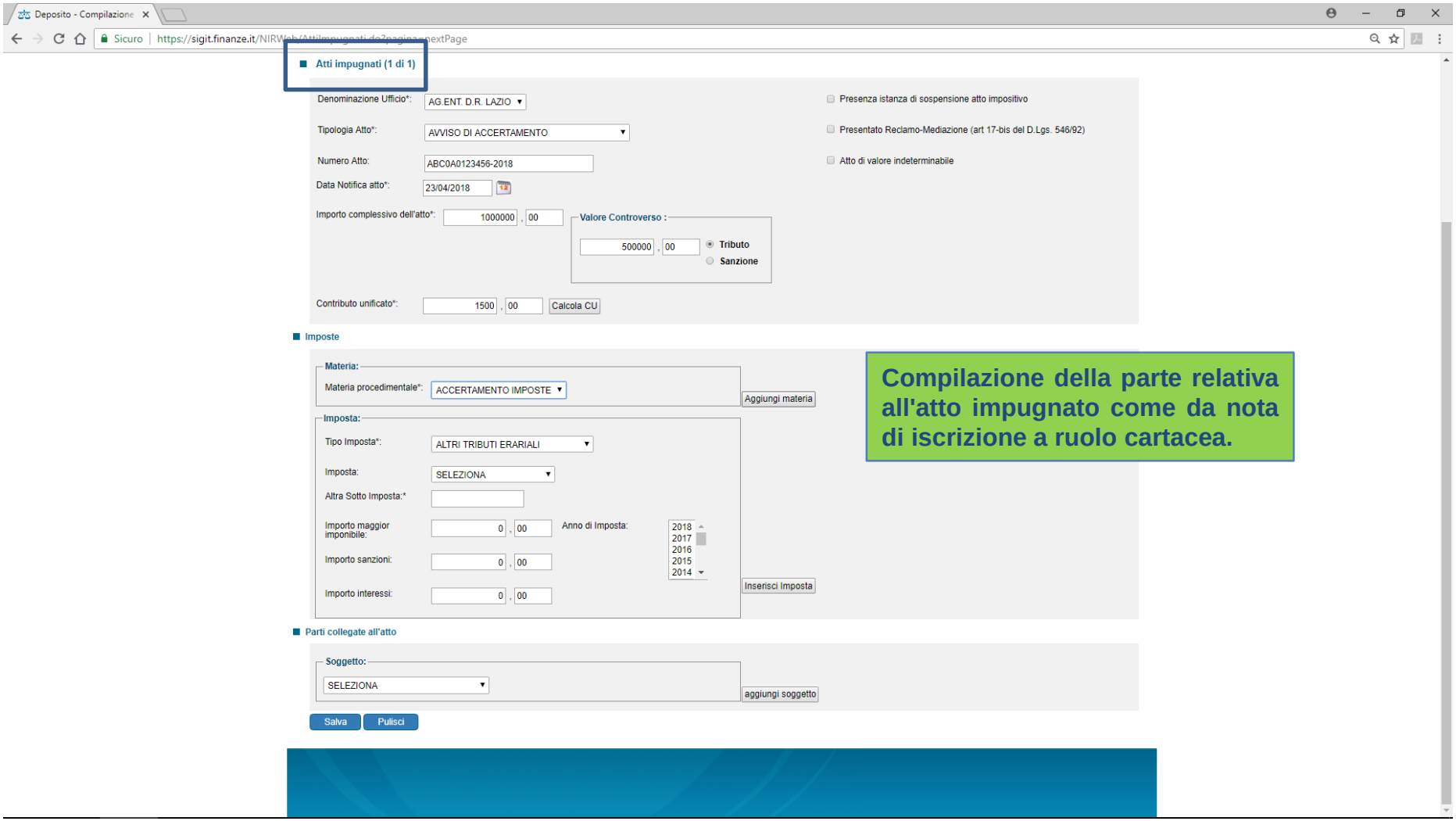

Compilazione della parte relativa all'atto impugnato come da nota di iscrizione a ruolo cartacea.

Modalità operative

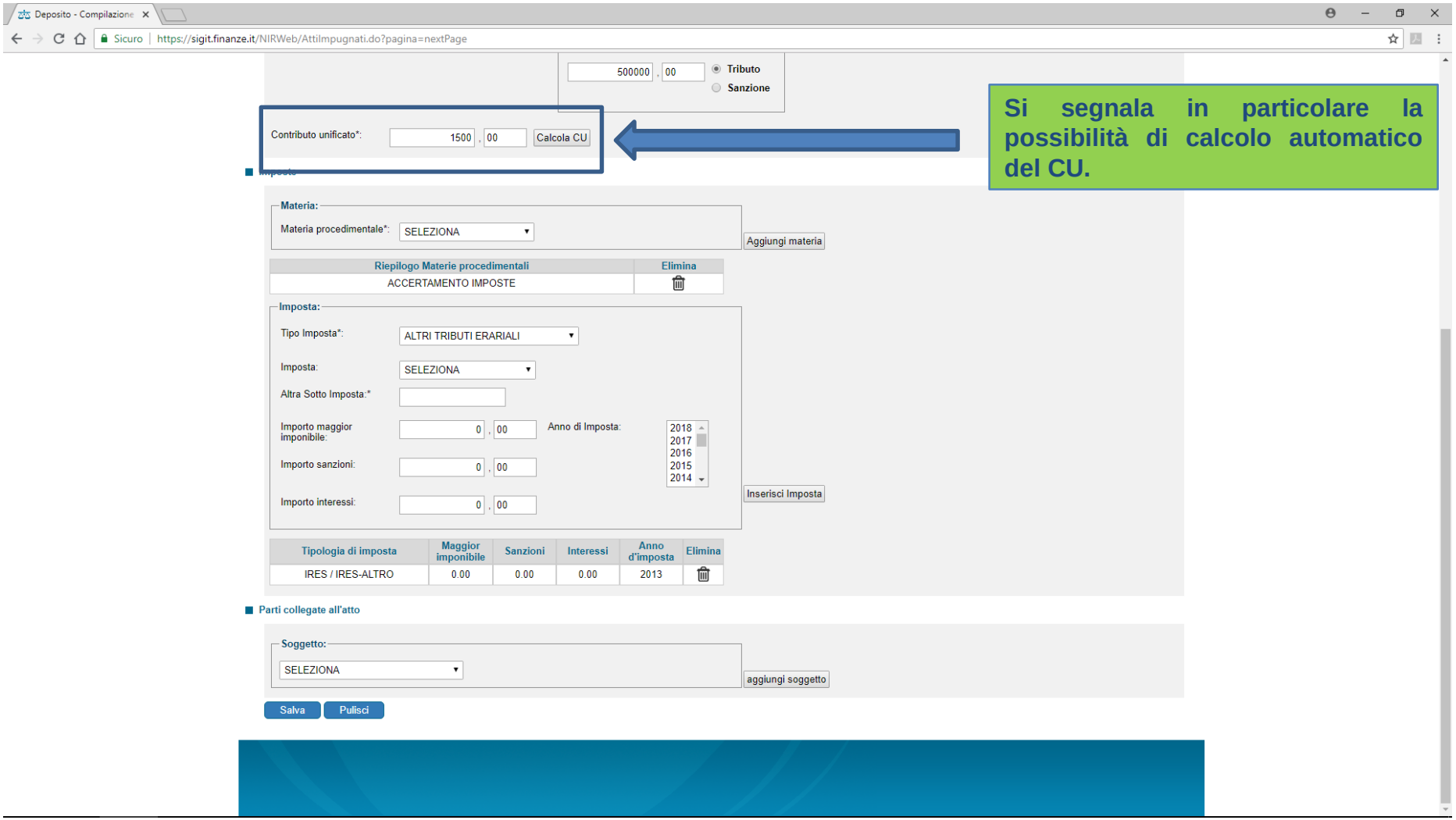

Si segnala in particolare la possibilità di calcolo automatico del CU.

Modalità operative

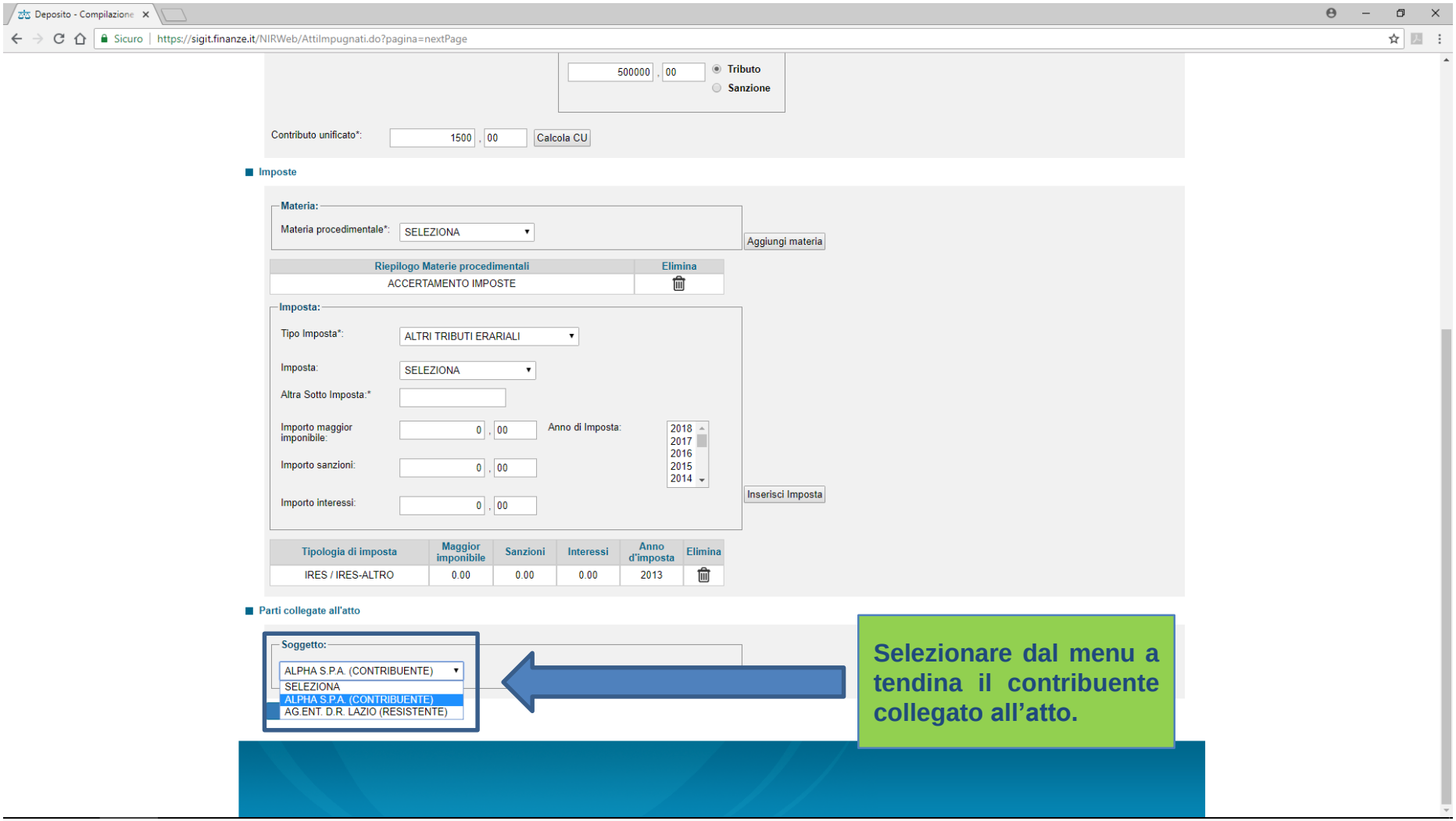

Modalità operative

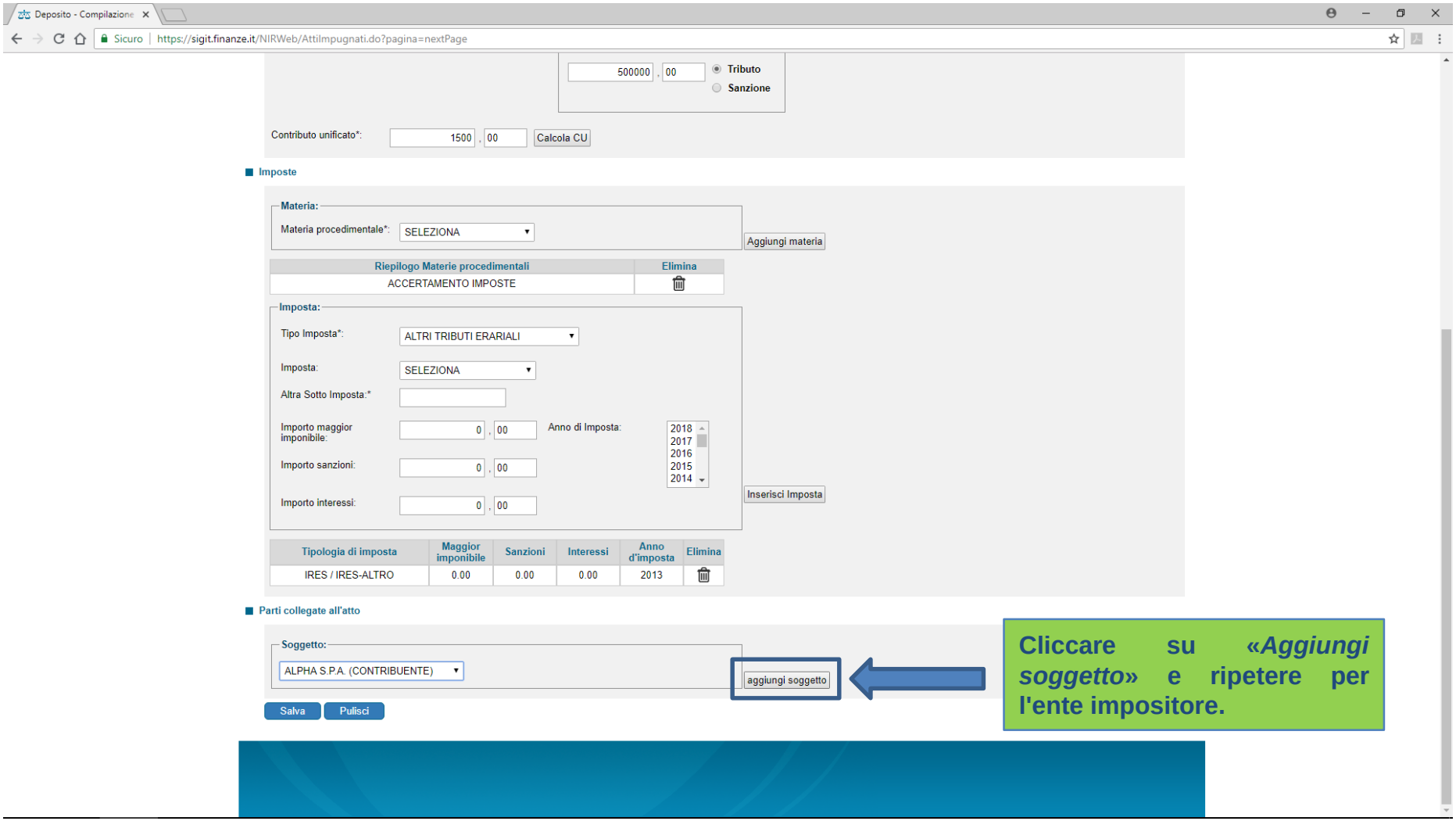

Cliccare su «*Aggiungi soggetto*» e ripetere per l'ente impositore.

Modalità operative

Deposito - Compilazione

Sicuro | https://sigit.finanze.it/NIRWeb/AttiImpugnati.do?pagina=nextPage

Ti trovi in: Home - Nuova Compilazione NIR - Atti impugnati

Compilazione NIR [T-52520/2018] - Ricorsi - Atti impugnati

Dati Generali | Ricorrenti | Rappresentanti | Difensori | Domicilio Eletto | Parti Resistenti | Atti Impugnati | Documenti | Calcolo CU | Validazione

Atti impugnati (1 di 1)

Denominazione Ufficio*: AG.ENT. D.R. LAZIO

Tipologia Atto*: AVVISO DI ACCERTAMENTO

Numero Atto: ABC0A0123456-2018

Data Notifica atto*: 23/04/2018

Importo complessivo dell'atto*: 1000000 . 00

Valore Controverso : 500000 . 00 — Tributo / Sanzione

Contributo unificato*: 1500 . 00 Calcola CU

Presenza istanza di sospensione atto impositivo

Presentato Reclamo-Mediazione (art 17-bis del D.Lgs. 546/92)

Atto di valore indeterminabile

Imposte

Materia:

Materia procedimentale*: SELEZIONA — Aggiungi materia

Riepilogo Materie procedimentali	Elimina
ACCERTAMENTO IMPOSTE	

Imposta:

Tipo Imposta*: ALTRI TRIBUTI ERARIALI

Imposta: SELEZIONA

Altra Sotto Imposta:*

Importo maggior imponibile: 0 . 00

Anno di Imposta: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014

Importo sanzioni: 0 . 00

Importo interessi: 0 . 00

Inserisci Imposta

Tipologia di imposta	Maggior imponibile	Sanzioni	Interessi	Anno d'imposta	Elimina
IRES / IRES-ALTRO	0.00	0.00	0.00	2013	

Parti collegate all'atto

Soggetti collegati	Elimina
ALPHA S.P.A. (CONTRIBUENTE)	
AG.ENT. D.R. LAZIO (RESISTENTE)	

Salva | Pulisci

Cliccare su «*Salva*».

Modalità operative

Modalità operative

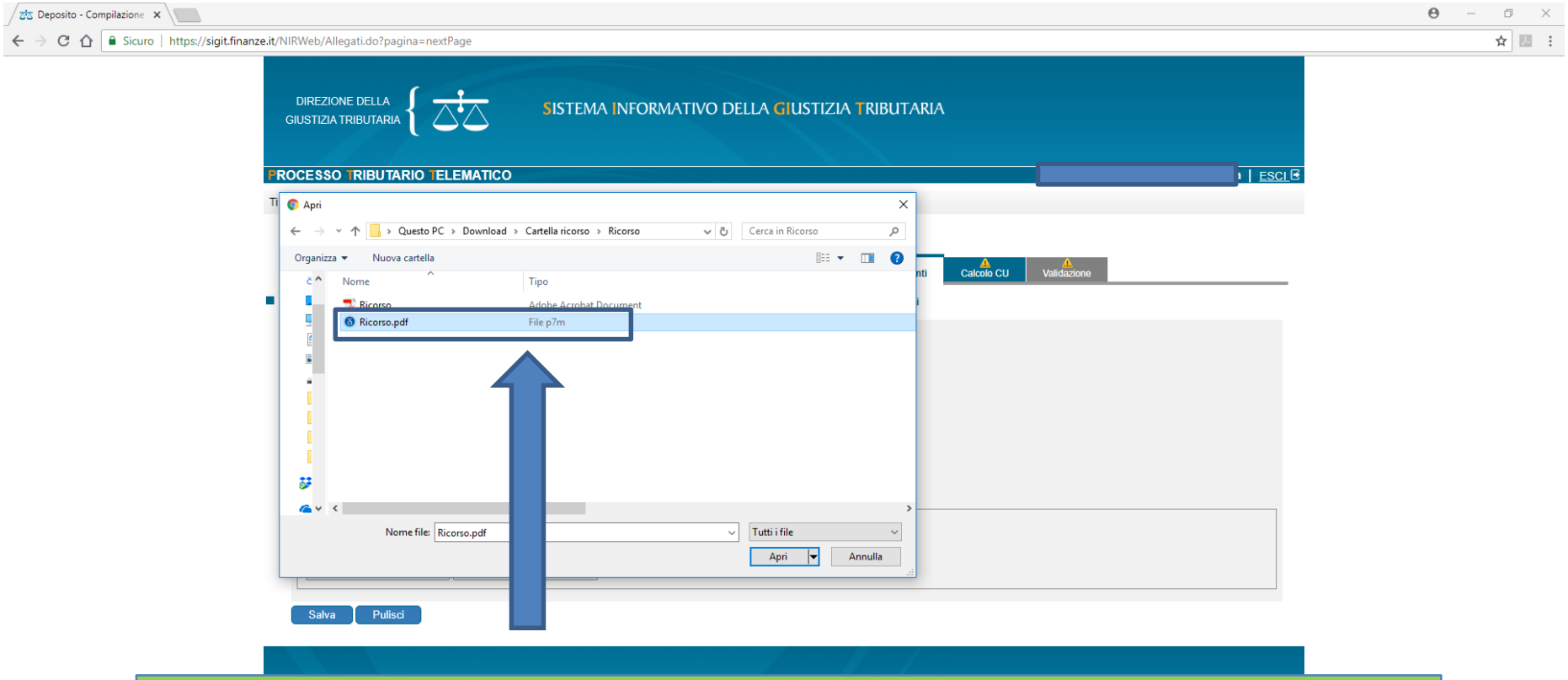

Selezionare il file .p7m contenente l'atto principale e cliccare su «*Apri*».
SUGGERIMENTO: Al fine di non incorrere in errori, che potrebbero dar luogo ad inammissibilità (mancata conformità atto depositato a quello notificato), è consigliabile allegare i file .P7M contenuti nella ricevuta di consegna della notifica a mezzo PEC.

Modalità operative

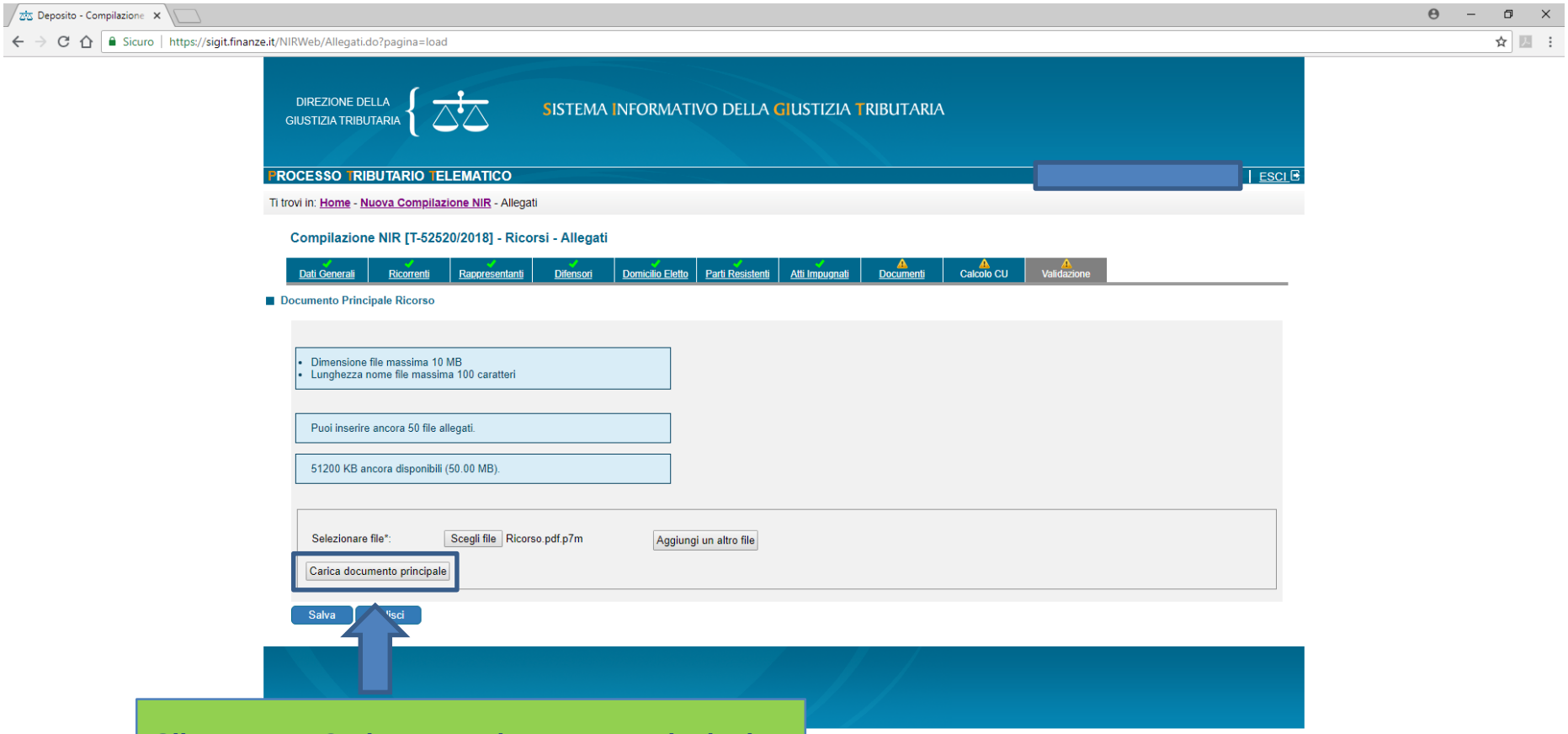

Cliccare su «*Carica come documento principale*».

Modalità operative

Cliccare su «*Seleziona*» per selezionare la tipologia di documento allegare.

Modalità operative

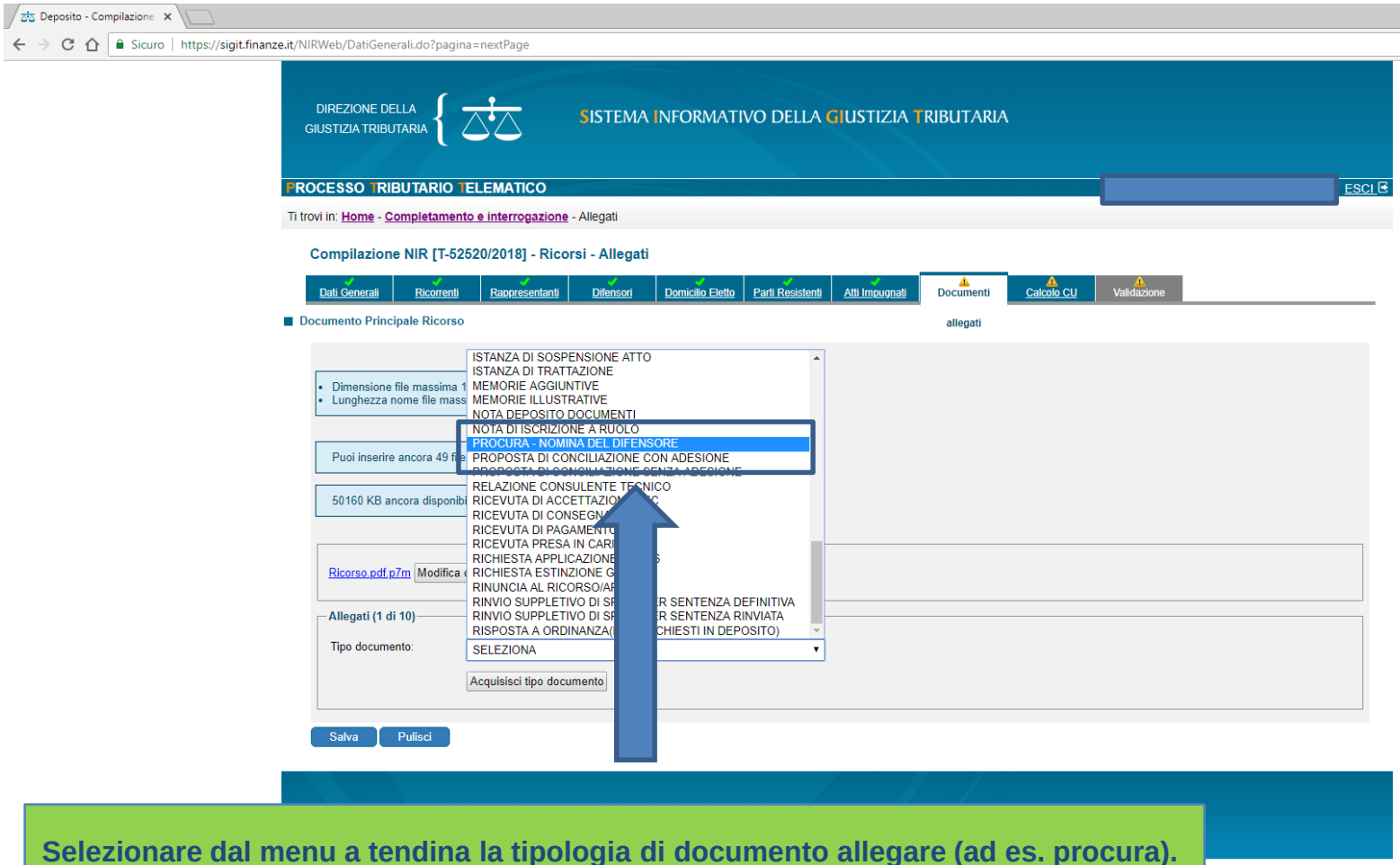

Selezionare dal menu a tendina la tipologia di documento allegare (ad es. procura).

Modalità operative

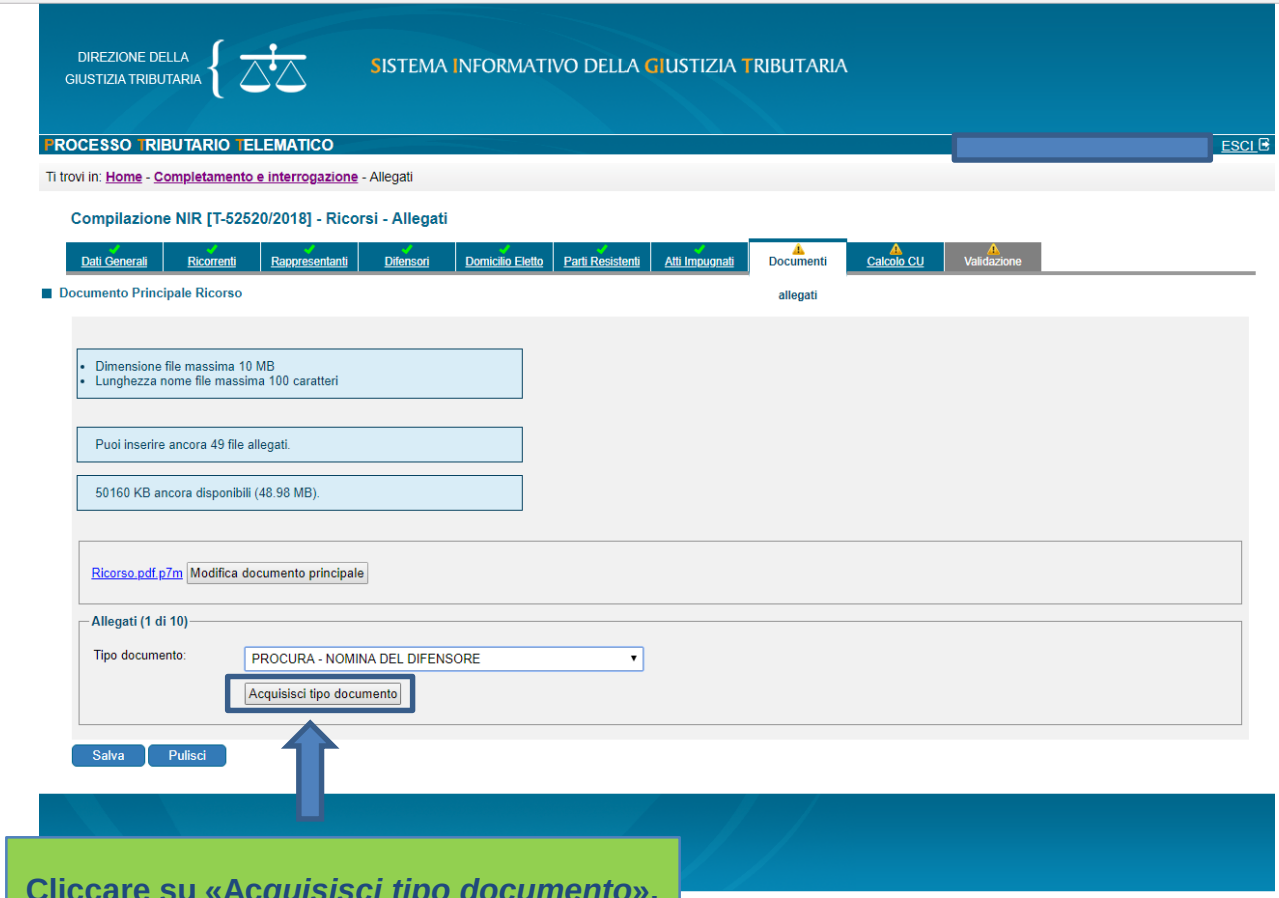

Cliccare su «*Acquisisci tipo documento*».

Modalità operative

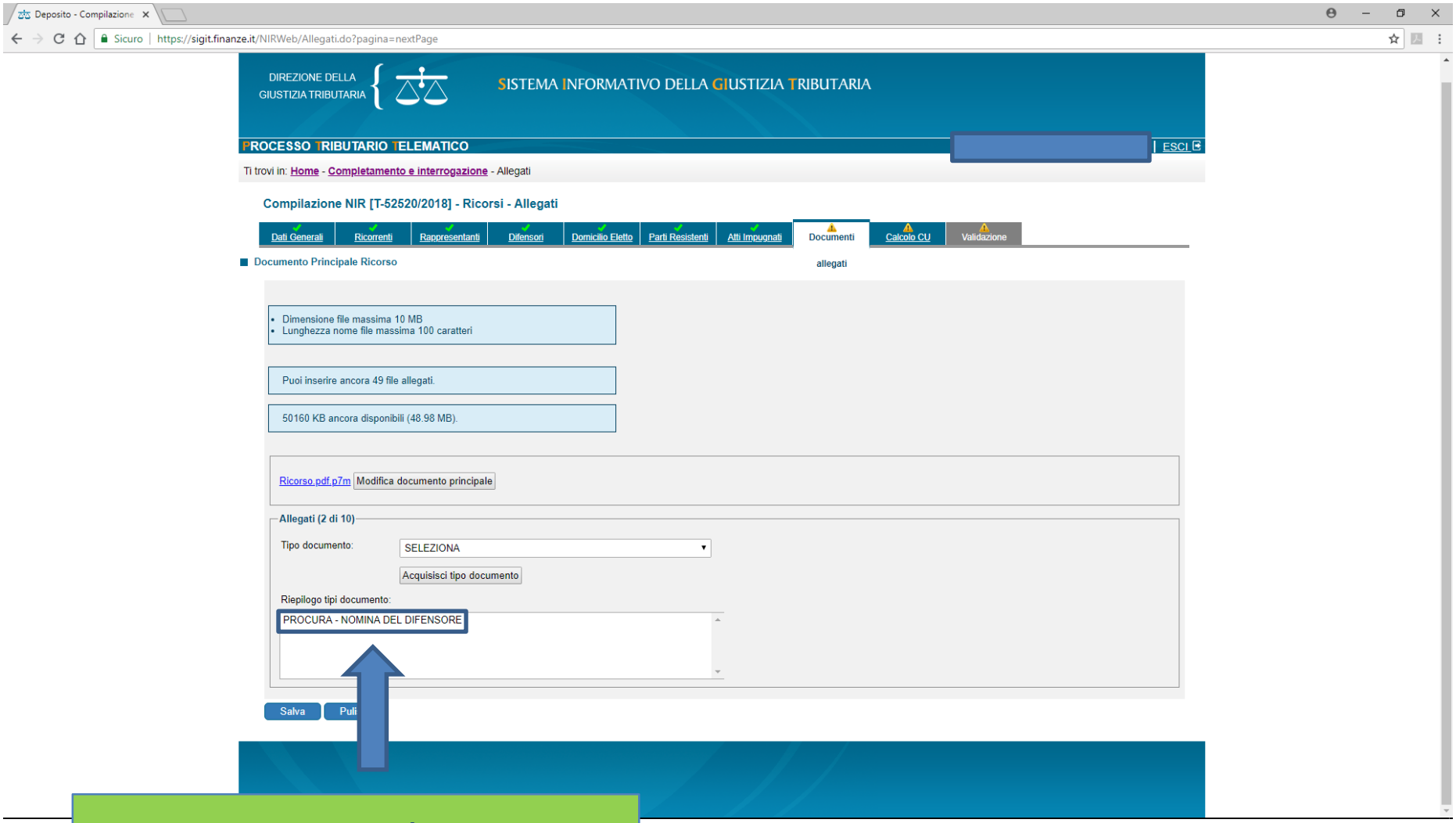

La tipologia di documento è stata acquisita.
Ripetere il procedimento per tutti gli allegati.

Modalità operative

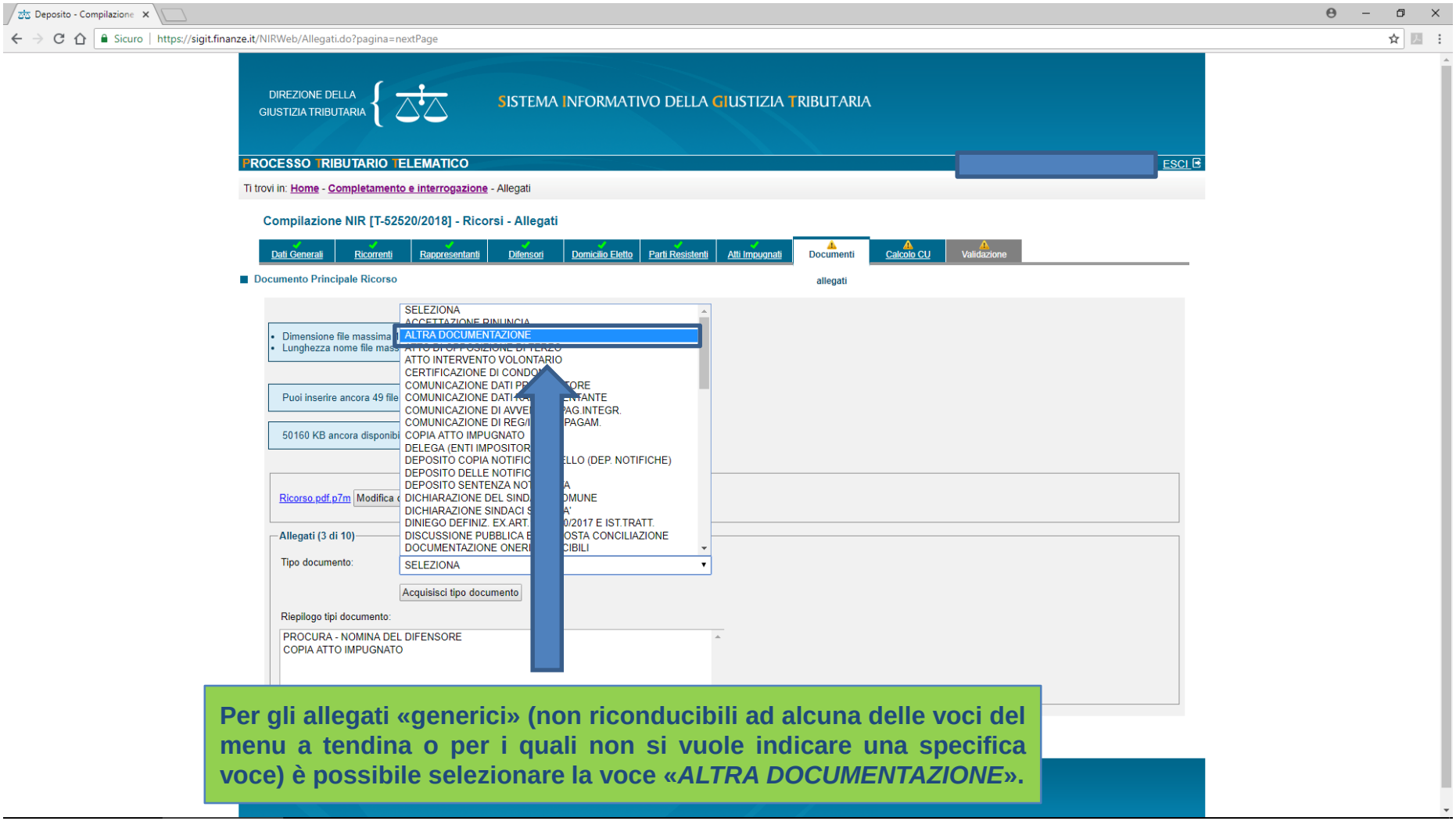

Per gli allegati «generici» (non riconducibili ad alcuna delle voci del menu a tendina o per i quali non si vuole indicare una specifica voce) è possibile selezionare la voce «*ALTRA DOCUMENTAZIONE*».

Modalità operative

1 / 1 75%

Il file è conforme allo standard PDF/A ed è stato aperto in sola lettura per evitare modifiche. Abilita modifica

Il sottoscritto [redacted] Codice Fiscale [redacted], iscritto all'albo [redacted] con domicilio eletto presso lo studio "**SCGT Studio di Consulenza Giuridico-Tributaria**" con sede in **ROMA (RM)** alla **PIAZZA ADRIANA 15**, in qualità di difensore della società [redacted] **S.p.A.**

ATTESTA

che il **Ricorso** depositato come atto principale, con file denominato "[redacted] – **Ricorso** [redacted] – [redacted]**_Def.pdf.p7m**", firmato digitalmente, è copia conforme all'originale informatico notificato a mezzo PEC.

ATTESTA

che gli allegati All. 1 al ricorso introduttivo, con file denominato "**All. 1 Diniego rimborso cronologico 21.pdf.p7m**", All. 2 al ricorso introduttivo, con file denominato "**All. 2 F24 del 16 novembre 2015.pdf.p7m**", All. 3 al ricorso introduttivo, con file denominato "**All. 3 F24 del 16 marzo 2016.pdf.p7m**", All. 4 al ricorso introduttivo, con file denominato "**All. 4 F24 del 16 febbraio 2017.pdf.p7m**", All. 5 al ricorso introduttivo, con file denominato "**All. 5 Bilanci** [redacted] **.pdf.p7m**", nonché il file denominato "**CUT cronologico 21.pdf.p7m,** firmati digitalmente, sono copie per immagine conformi ai rispettivi documenti analogici in nostro possesso da cui sono estratti.

ATTESTA

che il file denominato "**Ricevuta accettazione cronologico** [redacted] **.pdf.p7m**", e il file denominato "**Ricevuta consegna cronologico** [redacted] **pdf.p7m**" firmati digitalmente, sono copie conformi ai rispettivi documenti originali digitali in nostro possesso.

[redacted]

[redacted]

210 x 297 mm

Modalità operative

1 / 1 50%

Il file è conforme allo standard PDF/A ed è stato aperto in sola lettura per evitare modifiche. Abilita modifica

Data: 20/11/2015 - Ora: 11:23:57 - Utente: 10802210152

Soggetto: MARCO POLO INDUSTRIAL HOLDING S.P.A. (09065250962)

Agenzia Entrate

QUIETANZA DI VERSAMENTO

Documento redatto in applicazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2013/75075

ESTREMI DEL VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO [redacted] 000001 Saldo dalaga 1.018.714,06

DATA DEL VERSAMENTO [redacted] ABI [redacted] CAB [redacted]

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE [redacted]

DATI ANAGRAFICI [redacted]

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

DETTAGLIO DEI TRIBUTI

CODICE UFFICIO CODICE ATTO IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI

sezione	codice	tributo causale	estremi identificativi	periodo riferimento		importo a debito	importo a credito
ERARIO		4058		10	2015	439.231,83	0,00
ERARIO		6033		10	2015	426.618,85	0,00
ERARIO		1040		10	2015	152.863,38	0,00

Il sottoscritto [redacted] attesta che il presente documento, firmato digitalmente è copia per immagine conforme al rispettivo documento analogico in nostro possesso da cui è stato estratto.

Pagina 1 di 1

Quietanza modello F24

210 x 297 mm

Modalità operative

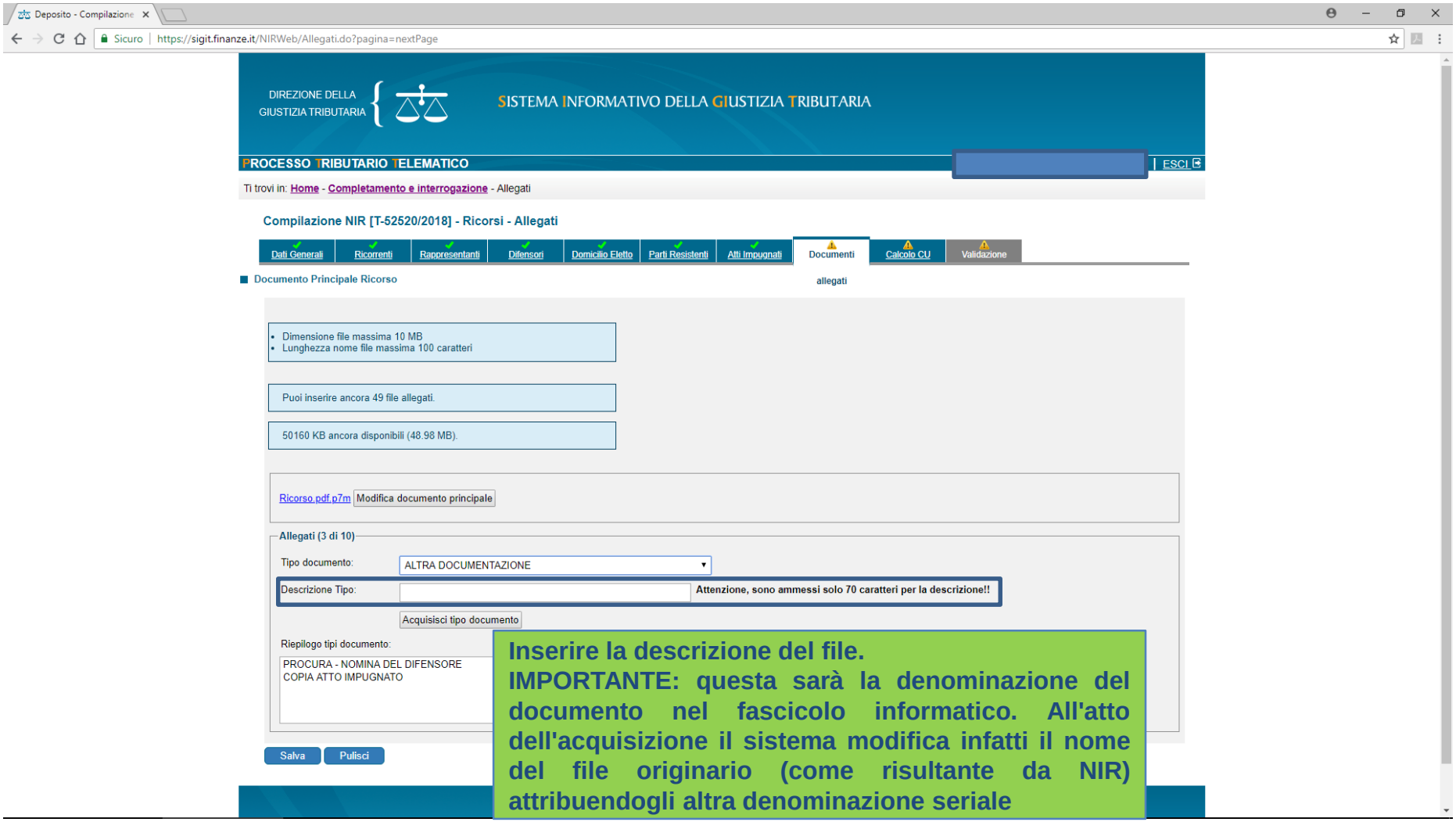

Inserire la descrizione del file.
IMPORTANTE: questa sarà la denominazione del documento nel fascicolo informatico. All'atto dell'acquisizione il sistema modifica infatti il nome del file originario (come risultante da NIR) attribuendogli altra denominazione seriale

Modalità operative

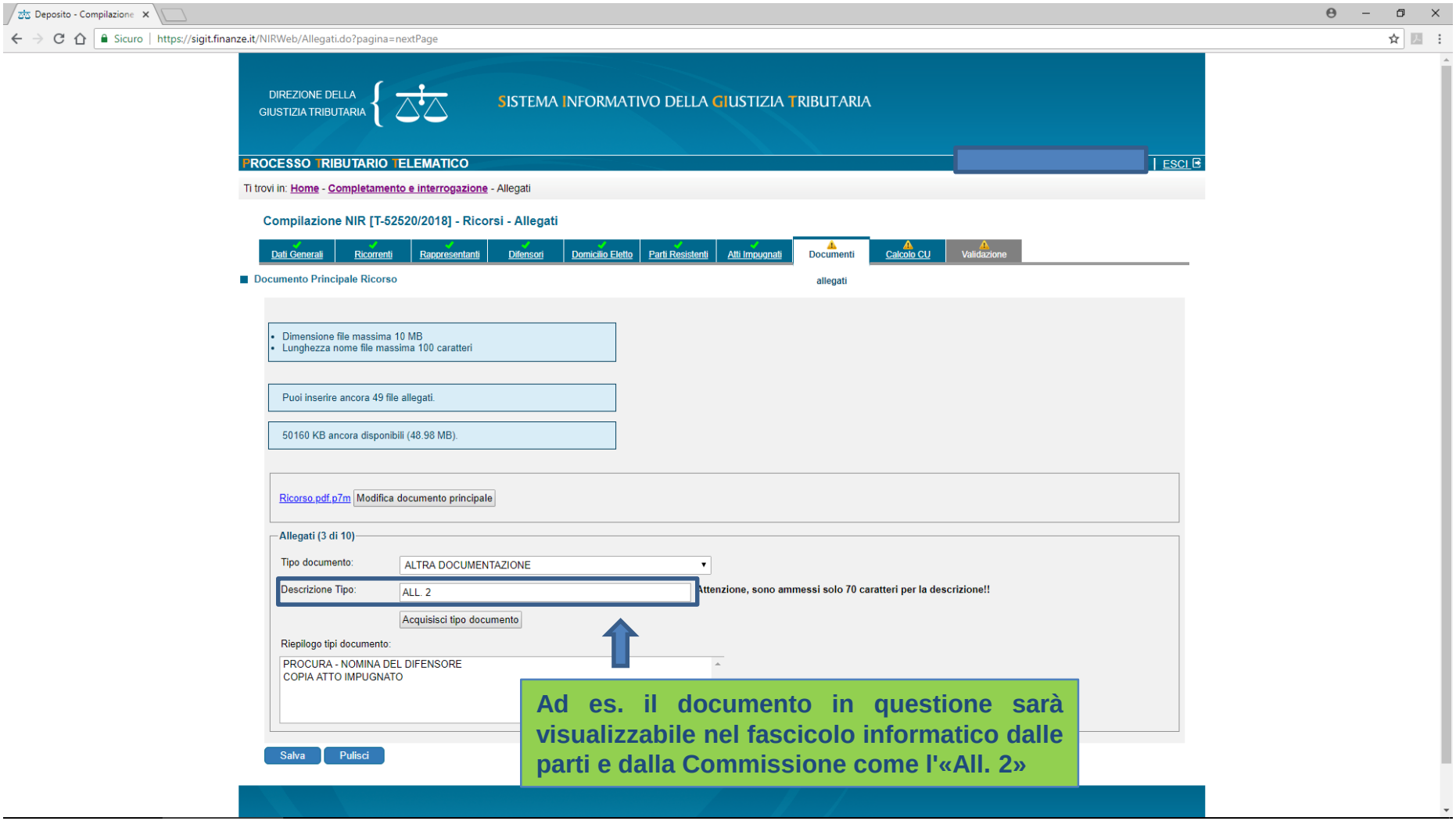

Modalità operative

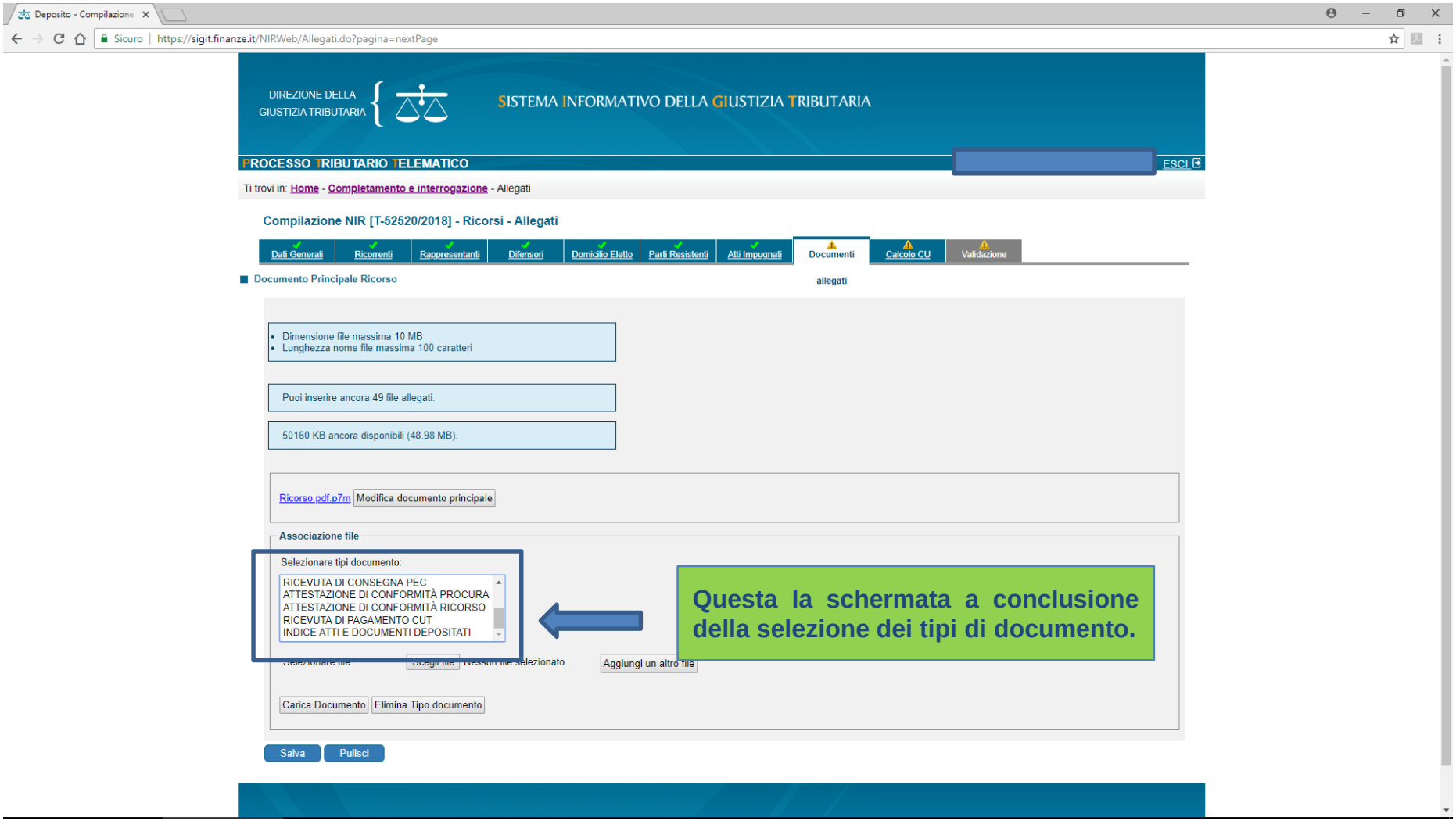

Modalità operative

In caso di errore: eliminare una tipologia di documento (1/2)

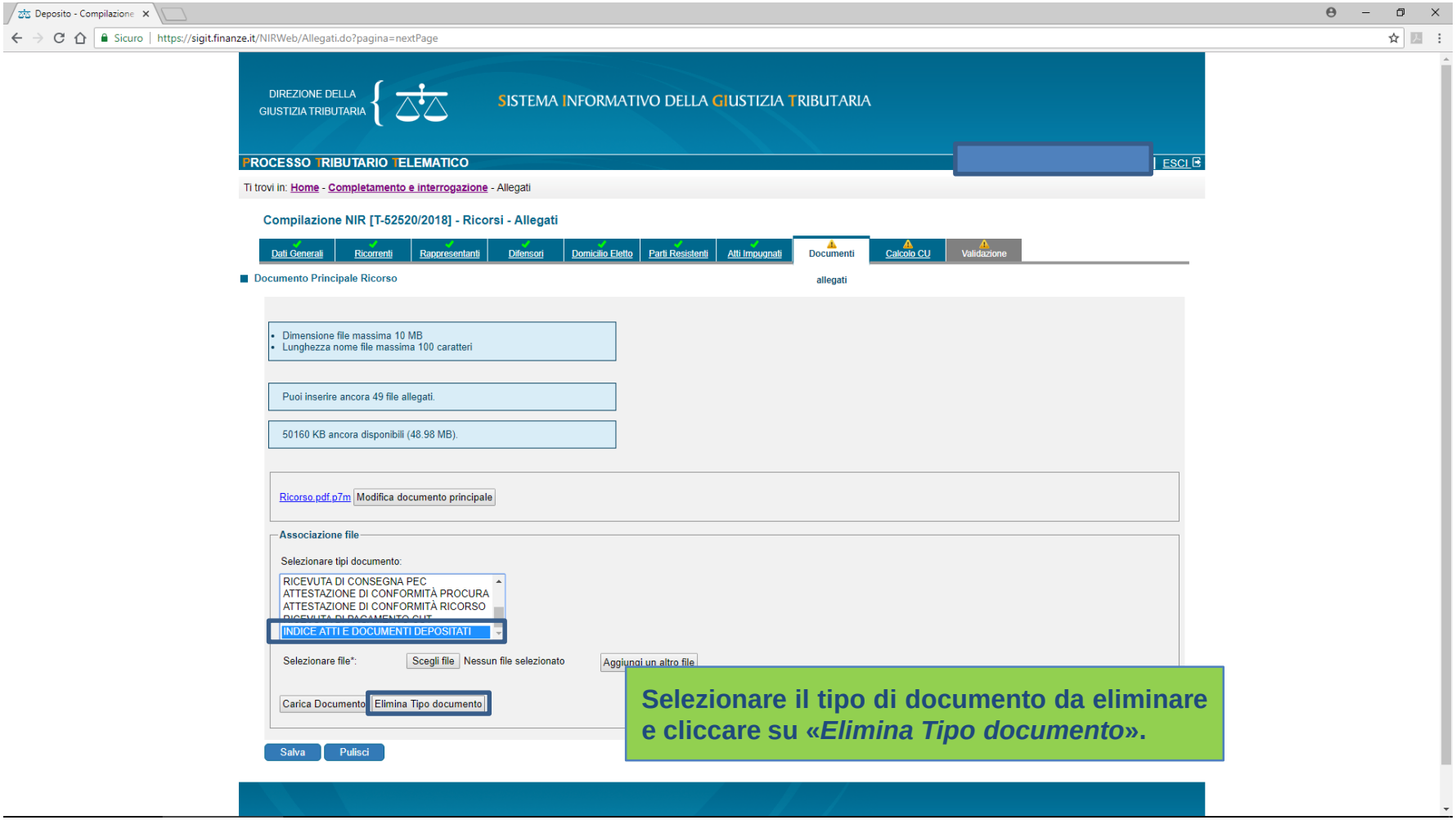

Selezionare il tipo di documento da eliminare e cliccare su «*Elimina Tipo documento*».

Modalità operative

In caso di errore: eliminare una tipologia di documento (2/2)

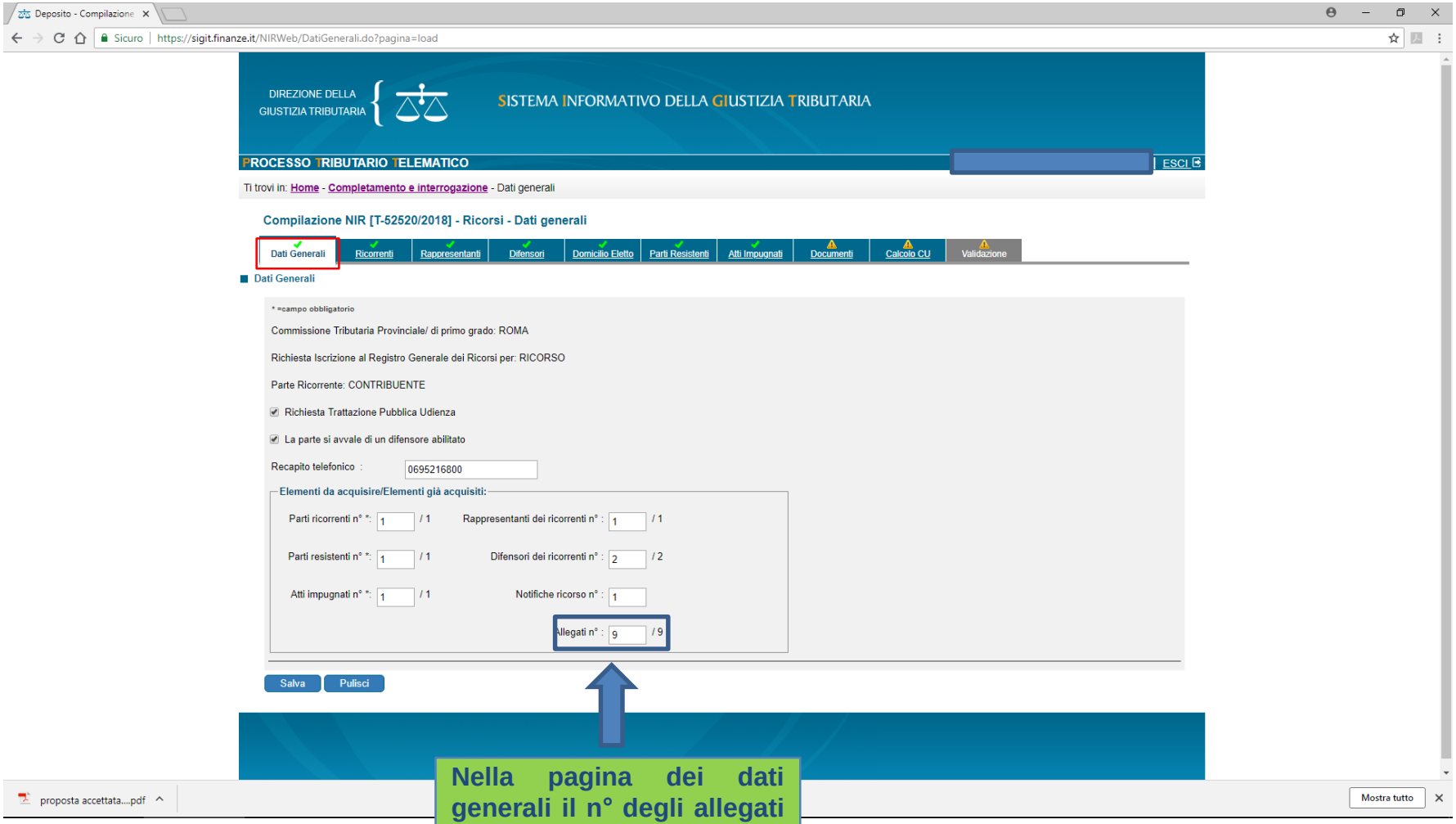

Nella pagina dei dati generali il n° degli allegati si aggiorna in automatico.

Modalità operative

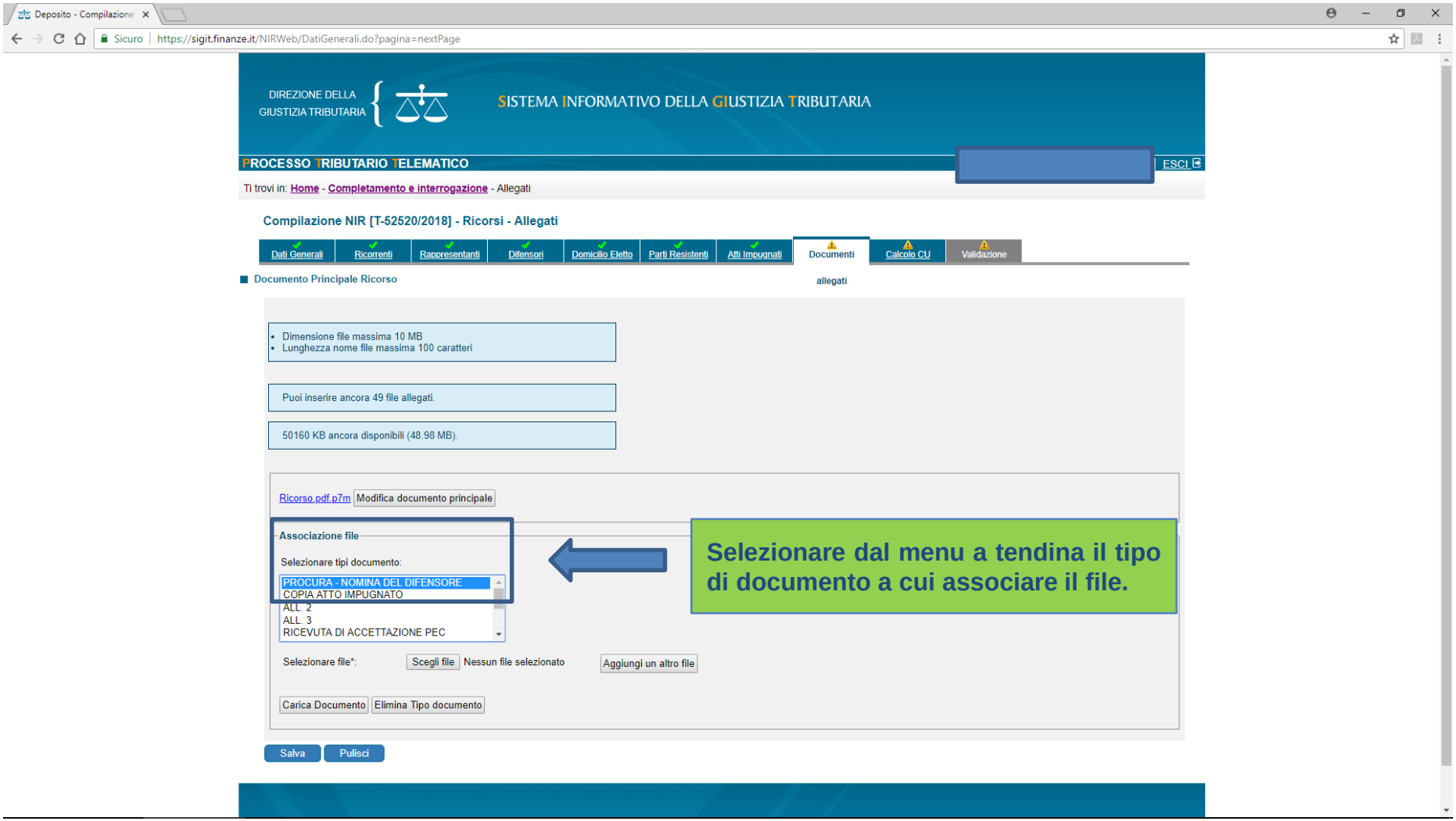

Modalità operative

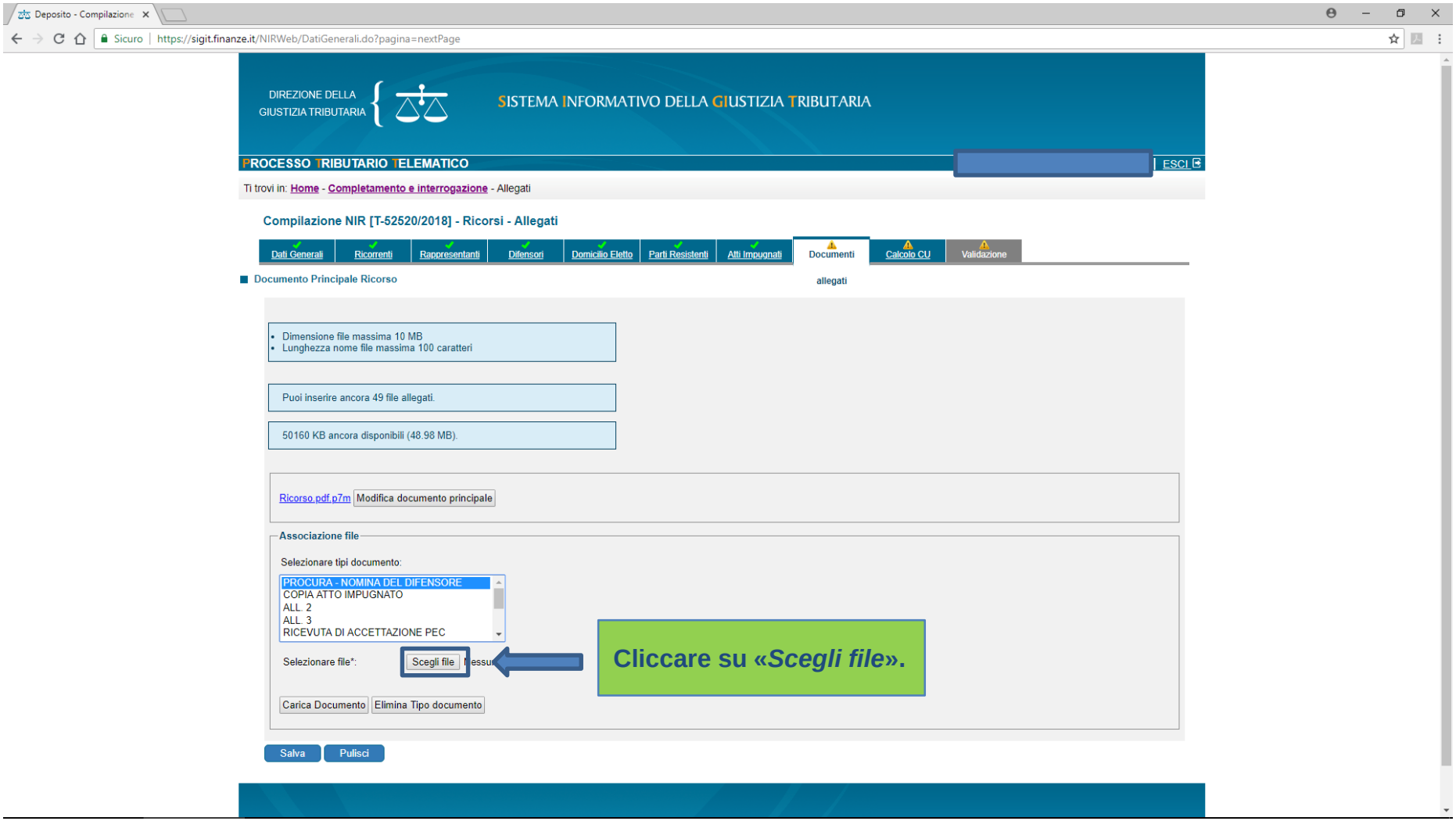

Modalità operative

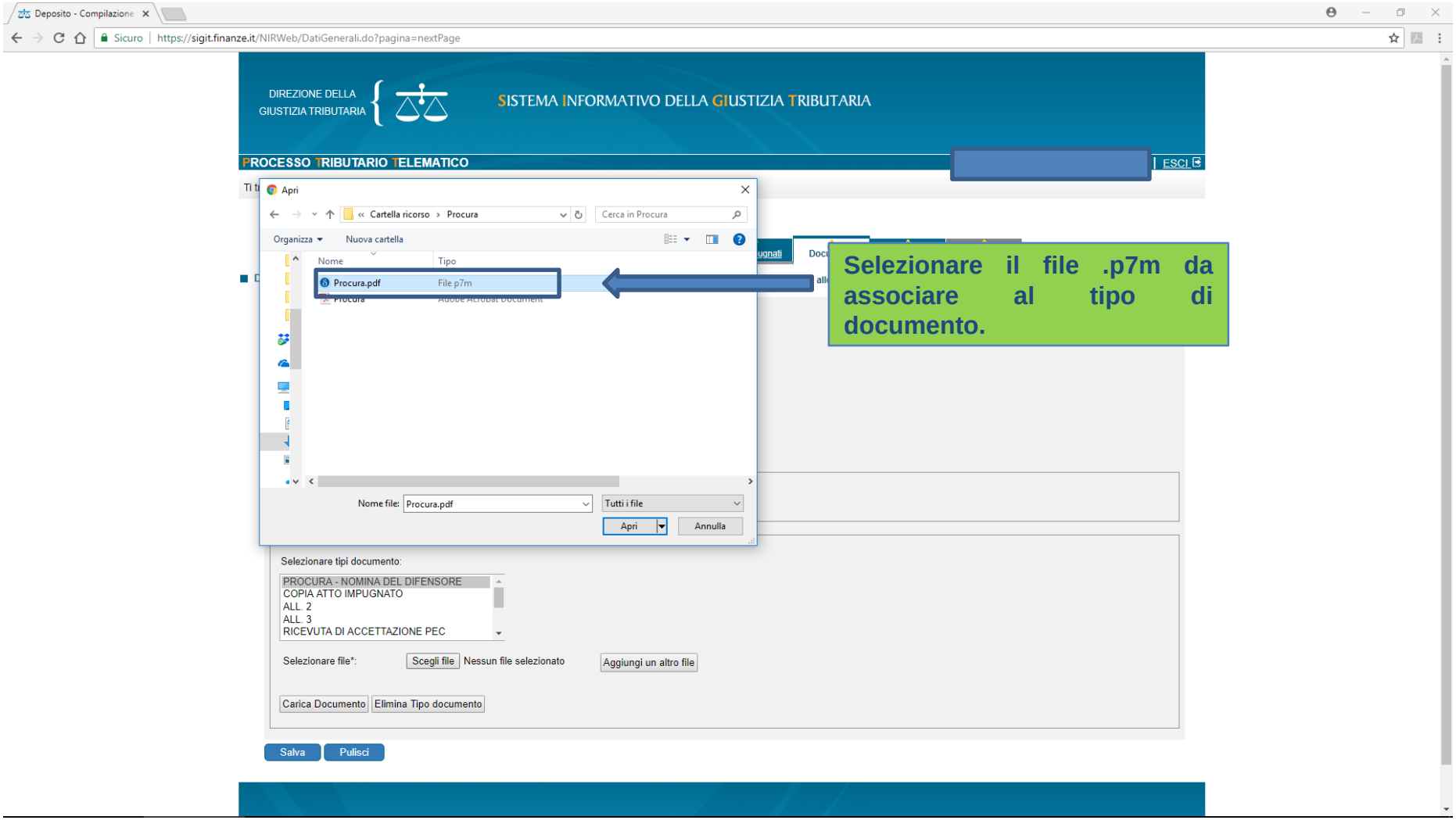

Modalità operative

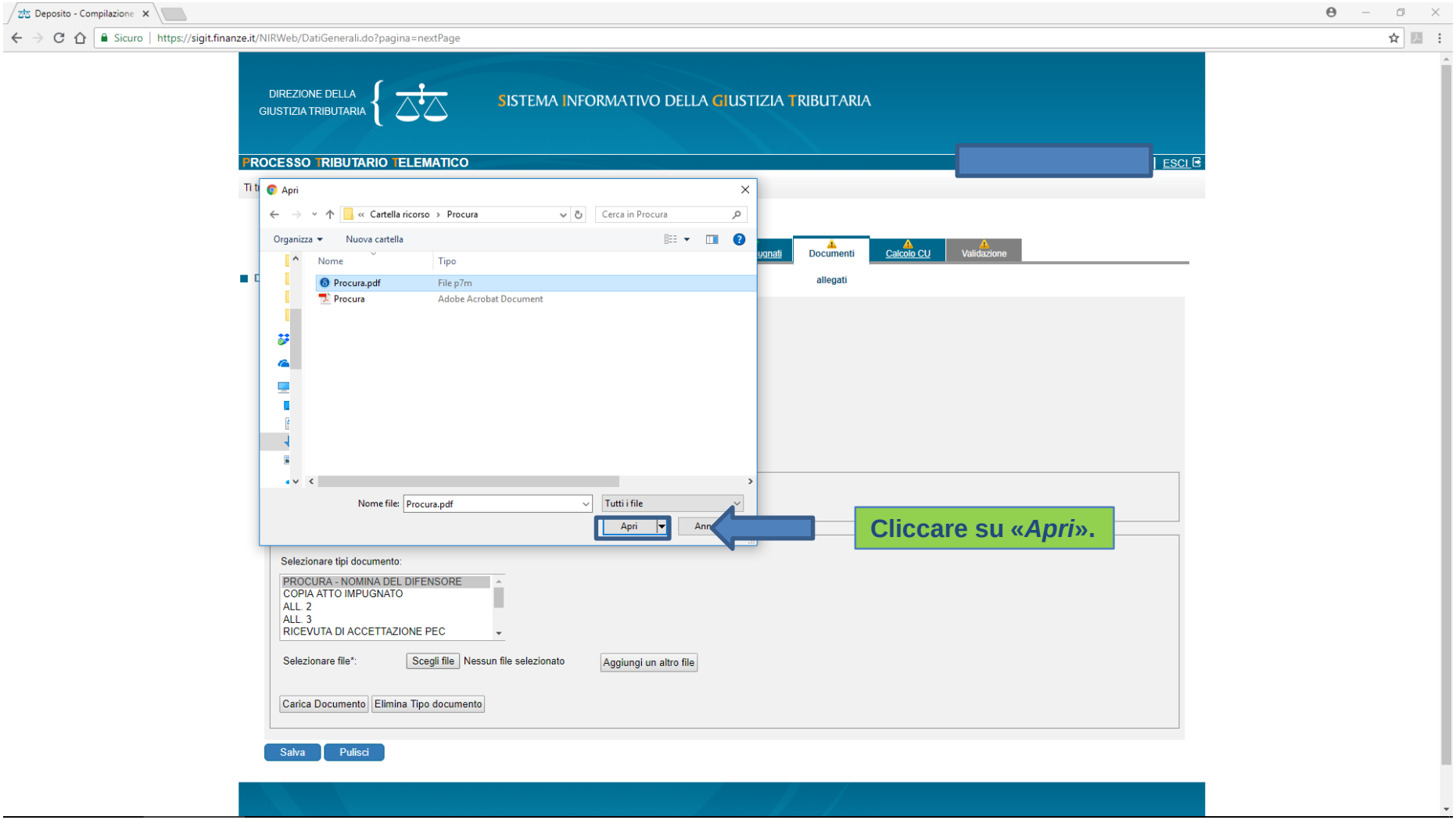

Modalità operative

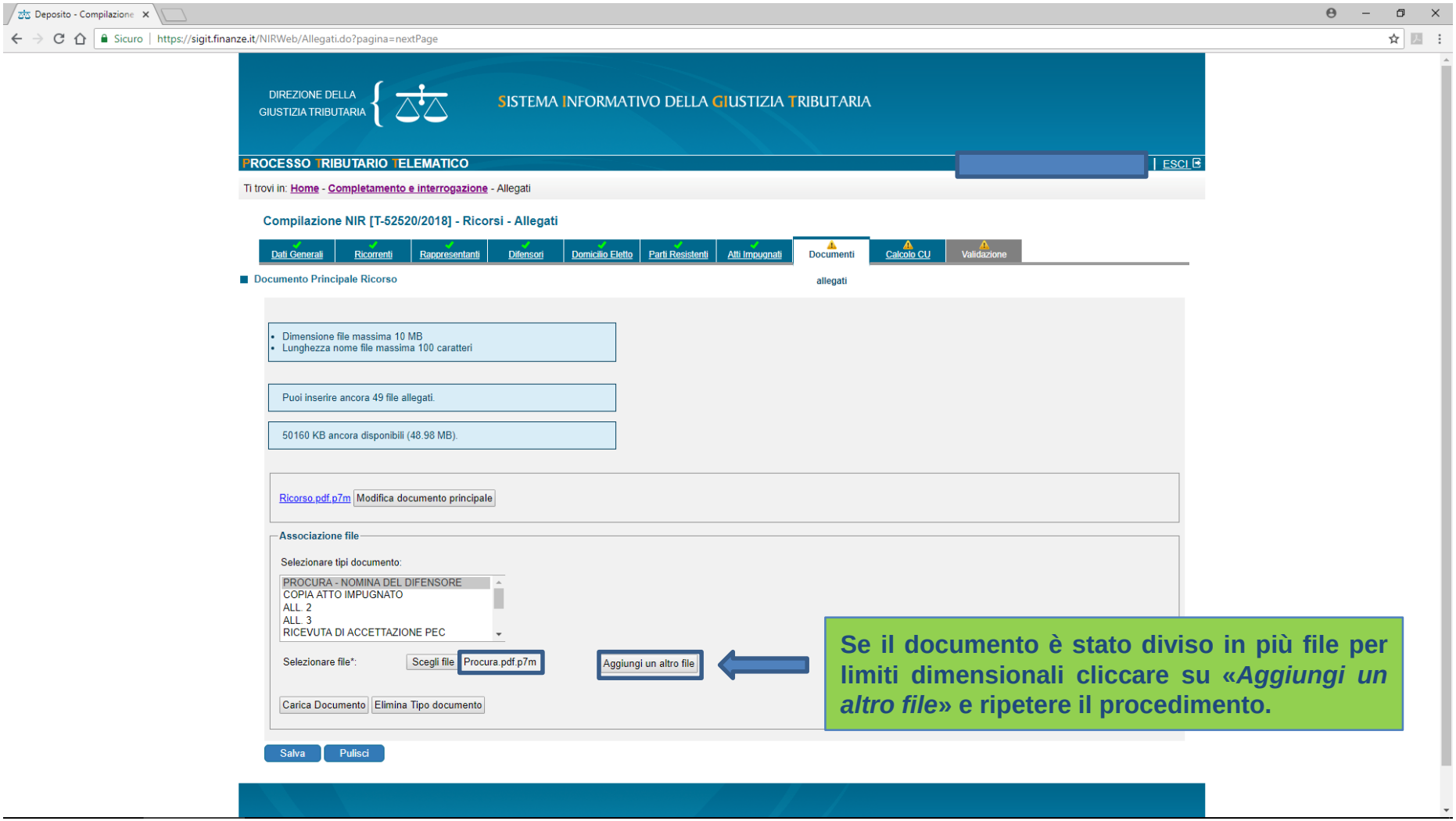

Se il documento è stato diviso in più file per limiti dimensionali cliccare su «*Aggiungi un altro file*» e ripetere il procedimento.

Modalità operative

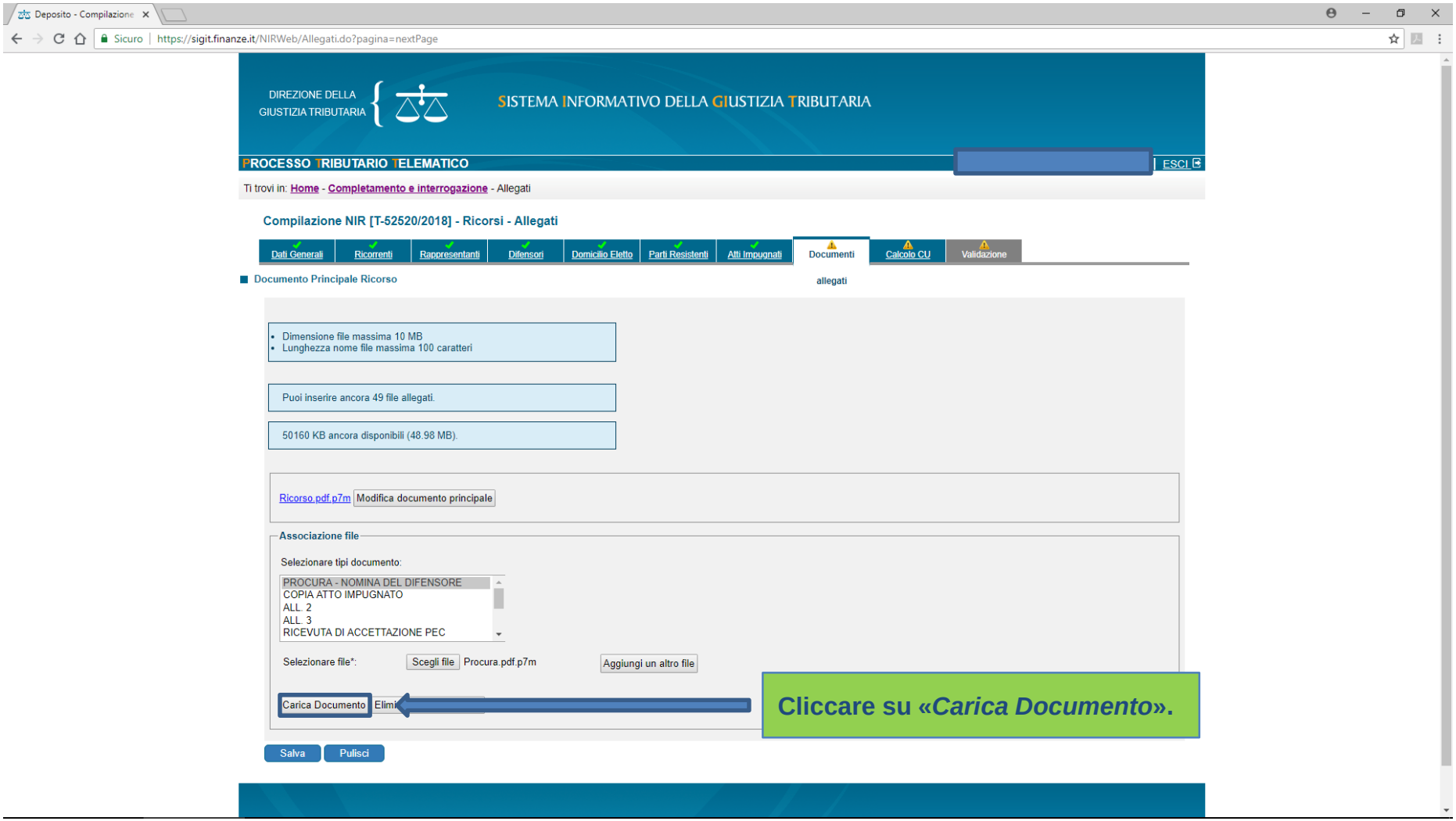

Modalità operative

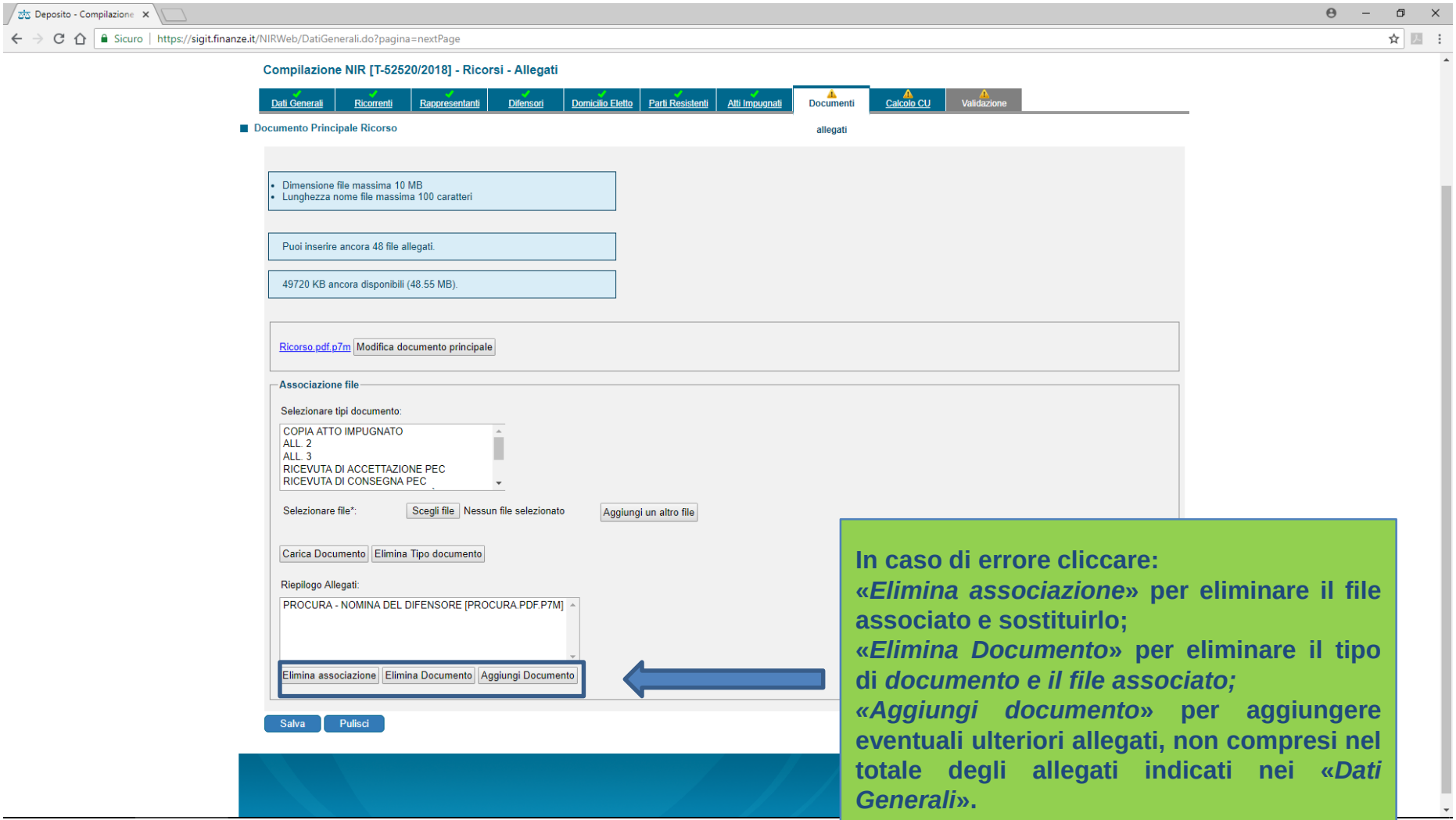

In caso di errore cliccare:
«*Elimina associazione*» per eliminare il file associato e sostituirlo;
«*Elimina Documento*» per eliminare il tipo di *documento e il file associato;*
«*Aggiungi documento*» per aggiungere eventuali ulteriori allegati, non compresi nel totale degli allegati indicati nei «*Dati Generali*».

Modalità operative

Aggiungere una tipologia di documento in fase antecedente (1/4)

Cliccare su «*Dati Generali*».

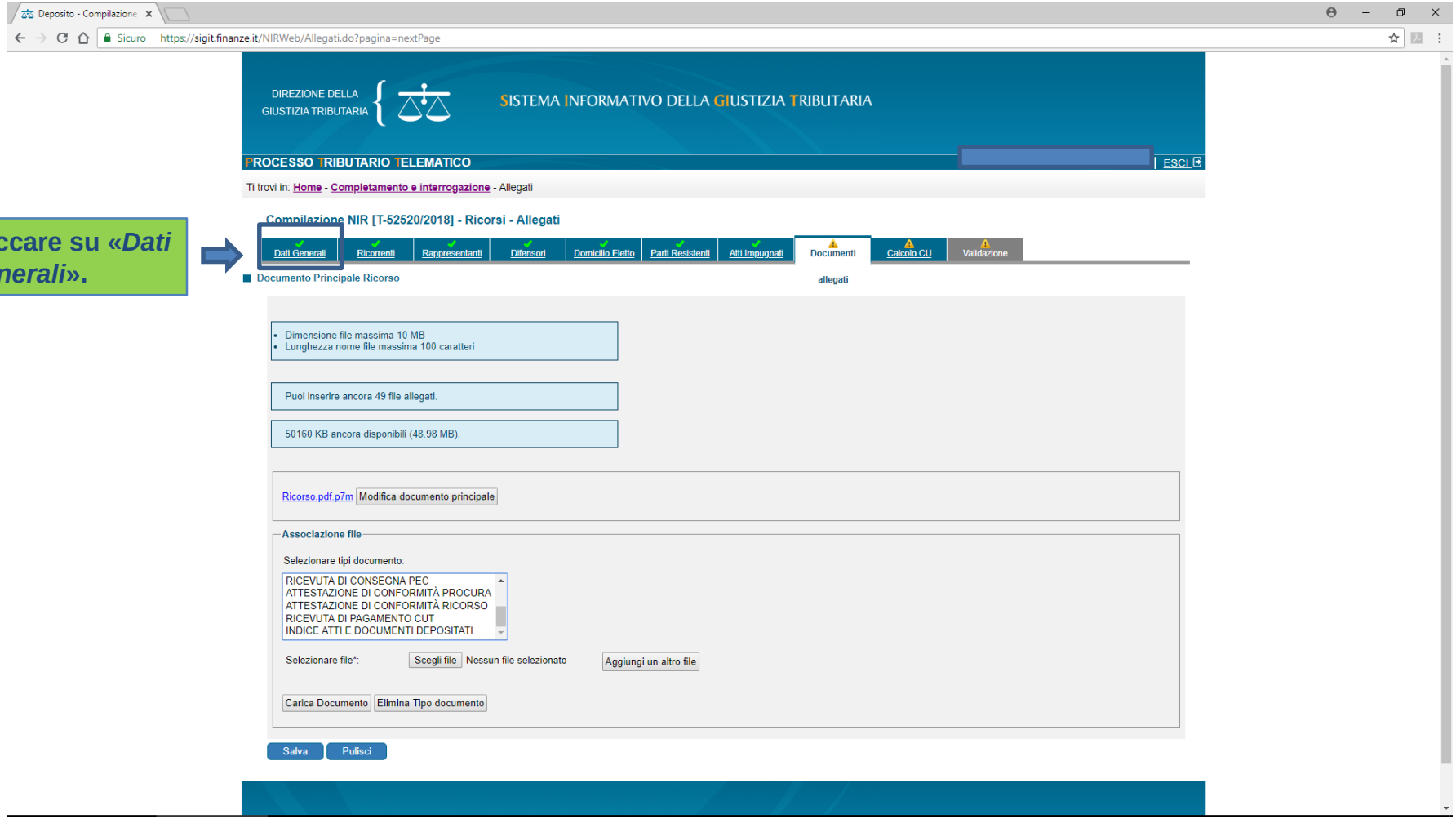

Modalità operative

Aggiungere una tipologia di documento in fase antecedente (2/4)

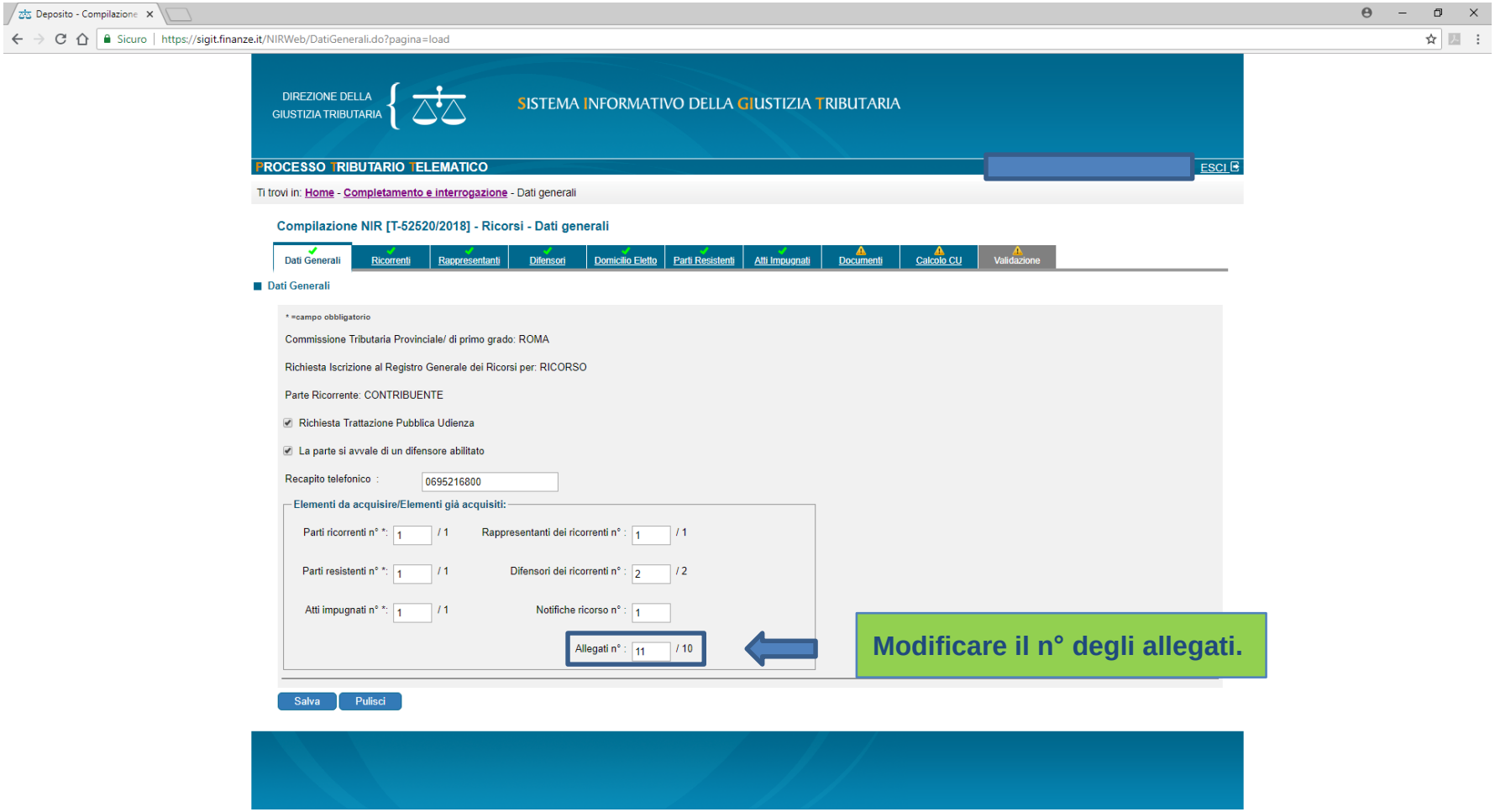

Modalità operative

Aggiungere una tipologia di documento in fase antecedente (3/4)

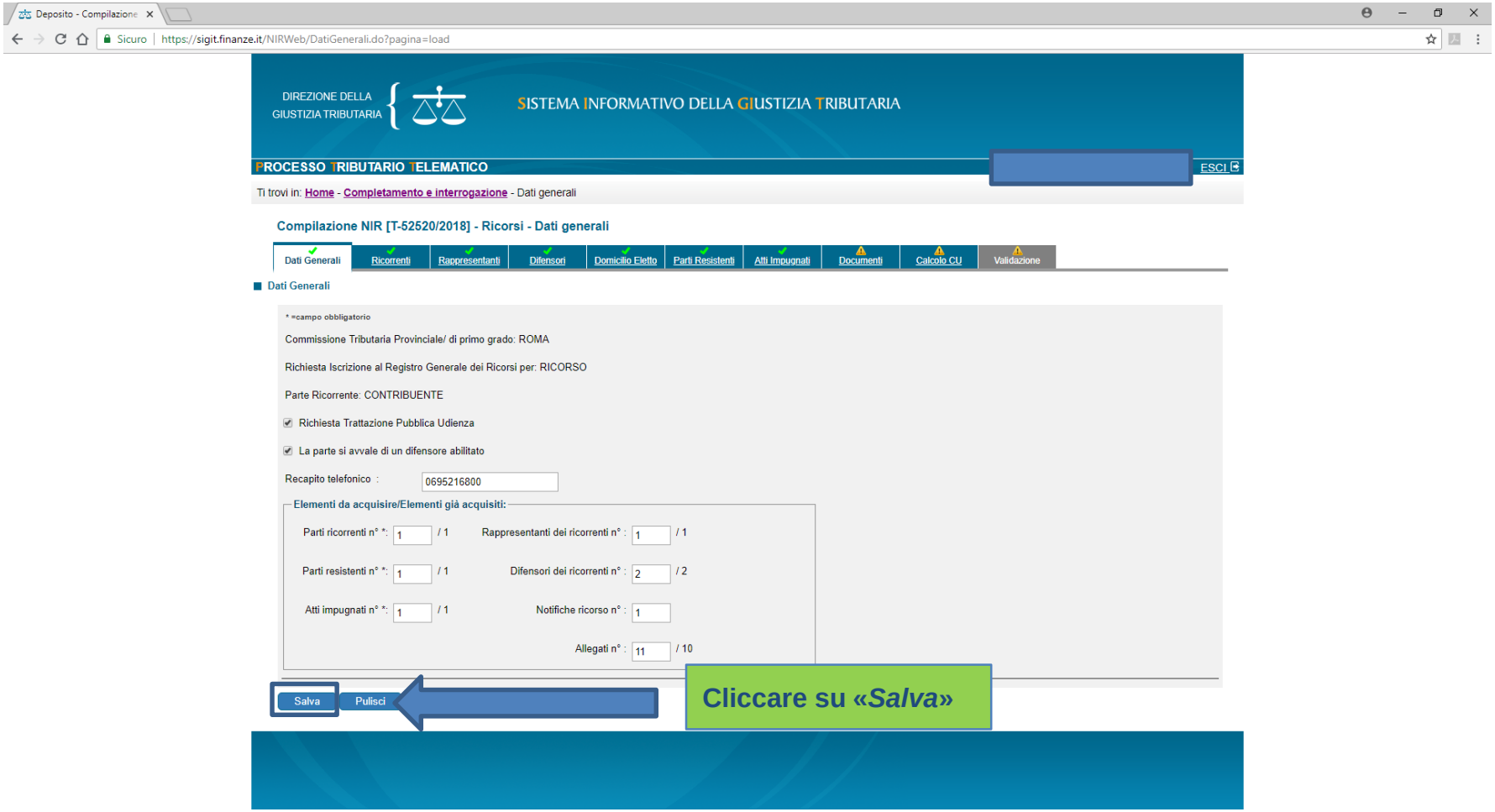

Modalità operative

Aggiungere una tipologia di documento in fase antecedente (4/4)

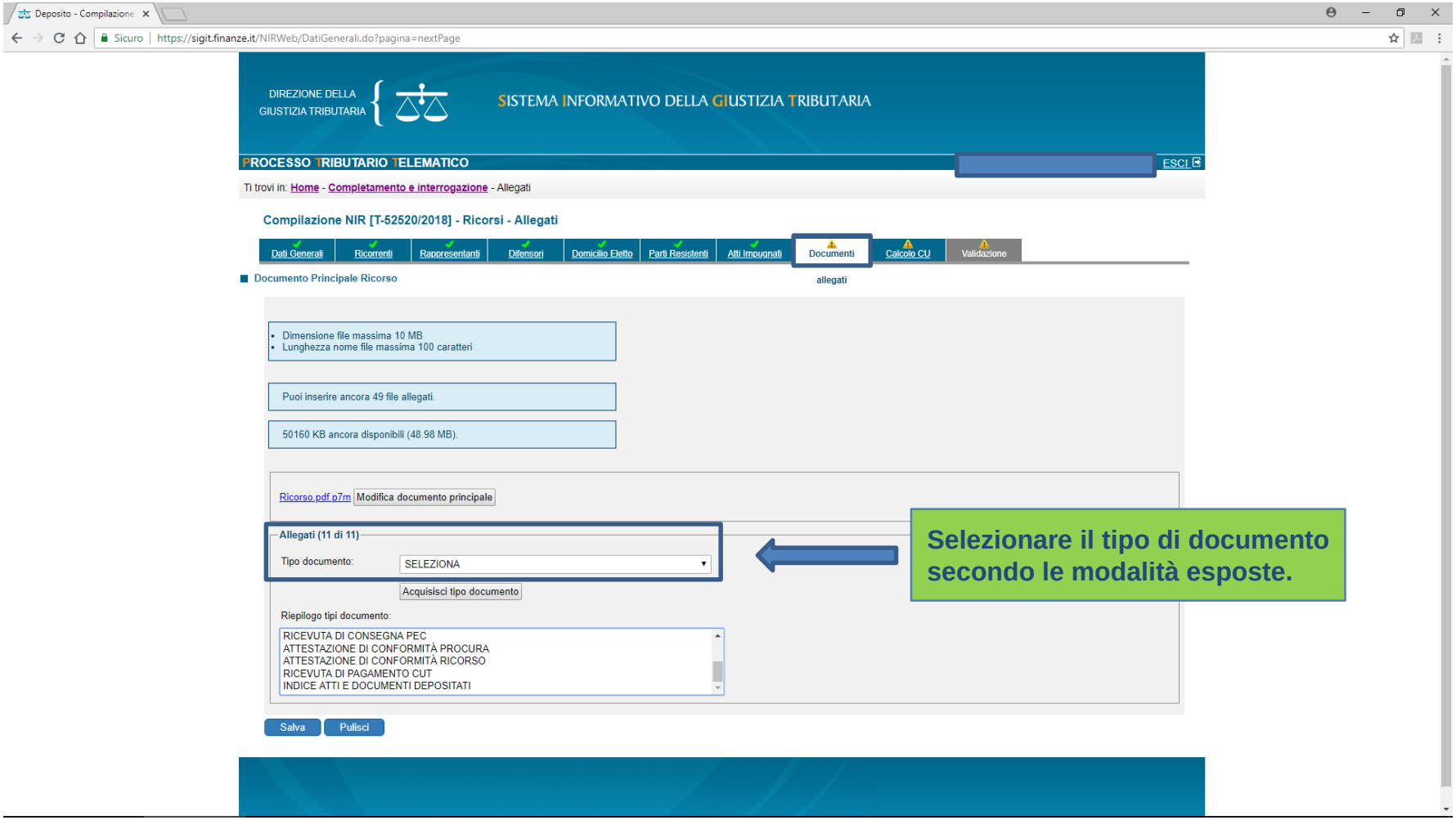

Modalità operative

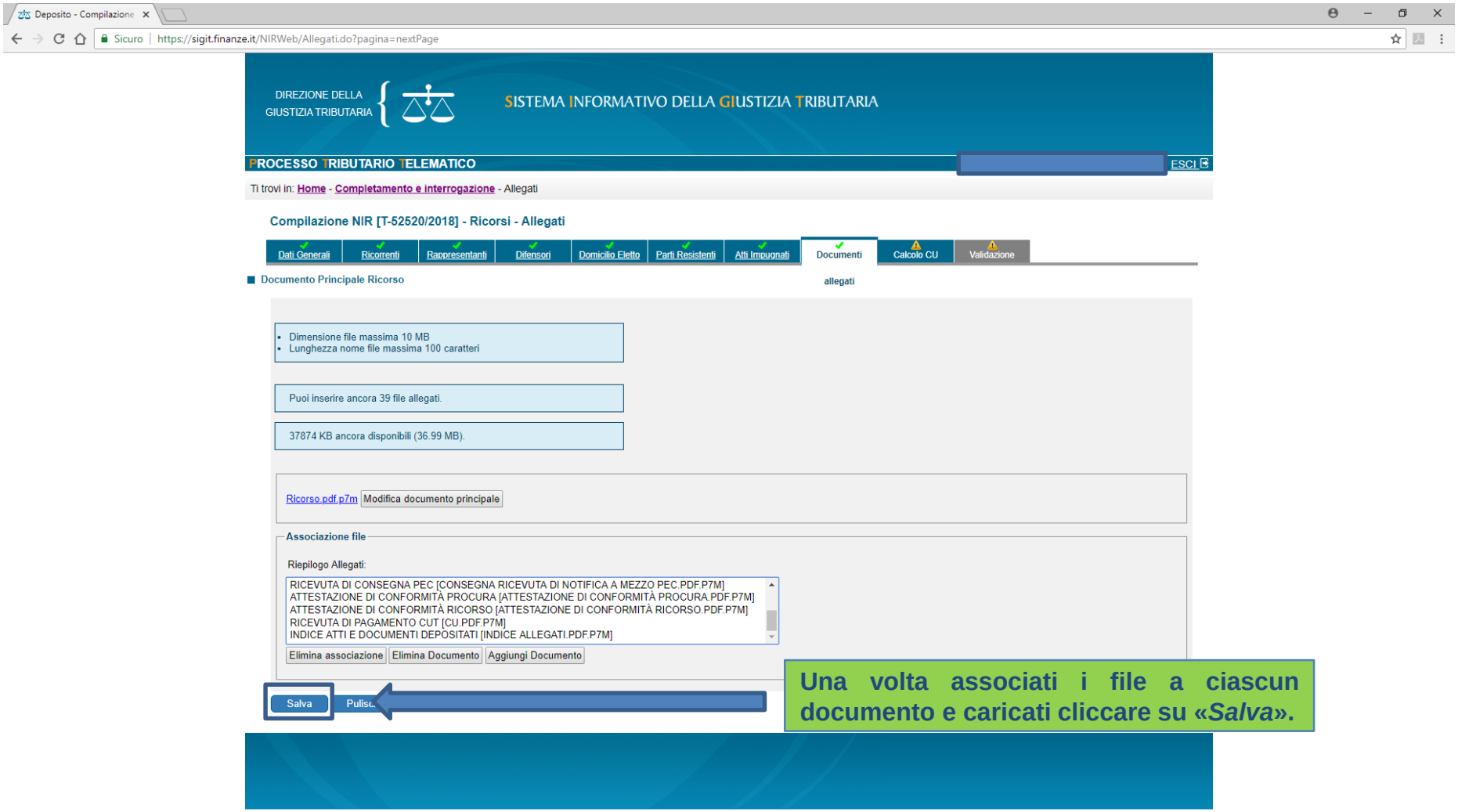

Modalità operative

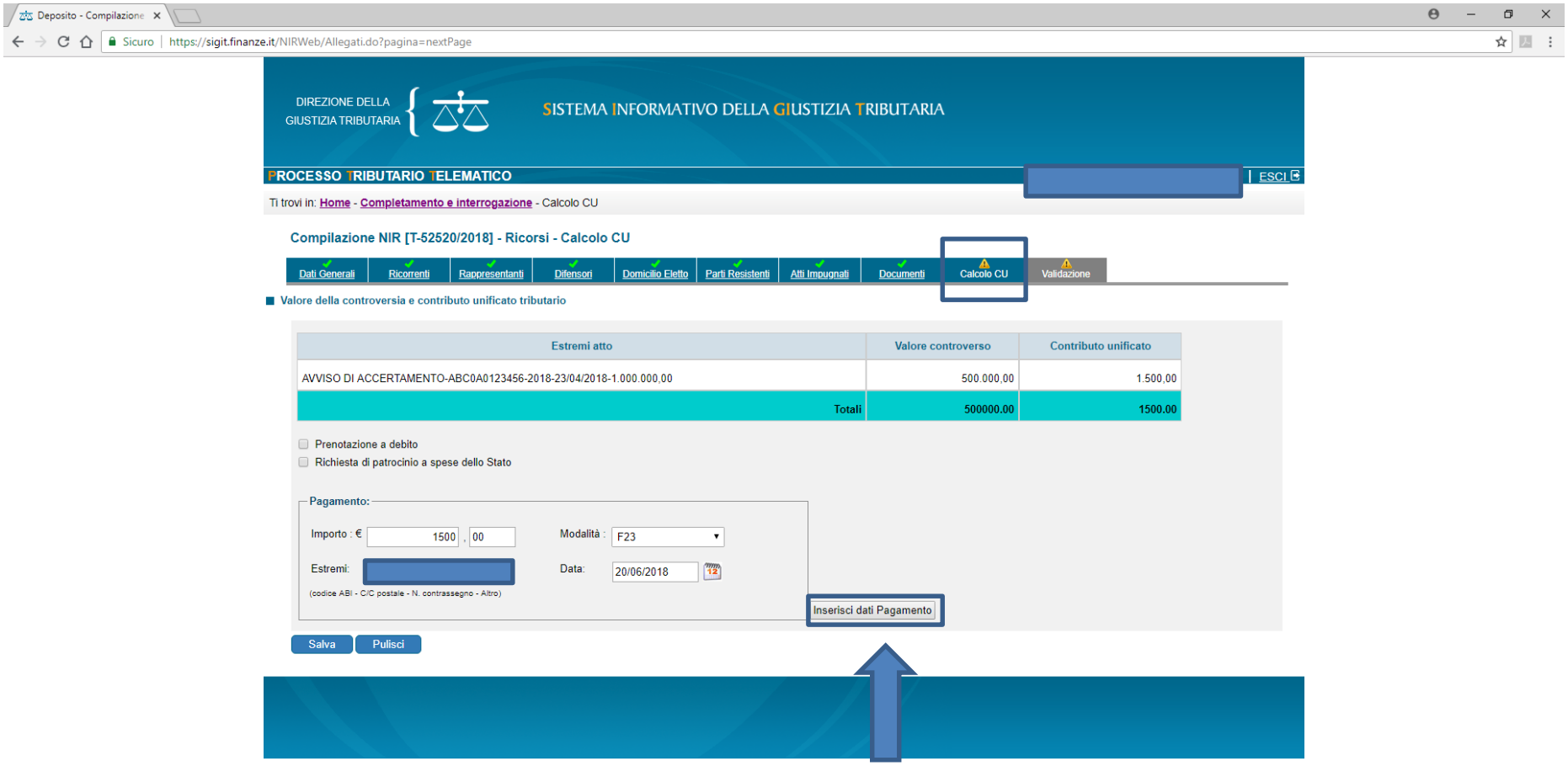

Inserire i dati del pagamento del CU e cliccare su «*Inserisci dati Pagamento*».

Modalità operative – Assolvimento CUT

- **Art. 13 delle Specifiche Tecniche – Pagamenti**

1. *Il pagamento del contributo unificato tributario e degli altri diritti e spese di giustizia sono eseguiti nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.*

2. *A decorrere dalla data che verrà pubblicata sul Portale della Giustizia Tributaria, il* ***pagamento con modalità telematiche*** *del contributo unificato tributario e degli altri diritti e spese di giustizia, è effettuato con le modalità previste dall'art. 5 del CAD e dall'art. 1, comma 599, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel rispetto delle "Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi", emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale.*

3. ***Nel caso di pagamento eseguito in modalità non telematica, l'attestazione di pagamento del contributo unificato tributario e degli altri diritti e spese di giustizia è costituita dalla copia informatica dell'originale analogico, ottenuta per scansione e sottoscritta con firma elettronica qualificata o firma digitale.***

Modalità di assolvimento del CUT

- attraverso **F23** o con **versamento su c/c postale**
- mediante **contrassegno** (N.B. deve recare la dicitura Contributo Unificato **<u>Tributario</u>**)
- successivamente al deposito tramite «**pagoPA**» (PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni).

Modalità operative

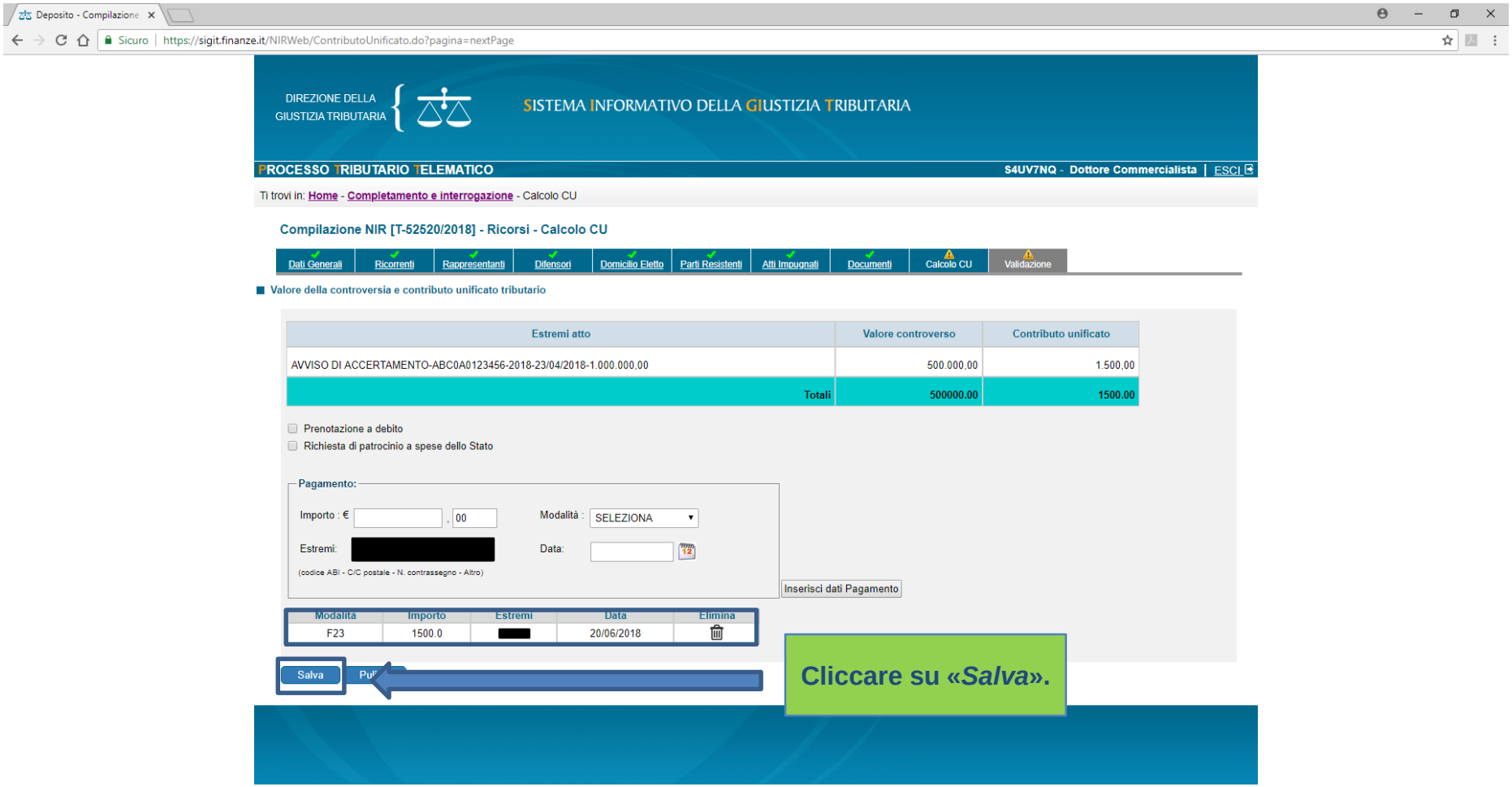

Modalità operative

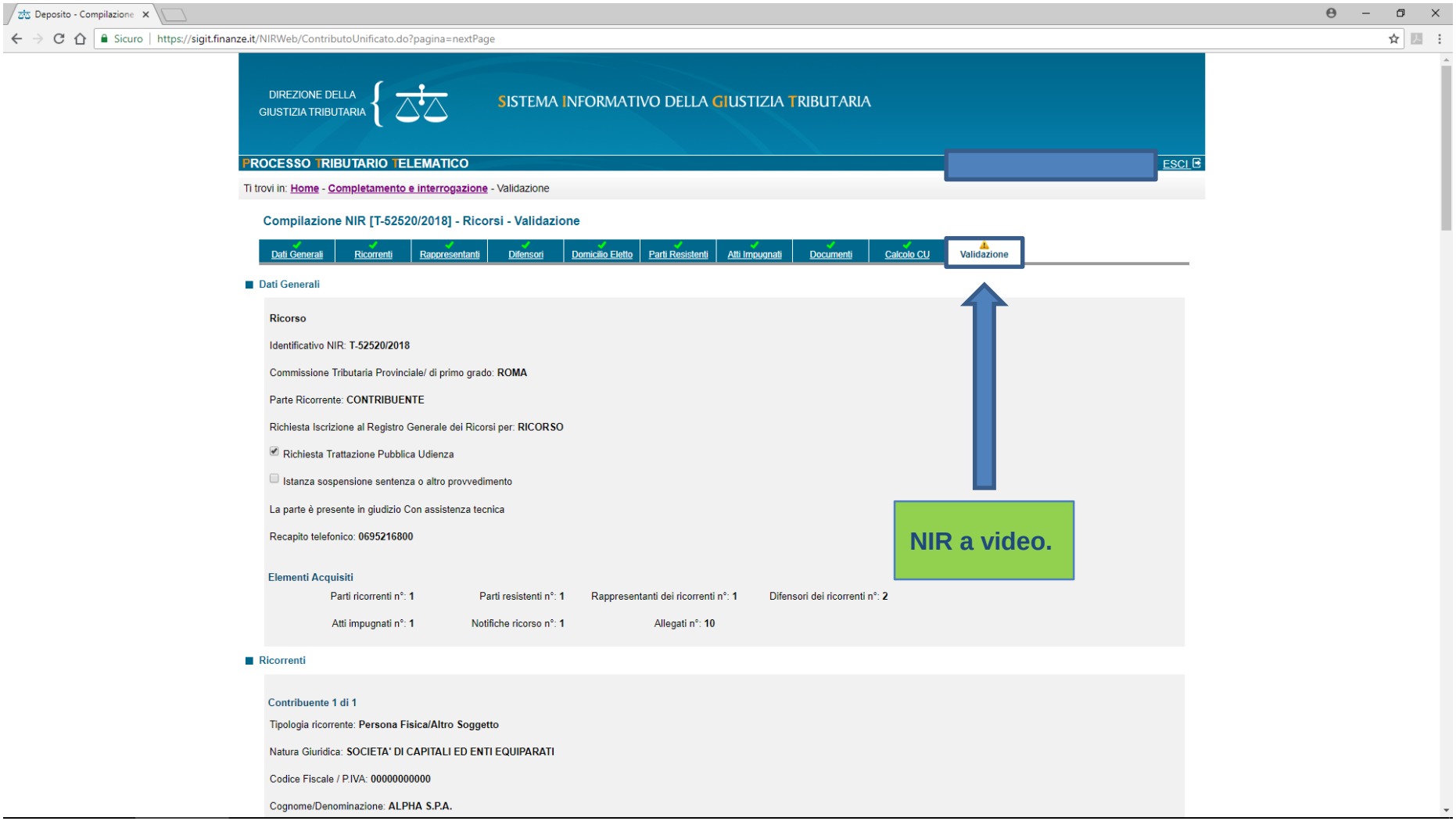

Modalità operative

Deposito - Compilazione

Sicuro | https://sigit.finanze.it/NIRWeb/ContributoUnificato.do?pagina=nextPage

Valore Controverso (Tributo) : **€ 500.000,00**

Contributo unificato: **€ 1.500,00**

Riepilogo Materie procedimentali: **ACCERTAMENTO IMPOSTE**

Dati Imposte:

Tipo Imposta	Sotto Imposta	Anno di Imposta
IRES	IRES-ALTRO	2013

■ Calcolo CU

Valore totale della controversia:: **€ 500.000,00**

Contributo unificato tributario dovuto:: **€ 1.500,00**

Riepilogo dati pagamento

Modalità	Importo	Estremi	Data
F23	€ 1.500,00	[redacted]	20/06/2018

■ Documenti allegati

Documento Principale Ricorso: **Ricorso.pdf.p7m**

Riepilogo Allegati

Tipo documento	Nome File
PROCURA - NOMINA DEL DIFENSORE	Procura.pdf.p7m
COPIA ATTO IMPUGNATO	All. 1 - Atto impugnato.pdf.p7m
ALL. 2	All. 2 .pdf.p7m
ALL. 3	All. 3.pdf.p7m
RICEVUTA DI ACCETTAZIONE PEC	ACCETTAZIONE Ricevuta di notifica a mezzo PEC.pdf.p7m
RICEVUTA DI CONSEGNA PEC	CONSEGNA Ricevuta di notifica a mezzo PEC.pdf.p7m
ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ PROCURA	Attestazione di conformità procura.pdf.p7m
ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ RICORSO	Attestazione di conformità ricorso.pdf.p7m
RICEVUTA DI PAGAMENTO CUT	CU.pdf.p7m
INDICE ATTI E DOCUMENTI DEPOSITATI	Indice allegati.pdf.p7m

Valida | Torna alla Home | Download NIR

IMPORTANTE: verificare la NIR prima di validarla.

Modalità operative

Deposito - Compilazione

Sicuro | https://sigit.finanze.it/NIRWeb/ContributoUnificato.do?pagina=nextPage

Valore Controverso (Tributo) : **€ 500.000,00**

Contributo unificato: **€ 1.500,00**

Riepilogo Materie procedimentali: **ACCERTAMENTO IMPOSTE**

Dati Imposte:

Tipo Imposta	Sotto Imposta	Anno di Imposta
IRES	IRES-ALTRO	2013

■ Calcolo CU

Valore totale della controversia:: **€ 500.000,00**

Contributo unificato tributario dovuto:: **€ 1.500,00**

Riepilogo dati pagamento

Modalità	Importo	Estremi	Data
F23	€ 1.500,00	[redacted]	20/06/2018

■ Documenti allegati

Documento Principale Ricorso: **Ricorso.pdf.p7m**

Riepilogo Allegati

Tipo documento	Nome File
PROCURA - NOMINA DEL DIFENSORE	Procura.pdf.p7m
COPIA ATTO IMPUGNATO	All. 1 - Atto impugnato.pdf.p7m
ALL. 2	All. 2 .pdf.p7m
ALL. 3	All. 3.pdf.p7m
RICEVUTA DI ACCETTAZIONE PEC	ACCETTAZIONE Ricevuta di notifica a mezzo PEC.pdf.p7m
RICEVUTA DI CONSEGNA PEC	CONSEGNA Ricevuta di notifica a mezzo PEC.pdf.p7m
ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ PROCURA	Attestazione di conformità procura.pdf.p7m
ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ RICORSO	Attestazione di conformità ricorso.pdf.p7m
RICEVUTA DI PAGAMENTO CUT	CU.pdf.p7m
INDICE ATTI E DOCUMENTI DEPOSITATI	Indice allegati.pdf.p7m

Valida | Torna alla Ho | Download NIR

Cliccare su «*Valida*» e poi su «*Trasmetti*» per procedere con la trasmissione dell'atto e dei documenti al S.I.Gi.T.
Scaricare la NIR una volta trasmessa.

Modalità operative

NIR_COMPLETA_T-5308-2017.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Home Strumenti Documento 1 / 5 75,5% Accedi

Il file è conforme allo standard PDF/A ed è stato aperto in sola lettura per evitare modifiche. Abilita modifica

SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Identificativo NIR: T-5308/2017

Dati Generali

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TORINO
Parte Ricorrente CONTRIBUENTE
Richiesta Iscrizione al Registro Generale dei Ricorsi per RICORSO
Richiesta Trattazione Pubblica Udienza
La parte è presente in giudizio Con assistenza tecnica
Recapito telefonico 0695216800

Elementi Acquisiti

Parti ricorrenti n° 2 *Parti resistenti n°* 1 *Rappresentanti dei ricorrenti n°* 0
Difensori dei ricorrenti n° 2 *Atti impugnati n°* 1 *Notifiche ricorso n°* 1 *Allegati n°* 39

Ricorrenti

Contribuente 1 di 2
Tipologia ricorrente Persona Fisica/Altro Soggetto
Natura Giuridica SOCIETA' DI CAPITALI ED ENTI EQUIPARATI
Codice Fiscale [redacted]
Cognome/Denominazio [redacted]

Dati Residenza/Sede legale

Ind [redacted]
Pro
CA

Lista Atti

Tipologia Atto	*Numero Atto*	*Imposta*	*Anno di Imposta*
[redacted]			

Ricorrenti

Contribuente 2 di 2
Tipologia ricorrente Persona Fisica/Altro Soggetto
Natura Giuridica SOCIETA' DI CAPITALI ED ENTI EQUIPARATI
Codice Fiscale / P.IVA [redacted]
Cognome/Denominazio

Dati Residenza/Sede legale

Indiriz [redacted]
Provin

Modalità operative

A questo punto viene rilasciata all'utente una duplice **ricevuta di accettazione** (c.d. **ricevuta «sincrona»**)

1. A video

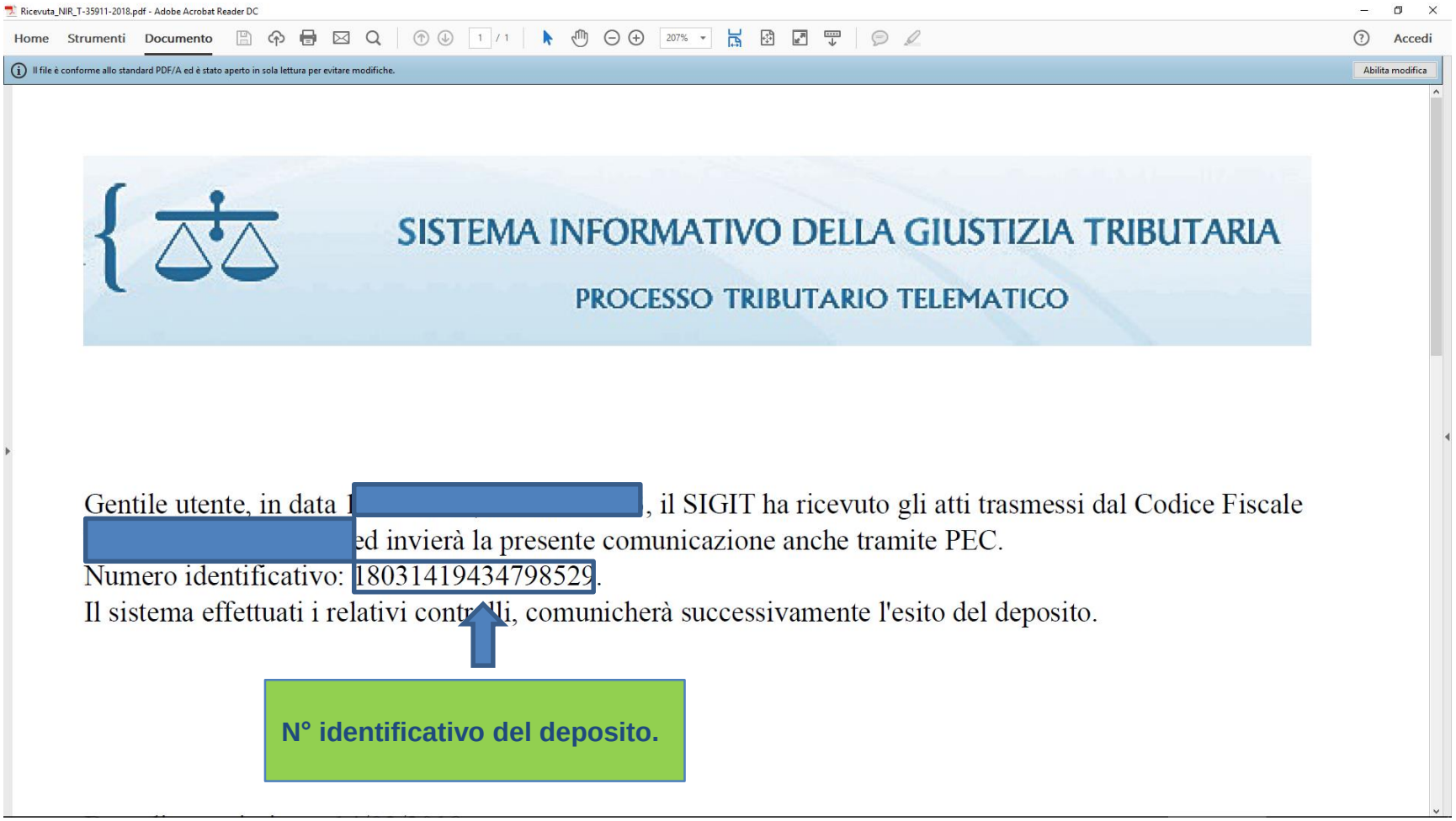

Modalità operative

2. A mezzo PEC

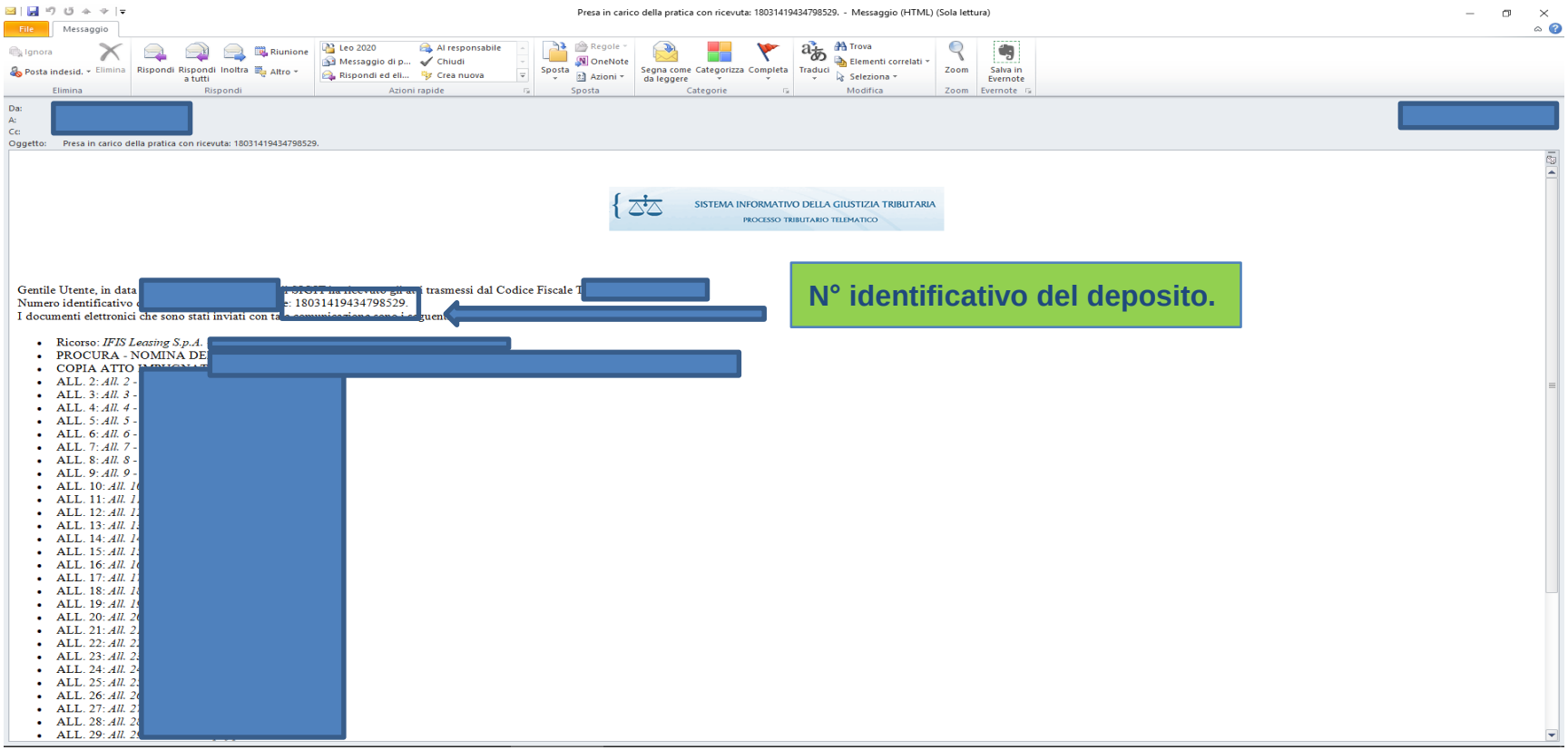

<u>Il deposito non è ancora perfezionato</u>: gli atti sono infatti sottoposti al controllo del S.I.Gi.T., al cui esito è subordinato il perfezionamento (o meno) del deposito.

Modalità operative

Dalla sezione «*Completamento e interrogazione*» è possibile **riprendere la compilazione della NIR** eventualmente sospesa nonché monitorare in tempo reale lo ***status* dei controlli** successivi al deposito.

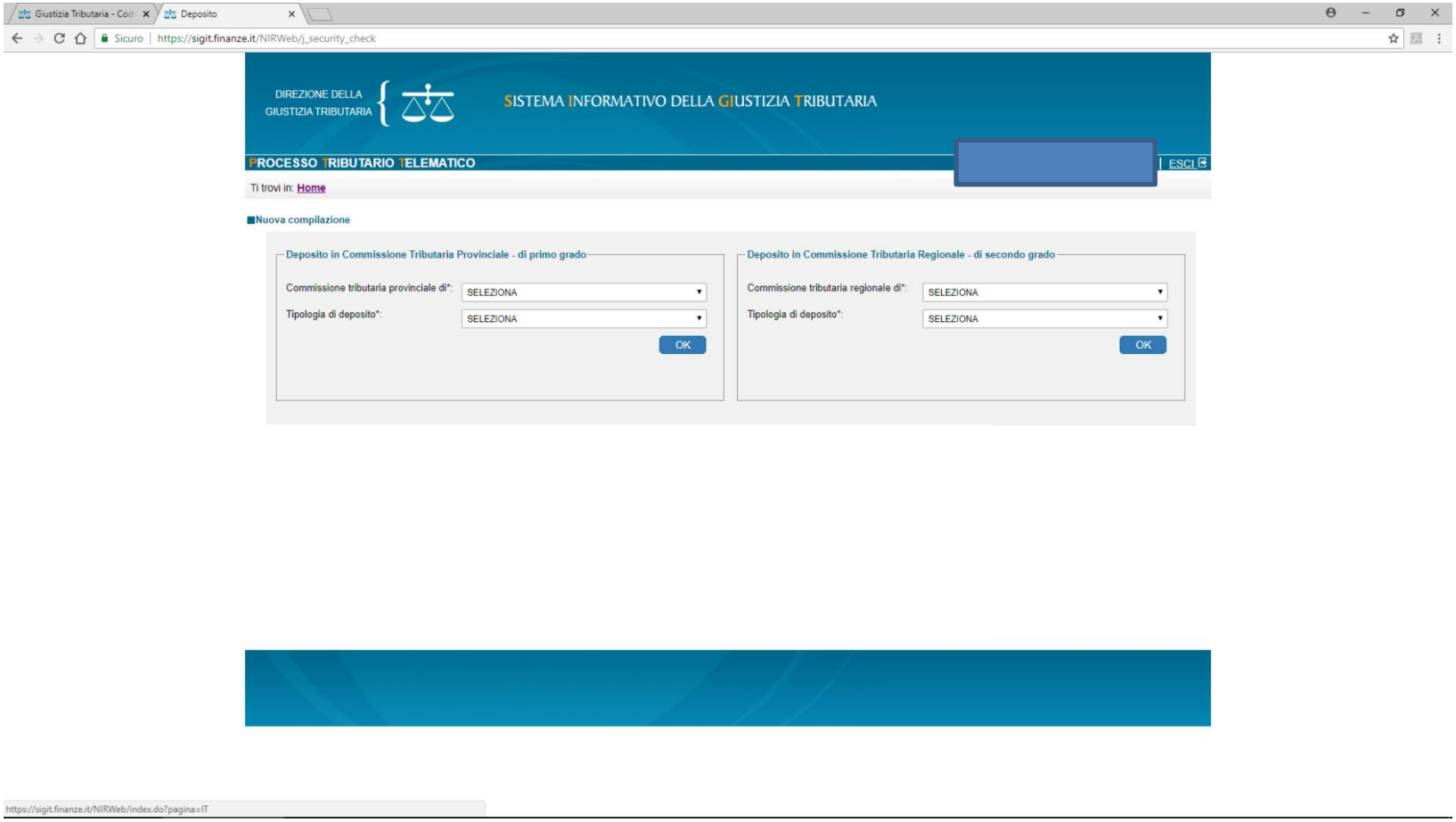

Modalità operative

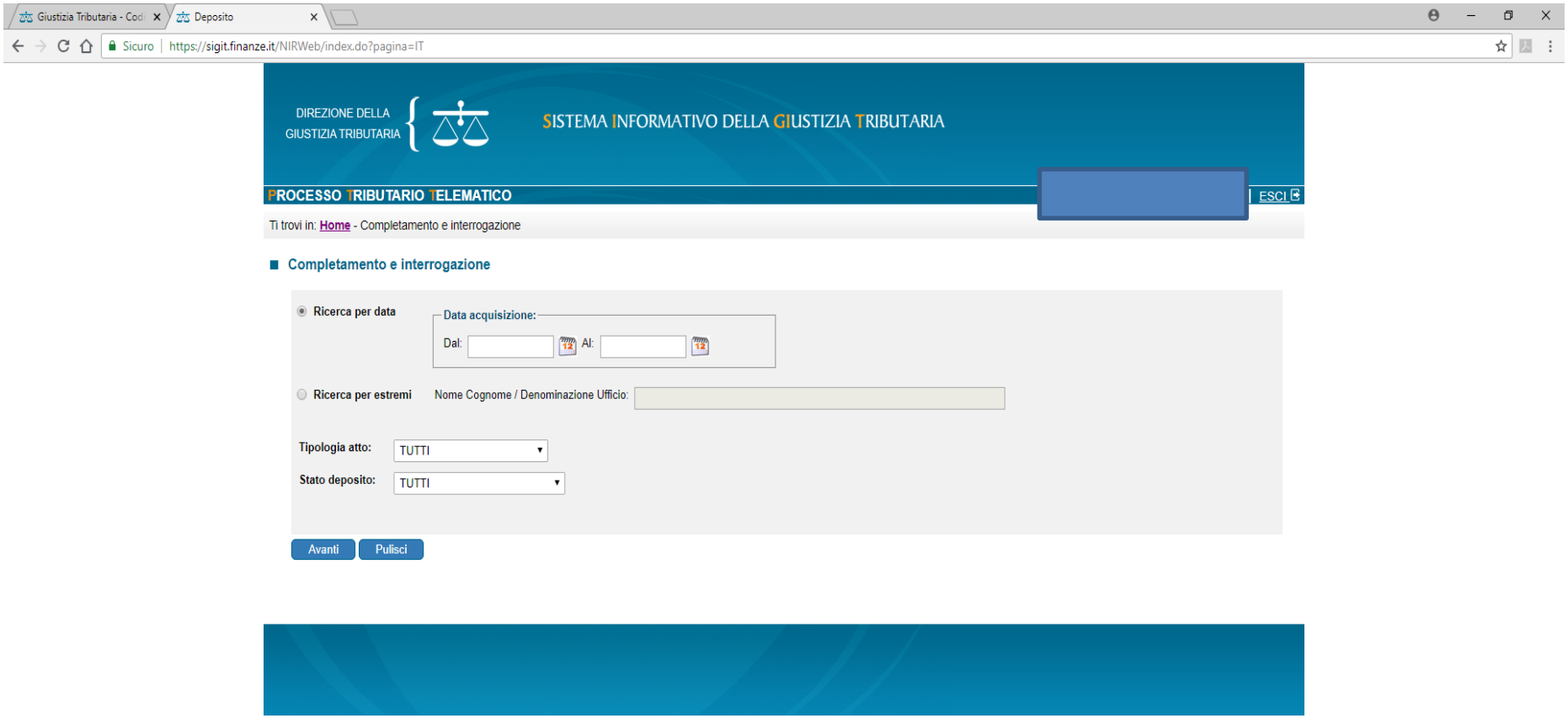

Modalità operative

Deposito - Compilazione NIR

https://sigit.finanze.it/NIRWeb/CompilaNir.do?pagina=riepilogo

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

ESCI

Ti trovi in: Home - Completamento e interrogazione - Risultati ricerca

Compilazione NIR - Risultati ricerca

Step processo	Stato	Data inizio	Data Fine	
TRASMISSIONE	OK	03-APR-2018 17:21:47	03-APR-2018 17:21:47	✓
INVIO PEC PRESA IN CARICO	OK	03-APR-2018 17:21:48	03-APR-2018 17:22:01	✓
CONTROLLO FIRMA DOCUMENTI ALLEGATI	OK	03-APR-2018 17:22:01	03-APR-2018 17:22:33	✓
CONTROLLO ANTIVIRUS DOCUMENTI ALLEGATI	WAIT	03-APR-2018 17:22:33		⌛
CONTROLLO FORMATI DOCUMENTI ALLEGATI	NON EFFETTUATO			
PROTOCOLLAZIONE DOCUMENTALE	NON EFFETTUATO			
PROTOCOLLAZIONE/ACQUISIZIONE	NON EFFETTUATO			
INVIO PEC ESITO	NON EFFETTUATO			

Indietro

Modalità operative

Controlli del S.I.Gi.T sui file trasmessi:

a) controllo antivirus

b) verifica delle dimensioni (errore eventualmente comunicato già in fase di upload)

c) verifica della validità della firma apposta

d) verifica dell'integrità

e) controllo del formato

Eventuali anomalie riscontrate nei controlli di cui alle lett. **a)**, **b)**, **c)** e **d)**
costituiscono **errori bloccanti!**

- Se riscontrate nel **ricorso** (o nell'**atto processuale**), ne **impediscono l'iscrizione a ruolo** (o l'**acquisizione**) con **mancato perfezionamento del deposito**
- Se riscontrate negli **allegati**, ne impediscono l'**acquisizione** (ferma restando l'iscrizione a ruolo del ricorso o l'acquisizione dell'atto processuale)

Perfezionamento del deposito

Controlli del S.I.Gi.T sui file trasmessi:

a) controllo antivirus

b) verifica delle dimensioni (errore eventualmente comunicato già in fase di upload)

c) verifica della validità della firma apposta

d) verifica dell'integrità

e) controllo del formato

Eventuali anomalie riscontrate nei controlli di cui alla lett. **e)** <u>costituiscono</u>
<u>errori NON bloccanti</u>

- Se riscontrate (nel **ricorso** o nell'**atto processuale** o negli **allegati**), ne **<u>consentono comunque il deposito</u>**

Perfezionamento del deposito

Al seguente link la tabella di codifica delle anomalie di trasmissione:
https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/web/guest/codici-malfunzionamento

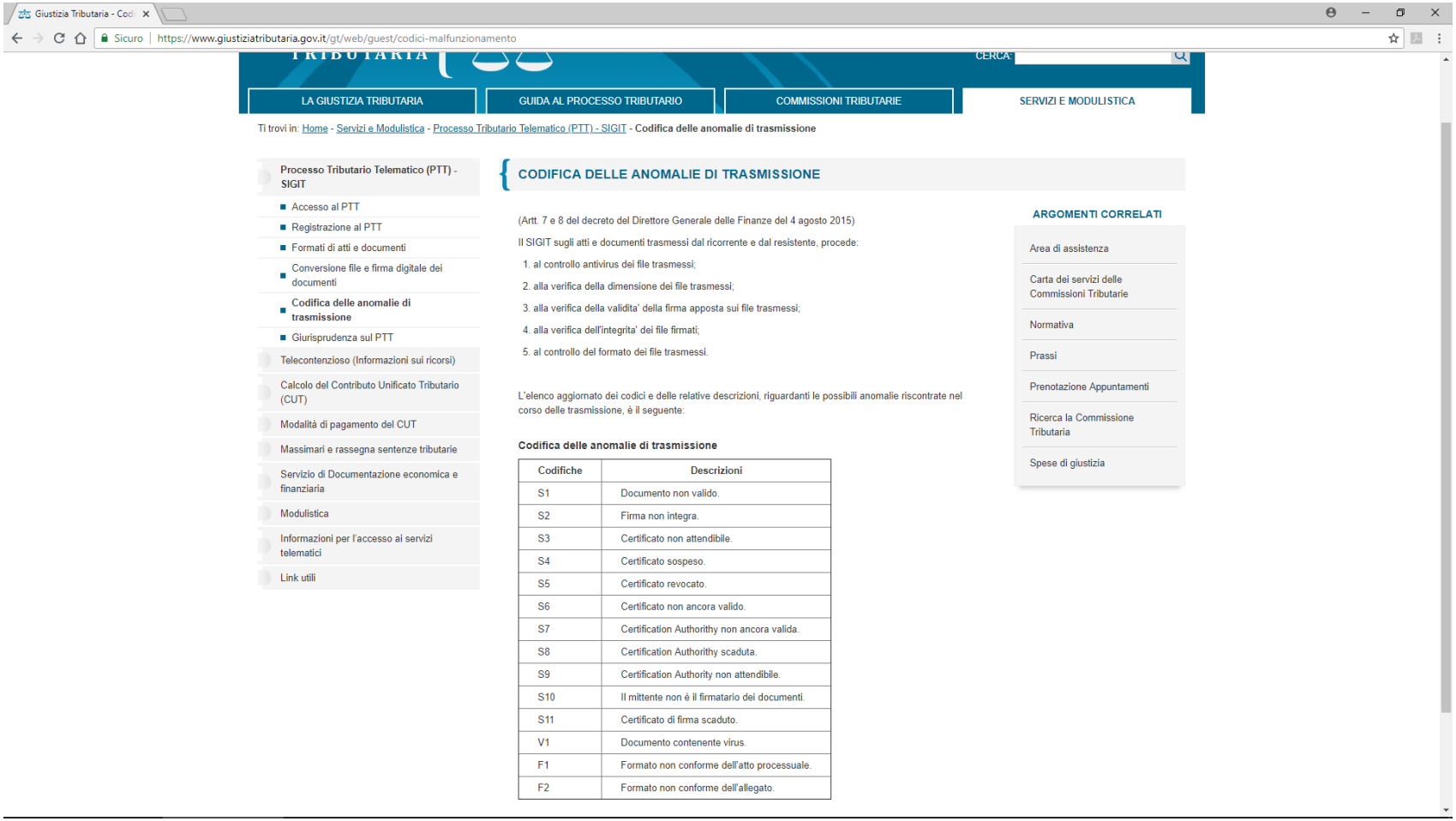

Giustizia Tributaria - Codi

Sicuro | https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/web/guest/codici-malfunzionamento

CERCA:

LA GIUSTIZIA TRIBUTARIA | GUIDA AL PROCESSO TRIBUTARIO | COMMISSIONI TRIBUTARIE | SERVIZI E MODULISTICA

Ti trovi in: Home - Servizi e Modulistica - Processo Tributario Telematico (PTT) - SIGIT - **Codifica delle anomalie di trasmissione**

- Processo Tributario Telematico (PTT) - SIGIT
  - Accesso al PTT
  - Registrazione al PTT
  - Formati di atti e documenti
  - Conversione file e firma digitale dei documenti
  - **Codifica delle anomalie di trasmissione**
  - Giurisprudenza sul PTT
- Telecontenzioso (Informazioni sui ricorsi)
- Calcolo del Contributo Unificato Tributario (CUT)
- Modalità di pagamento del CUT
- Massimari e rassegna sentenze tributarie
- Servizio di Documentazione economica e finanziaria
- Modulistica
- Informazioni per l'accesso ai servizi telematici
- Link utili

CODIFICA DELLE ANOMALIE DI TRASMISSIONE

(Artt. 7 e 8 del decreto del Direttore Generale delle Finanze del 4 agosto 2015)

Il SIGIT sugli atti e documenti trasmessi dal ricorrente e dal resistente, procede:

1. al controllo antivirus dei file trasmessi;
2. alla verifica della dimensione dei file trasmessi;
3. alla verifica della validita' della firma apposta sul file trasmessi;
4. alla verifica dell'integrita' dei file firmati;
5. al controllo del formato dei file trasmessi.

L'elenco aggiornato dei codici e delle relative descrizioni, riguardanti le possibili anomalie riscontrate nel corso delle trasmissione, è il seguente:

Codifica delle anomalie di trasmissione

Codifiche	Descrizioni
S1	Documento non valido.
S2	Firma non integra.
S3	Certificato non attendibile.
S4	Certificato sospeso.
S5	Certificato revocato.
S6	Certificato non ancora valido.
S7	Certification Authorithy non ancora valida.
S8	Certification Authorithy scaduta.
S9	Certification Authority non attendibile.
S10	Il mittente non è il firmatario dei documenti.
S11	Certificato di firma scaduto.
V1	Documento contenente virus.
F1	Formato non conforme dell'atto processuale.
F2	Formato non conforme dell'allegato.

ARGOMENTI CORRELATI

- Area di assistenza
- Carta dei servizi delle Commissioni Tributarie
- Normativa
- Prassi
- Prenotazione Appuntamenti
- Ricerca la Commissione Tributaria
- Spese di giustizia

Perfezionamento del deposito

L'esito dei predetti controlli viene comunicato all'utente **entro le <u>24 ore</u>** successive alla trasmissione:

- sull'**area riservata** del **S.I.Gi.T.**;
- a **mezzo PEC**;

e, contestualmente, viene fornito il **numero di R.G.** del ricorso

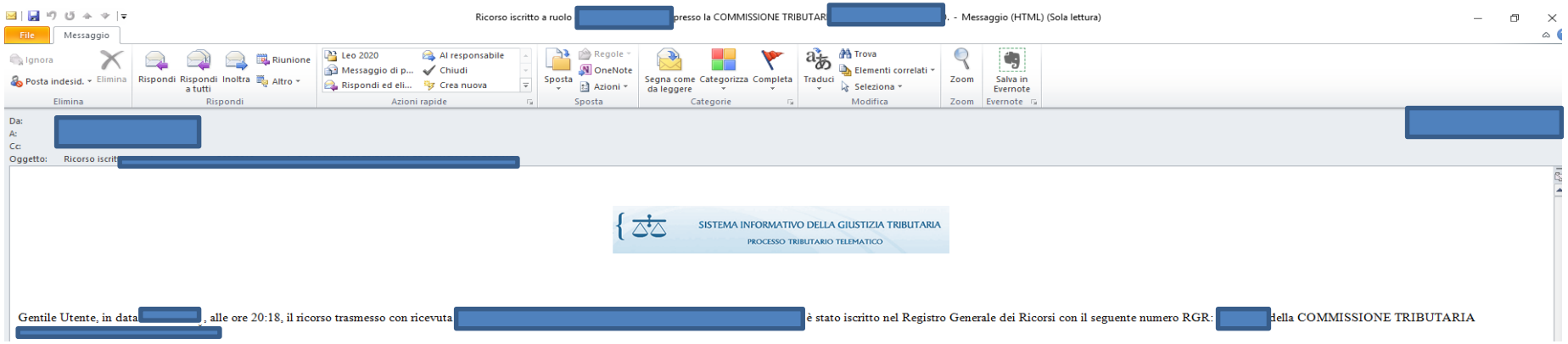

È dunque opportuno depositare con congruo anticipo.

In assenza di **errori bloccanti**, il deposito si considera perfezionato al **momento della trasmissione degli atti e dei documenti** (*i.e.*, alla data indicata nella ricevuta «sincrona» di accettazione).

Perfezionamento del deposito

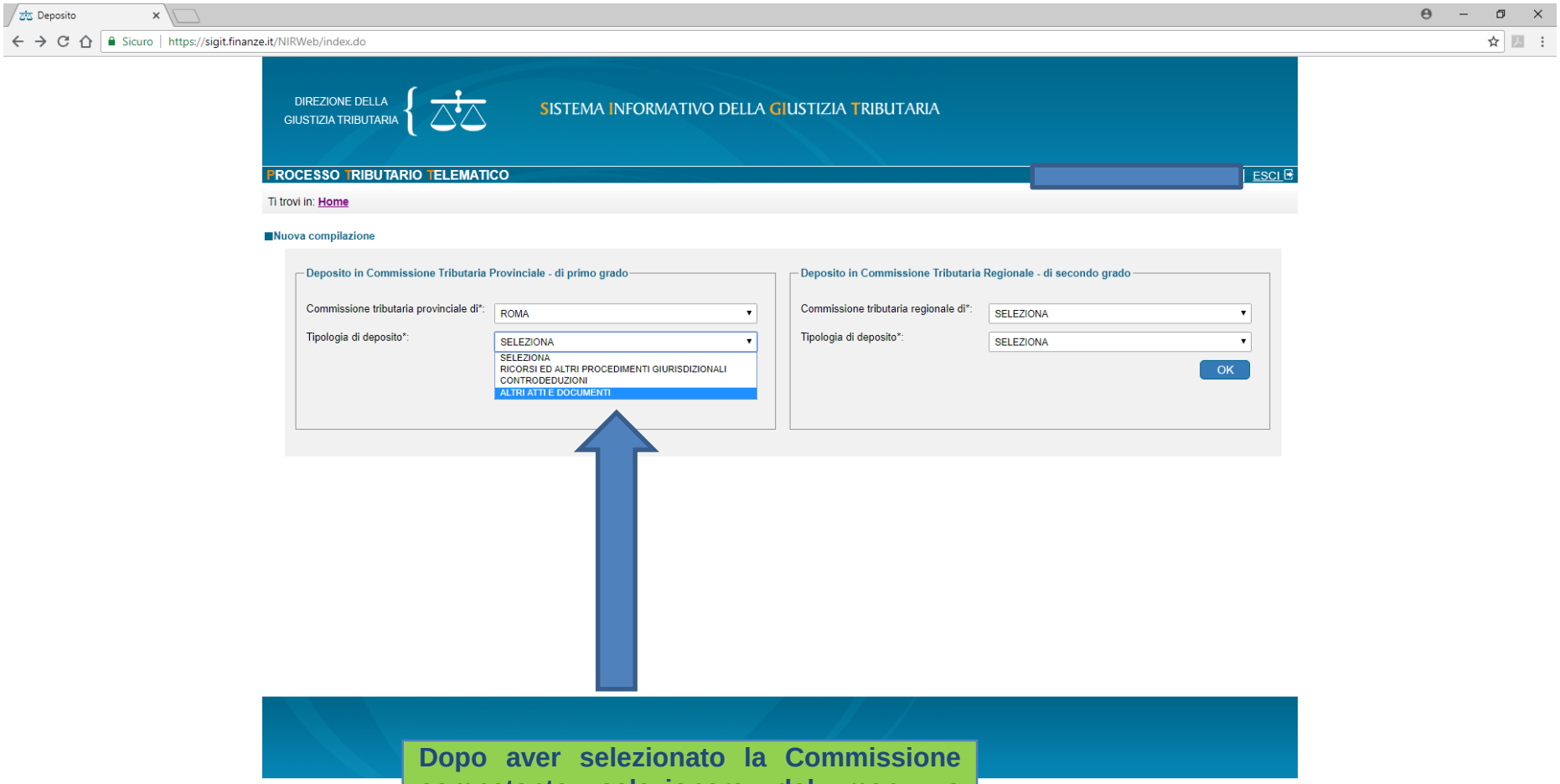

Dopo aver selezionato la Commissione competente selezionare dal menu a tendina «*Tipologia di deposito*» la voce «*ALTRI ATTI E DOCUMENTI*».

Deposito degli atti successivi/controdeduzioni

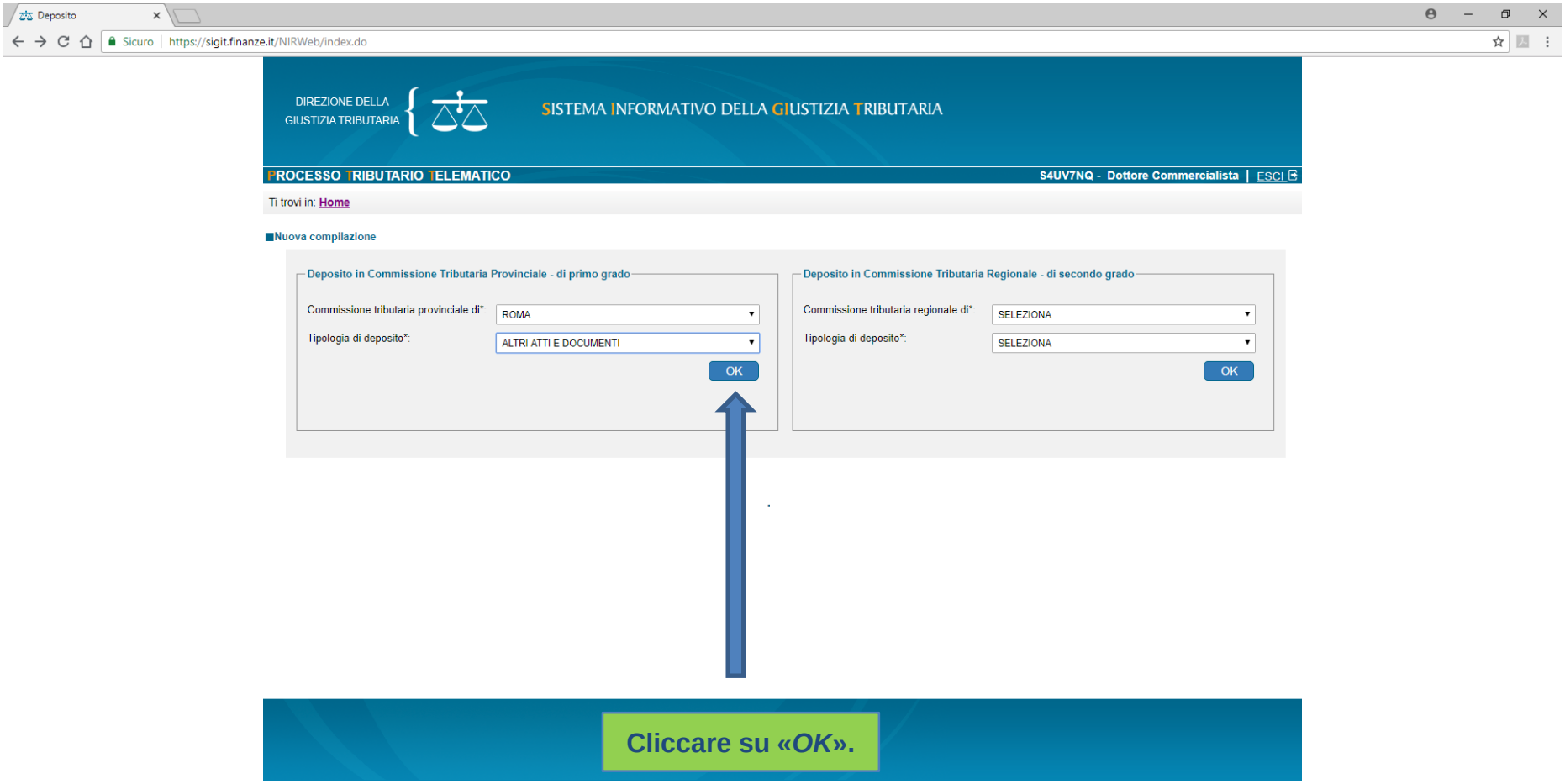

Cliccare su «*OK*».

Deposito degli atti successivi/controdeduzioni

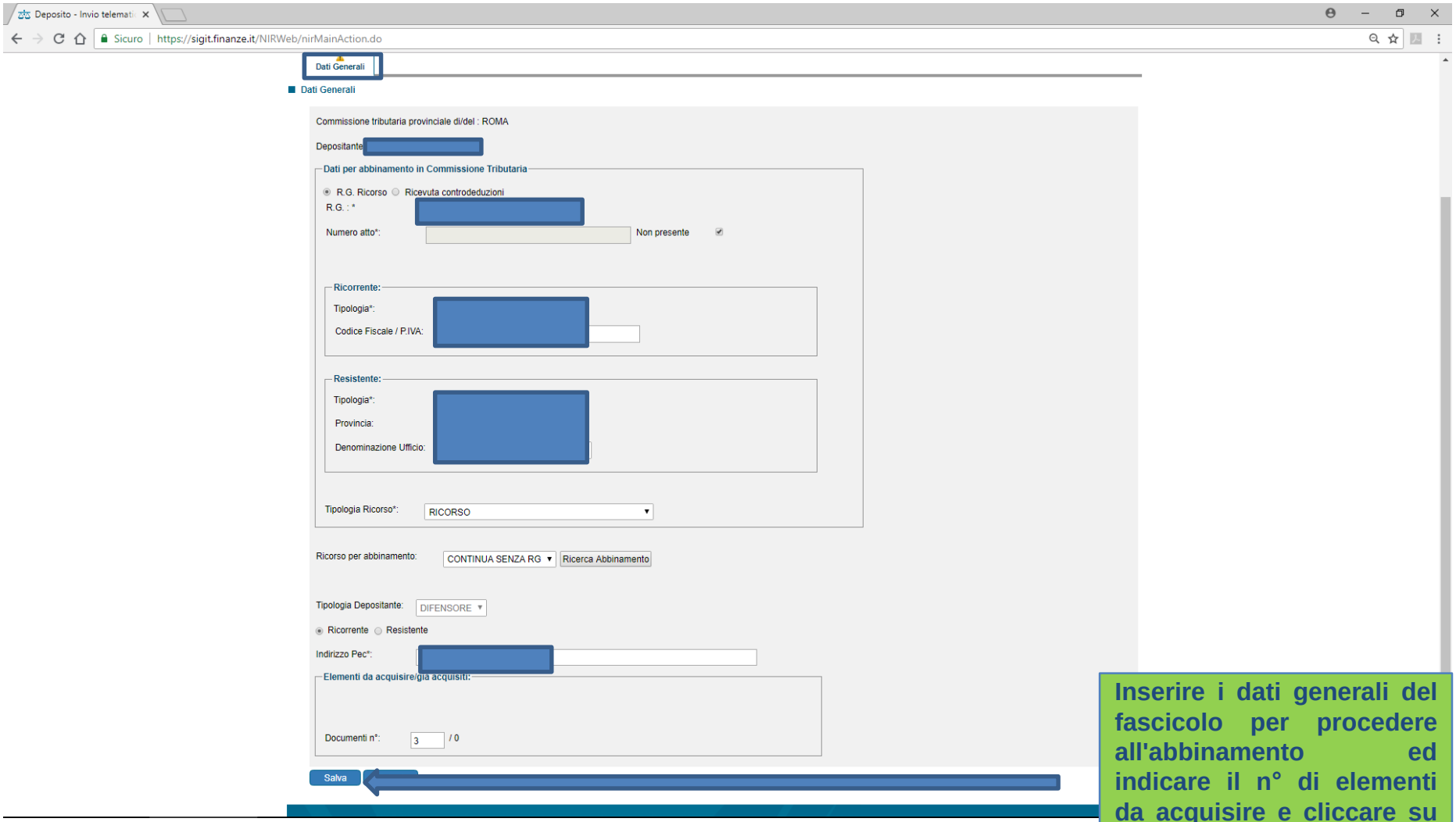

Inserire i dati generali del fascicolo per procedere all'abbinamento ed indicare il n° di elementi da acquisire e cliccare su «*Salva*».

Deposito degli atti successivi/controdeduzioni

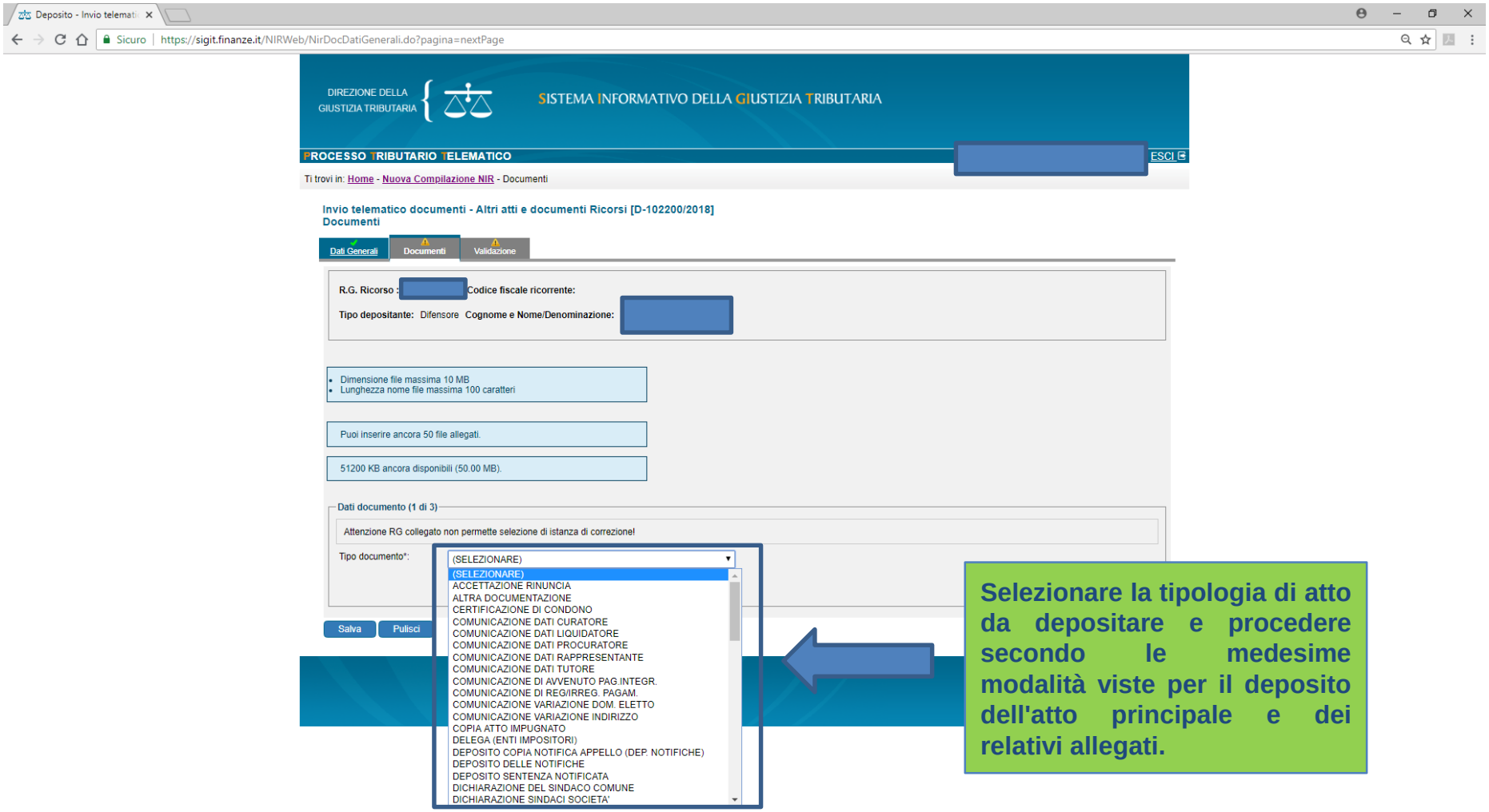

Selezionare la tipologia di atto da depositare e procedere secondo le medesime modalità viste per il deposito dell'atto principale e dei relativi allegati.

Consultazione fascicolo informatico

Il **fascicolo informatico** è disponibile – per le parti e per i giudici – sull'applicazione Web «**Telecontenzioso**», il quale costituisce un'interfaccia separata dal S.I.Gi.T.

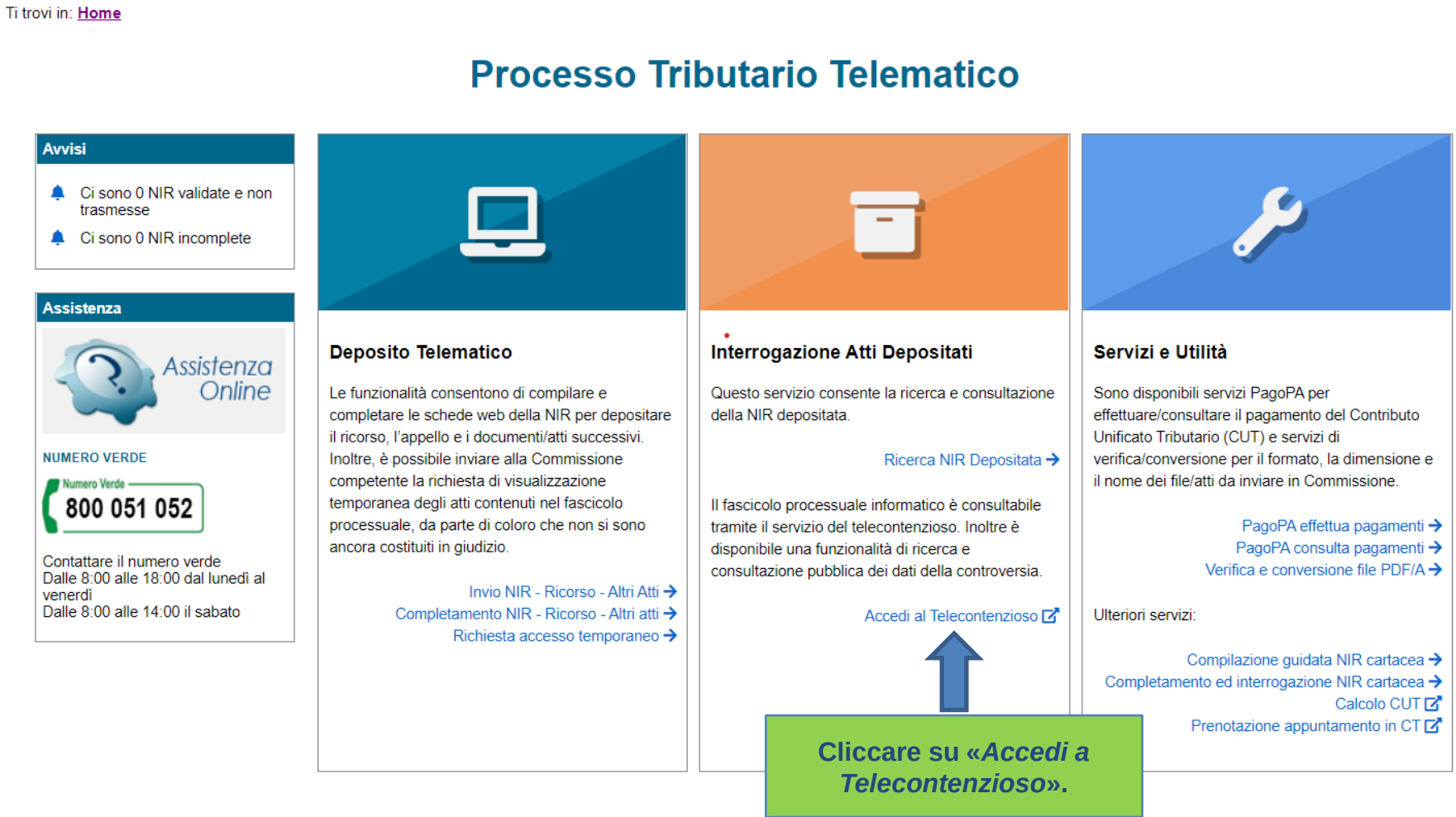

Consultazione fascicolo informatico

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Utente: [redacted] - Tipologia Utente: [redacted] - Codice assistenza [redacted]

Ti trovi in: Home

Consultazione della controversia e fascicolo

Consultazione pubblica della controversia

Cliccare su «*Consultazione della controversia e fascicolo*»

ACCESSO AI DATI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

Benvenuto nel Telecontenzioso - Interrogazioni della banca dati delle Commissioni Tributarie.

Sono disponibili due tipi di interrogazione:

Consultazione della controversia e fascicolo

La consultazione delle informazioni presenti nella banca dati delle Commissioni Tributarie, relativamente ai ricorsi/appelli di propria competenza, comprende i dati della singola controversia con le generalità delle parti in causa e i dati dell'oggetto impugnato, gli atti depositati in fase successiva al ricorso/appello e il soggetto che ha depositato, lo stato dell'iter processuale e relativo esito. Gli utenti abilitati al PTT e costituiti in giudizio telematicamente possono consultare il fascicolo della singola controversia con gli atti depositati dalle parti e dalla commissione.

Per accedere alla consultazione delle vertenze è necessario selezionare il link "Consultazione della controversia e fascicolo" e dare conferma sulla pagina "Informativa sulla privacy" .

onsultazione pubblica della controversia

La consultazione pubblica della controversia permette di visualizzare le informazioni in forma anonima, è possibile conoscere la data e modalità di deposito della controversia, il tipo di documenti depositati e la presenza di udienze/pronunce. Dalla consultazione pubblica non è possibile consultare il fascicolo.

Attiva Winc
Impost

E' anche possibile interrogare la distribuzione dei giudici tributari per Commissione Tributaria e per sezione di appartenenza.

Consultazione fascicolo informatico

Cliccare su «*Conferma*»

Consultazione fascicolo informatico

Ti trovi in: Home

Consultazione della controversia e fascicolo

Vertenze e visibilità temporanea

Consultazione pubblica della controversia

ACCESSO AI DATI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

Benvenuto nel Telecontenzioso - Interrogazioni della banca dati delle Commissioni Tributarie.

Sono disponibili due tipi di interrogazione:

Consultazione della controversia e fascicolo

La consultazione delle informazioni presenti nella banca dati delle Commissioni Tributarie, relativamente ai ricorsi/appelli di propria competenza, comprende i dati della singola controversia con le generalità delle parti in causa e i dati dell'oggetto impugnato, gli atti depositati in fase successiva al ricorso/appello e il soggetto che ha depositato, lo stato dell'iter processuale e relativo esito. Gli utenti abilitati al PTT e costituiti in giudizio telematicamente possono consultare il fascicolo della singola controversia con gli atti depositati dalle parti e dalla commissione.

Per accedere alla consultazione delle vertenze è necessario selezionare il link "Consultazione della controversia e fascicolo" e dare conferma sulla pagina "Informativa sulla privacy" .

Consultazione pubblica della controversia

La consultazione pubblica della controversia permette di visualizzare le informazioni in forma anonima, è possibile conoscere la data e modalità di deposito della controversia, il tipo di documenti depositati e la presenza di udienze/pronunce. Dalla consultazione pubblica non è possibile consultare il fascicolo.

E' anche possibile interrogare la distribuzione dei giudici tributari per Commissione Tributaria e per sezione di appartenenza.

Cliccare su «*Vertenze e visibilità temporanea*».

Consultazione fascicolo informatico

Consultazione della controversia e fascicolo

Consultazione pubblica della controversia

SELEZIONARE LA REGIONE:

- Abruzzo
- Basilicata
- Calabria
- Campania
- Emilia Romagna
- Friuli Venezia Giulia
- Lazio
- Liguria
- Lombardia
- Marche
- Molise
- Piemonte
- Puglia
- Sardegna
- Sicilia
- Toscana
- Trentino Alto Adige
- Umbria
- Valle d'Aosta
- Veneto

Consultazione fascicolo informatico

Consultazione della controversia e fascicolo

Consultazione pubblica della controversia

ELENCO COMMISSIONI

REGIONE LOMBARDIA

Descrizione
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BERGAMO
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BRESCIA
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI COMO
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CREMONA
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LECCO
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LODI
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MANTOVA
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PAVIA
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SONDRIO
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VARESE
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
SEZ.STACCATA DI BRESCIA

13 elementi trovati,visualizzati tutti.

Attiva Windo
Passa a Impostazi

Consultazione fascicolo informatico

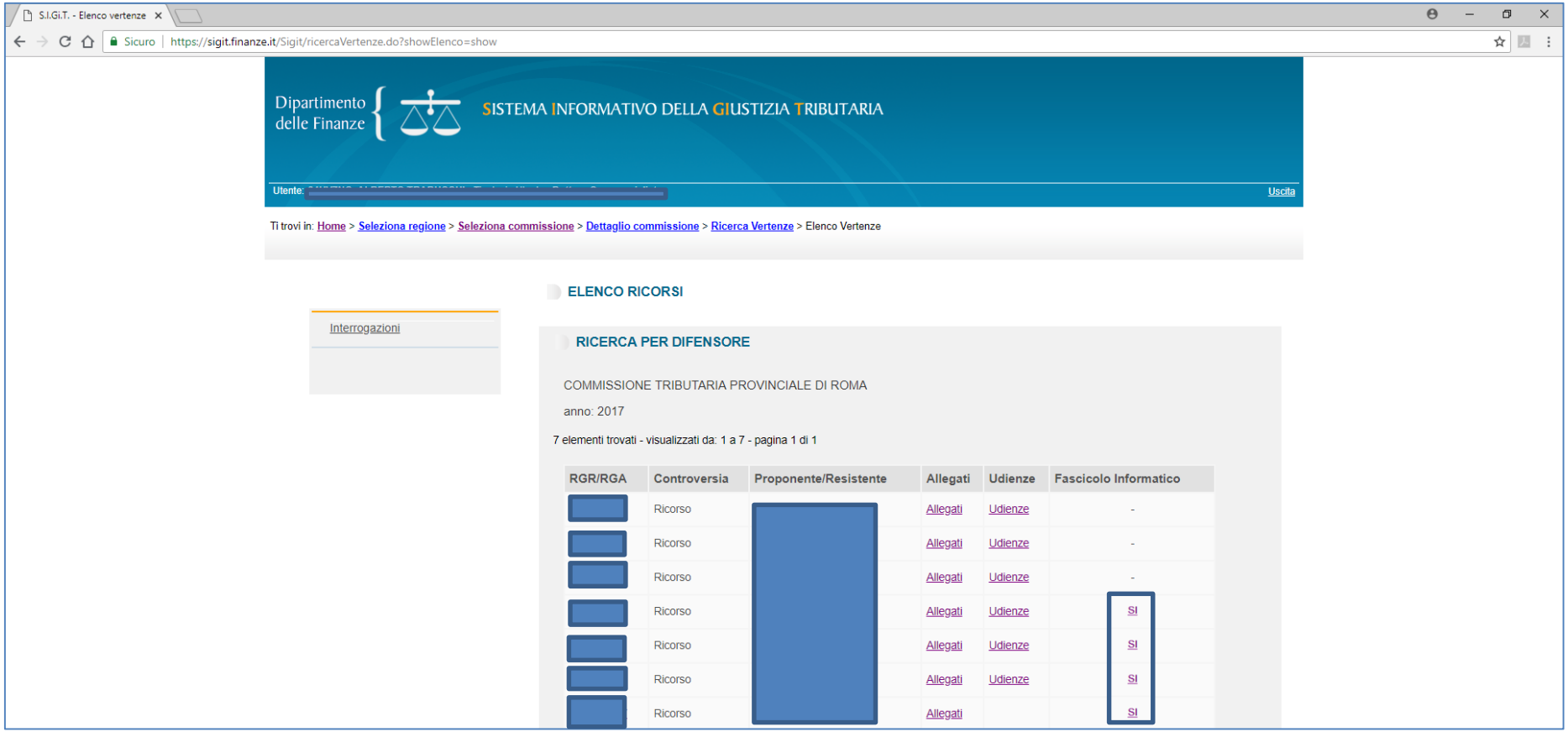

Una volta identificato il giudizio, cliccare su «*SI*» per visualizzare il fascicolo informatico: esso sarà accessibile solo alle parti che si sono costituite telematicamente.

Consultazione fascicolo informatico

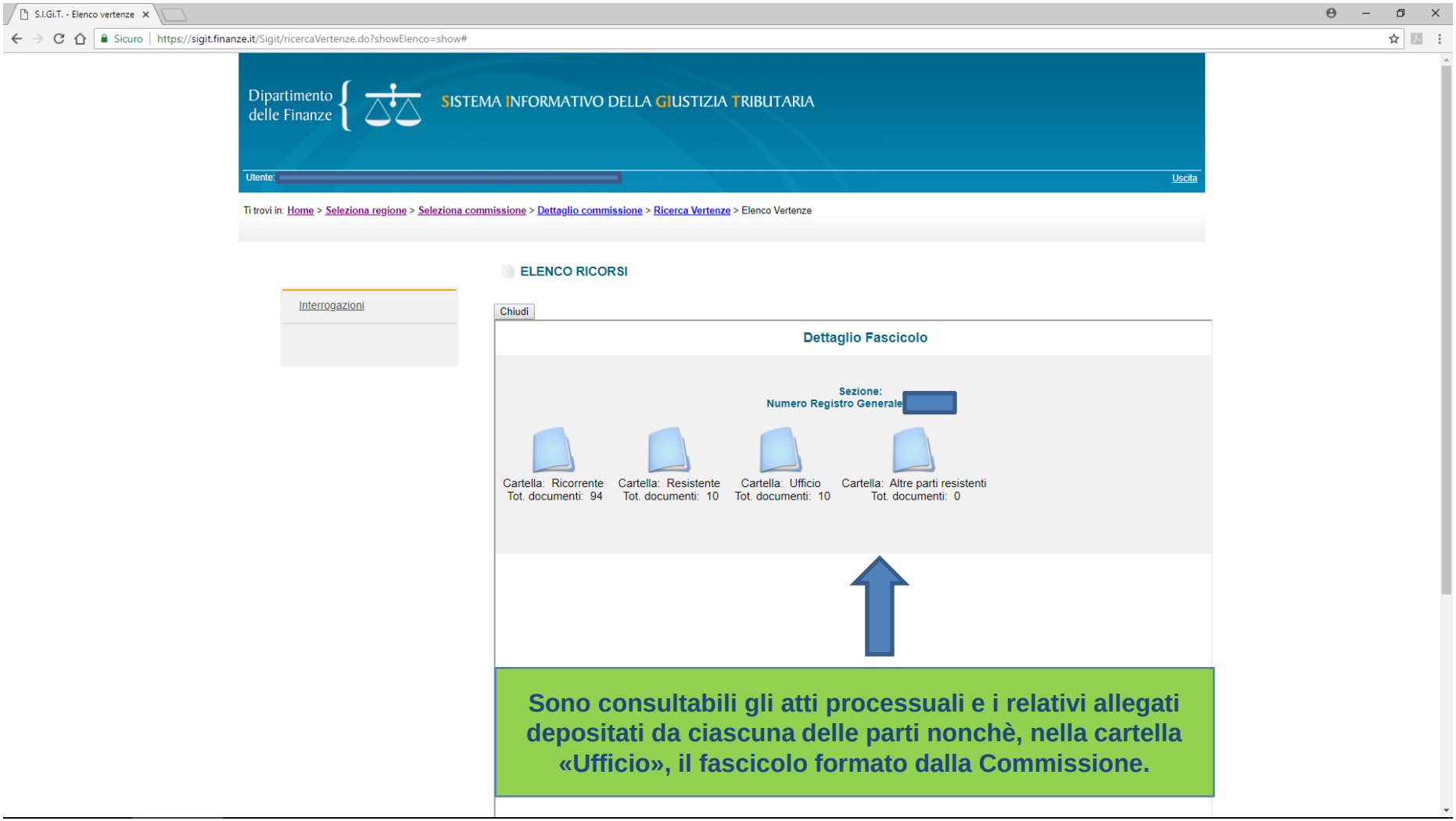

Consultazione fascicolo informatico

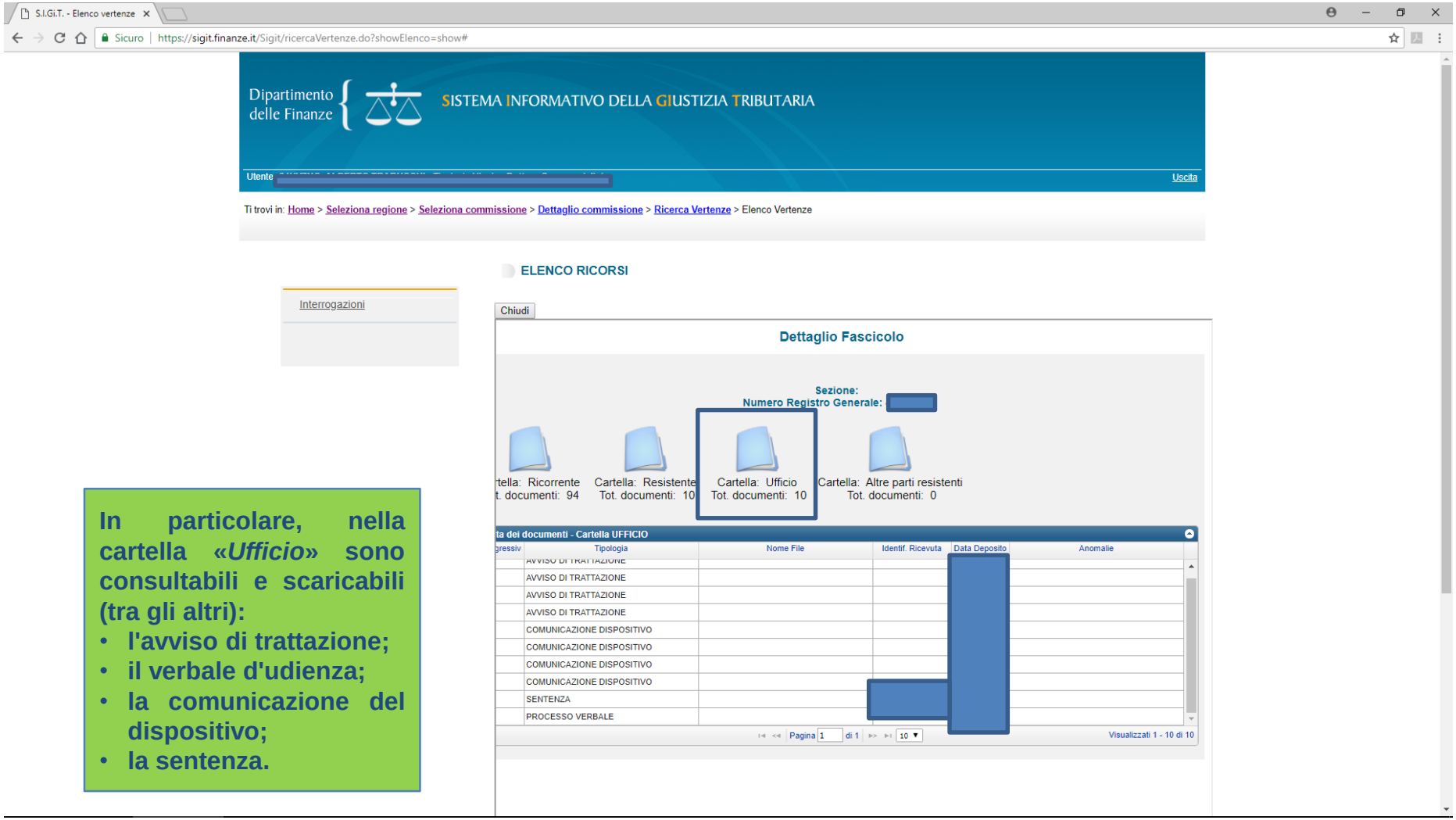

In particolare, nella cartella «*Ufficio*» sono consultabili e scaricabili (tra gli altri):

- **l'avviso di trattazione;**
- **il verbale d'udienza;**
- **la comunicazione del dispositivo;**
- **la sentenza.**

Consultazione fascicolo informatico

Consultazione della controversia e fascicolo

Consultazione pubblica della controversia

ELENCO APPELLI

Chiudi

Dettaglio Fascicolo CTP

R.G. Appello: [redacted]

Lista ricorsi corrispondenti CTP

Commissione	R.G. Ricorso	Fascicolo Telematico
Commissione Tributaria Provincial[redacted]	[redacted]	NO

Pagina 1 di 1 Visualizzati 1 - 1 di

Commissione Tributaria Provincia[redacted]
Sezione: 03
R.G. Ricorso [redacted]

Attenzione: fascicolo non visualizzabile, rivolgersi alla Commissione Tributaria

Indietro

Consultazione fascicolo informatico

- **Art. 40 del d.P.R. n. 115/02 – Determinazione di nuovi supporti e degli importi**
  1-quater. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi

- **Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 11 maggio 2016 n. 2/DF (Linee Guida – par. 14.1)**
  L'art. 40, comma 1-quater, del DPR. n. 115/2002, stabilisce che il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi

- **Art. 269 del d.P.R. n. 115/02 – Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo**
  1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi

- **Art. 263 del d.P.R. n. 115/02 – Esenzione**
  1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 269, comma 1-bis, si applicano anche al processo tributario telematico

- **Art. 14. del Regolamento – Fascicolo informatico**
  4. Il fascicolo informatico consente ai giudici tributari e agli altri soggetti abilitati al S.I.Gi.T. di cui all'articolo 3, comma 2, la diretta consultazione dello stesso, ed esonera le segreterie delle Commissioni tributarie dal produrre e rilasciare copie su supporto cartaceo degli atti e dei documenti informatici ivi contenuti ai soggetti abilitati alla consultazione.
  5. Nel caso di richiesta delle parti di ottenere copia autentica degli atti contenuti nel fascicolo informatico, ai sensi degli articoli 25 e 38 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria, previo pagamento delle spese, provvede all'invio della copia stessa tramite PEC

Giurisprudenza

Sentenza della Corte di Cassazione del 19 luglio 2019 n. 19517

Si applica il termine breve di impugnazione alla sentenza notificata con modalità telematiche attraverso la notifica di copia per immagine dell'atto analogico, se l'avvocato inserisce la dichiarazione di conformità all'originale nella relazione di notifica (art. 3 bis, comma 5, della Legge 21 gennaio 1994, n. 53).

La Suprema Corte, in base a tale principio espresso in una sentenza resa in sede civile, ha dunque ritenuto tardivo l'appello notificato e dichiarato il passaggio in giudicato della sentenza impugnata oltre il termine breve.

I giudici spiegano che quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato ne estrae copia informatica formata su supporto analogico e provvede ad attestare la conformità con le modalità previste dall'articolo 16 *undecies* del D. L. n. 179/2012. La stessa norma prevede, inoltre, che se la copia è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notifica.

Giurisprudenza

Sentenza della Commissione tributaria regionale Piemonte del 4 luglio 2019 n. 842/4

È nullo l'avviso di accertamento sottoscritto digitalmente e notificato in via ordinaria prima dell'entrata in vigore del vigente testo del sesto comma dell'art. 2 D.Lgs. n. 82/05 (Codice dell'amministrazione digitale - CAD), avvenuta il 27 gennaio 2018. Spiegano i giudici che, a partire da questa data è stato esteso l'obbligo della firma digitale anche agli atti accertativi dell'Amministrazione Finanziaria. Per questi ultimi era invece prevista, a partire dal 1/7/2017, la possibilità di utilizzare la firma digitale solo sugli atti emessi nell'esercizio delle attività ispettive e di controllo fiscale notificati a mezzo PEC. Nel caso di specie l'atto risulta, di conseguenza, affetto da nullità per difetto di sottoscrizione come previsto dal terzo comma dell'art. 42 D.P.R. n. 600/1973.

Sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pescara del 20 maggio 2019 n. 279/1

È nullo l'avviso di accertamento firmato digitalmente ma notificato a mezzo del servizio postale. A questa conclusione è giunta la CTR campana rifacendosi, tra l'altro, ad alcune precedenti pronunce di altre Commissioni sul punto (CTP Treviso n. 55/2018, CTP Vicenza n. 74/2018, CTP Pescara n. 926/2017). I giudici spiegano che, in presenza di una sottoscrizione digitale e non di firma autografa l'atto notificato in modalità cartacea tramite posta ordinaria è da ritenersi privo di sottoscrizione e, dunque, nullo. Pertanto, l'avviso di accertamento se firmato digitalmente deve essere inviato, secondo quanto previsto dal CAD, tramite PEC in un formato specifico.

Giurisprudenza

Sentenza della Commissione tributaria regionale Lazio 12 giugno 2019, n. 3488

Ove la notifica raggiunga lo scopo di mettere il destinatario nella piena conoscenza dell'atto trasmesso deve trovare applicazione l'art. 156 c.p.c. ed è quindi valido l'appello anche se notificato con modalità telematiche pur in presenza di originario incardinamento del ricorso con modalità cartacee, tenuto conto peraltro dell'art. 16 co. 2 del D.L. 23 ottobre 2018 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136 che ha introdotto una interpretazione autentica delle disposizioni sul processo tributario.

Ovvero, sia i giudici di merito sia quelli di legittimità (CTR Milano n. 5082/2017; Cass. ord. n. 30372/2017) hanno precisato che, pur rilevando la specialità del rito tributario e delle norme da esso fissate in merito alla applicabilità dell'utilizzo delle modalità telematiche, quando la notifica ha raggiunto lo scopo di mettere il destinatario nella possibilità concreta di piena conoscenza dell'atto trasmesso e, conseguentemente, di difendersi con pienezza, presentando le proprie controdeduzioni (come avvenuto nella fattispecie) deve trovare applicazione l'art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità di un atto non può essere pronunciata se questo ha in concreto raggiunto lo scopo (Cass. n. 7665/2016). Peraltro, è intervenuta *medio tempore* la disposizione di cui all'art. 16 co.2 del D.L. 23 ottobre 2018, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, che ha introdotto una interpretazione autentica delle disposizioni sul processo tributario telematico in base alla quale le parti potranno utilizzare in ogni grado di giudizio le modalità telematiche indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte, nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche, in tal senso la Sentenza del 12/02/2019 n. 678 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio Sezione 16.

Giurisprudenza

Sentenza della Commissione tributaria regionale Piemonte del 06 giugno 2019 n. 727

È invalido il deposito con modalità telematica del ricorso cartaceo notificato per posta. Questa la conclusione dei giudici della CTR piemontese che, in linea con quanto già affermato dal giudice di prime cure, hanno respinto l'appello del contribuente. In base all'articolo 10 del D.M. n. 163/2013 è, infatti, inammissibile il deposito della copia per immagine su supporto informatico di documento analogico. La stessa, precisano i giudici è, invece ammessa, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, per i soli documenti allegati.

SCGT
Studio di Consulenza
Giuridico - Tributaria

Grazie per l'attenzione!

Avv. Salvatore Cameli – *E-mail:* salvatore.cameli@scgt.it

SCGT – Studio di Consulenza Giuridico-Tributaria